



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 312

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 febbraio 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezio-</i>		
<i>nali nella regione Campania (Riunione n. 16) . . .</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezio-</i>		
<i>nali nella regione Campania (Riunione n. 17) . . .</i>	»	5
<i>Plenaria</i>	»	5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	»	12

Commissioni congiunte

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali-Senato) e VII
(Cultura, scienza e istruzione-Camera):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	13
---------------------------	-------------	----

Commissioni riunite

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12^a (Igiene e sa-
nità):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	<i>Pag.</i>	15
---	-------------	----

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Ter-
ritorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 32)</i>	»	16
<i>Plenaria</i>	»	16

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)</i>	<i>Pag.</i>	18
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	18
<i>Plenaria</i>	»	22
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i>	»	34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 108)</i>	<i>Pag.</i>	35
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109)</i>	»	35
<i>Plenaria</i>	»	36
4 ^a - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)</i>	»	39
<i>Plenaria</i>	»	39
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	43
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96)</i>	»	54
<i>Plenaria</i>	»	54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135)</i>	»	61
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 136)</i>	»	61
<i>Plenaria</i>	»	62
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i>	»	124
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i>	»	124
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	125
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120)</i>	»	129
<i>Plenaria</i>	»	129
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121)</i>	»	131
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	132

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i>	<i>Pag.</i>	140
<i>Plenaria</i>	»	140
<i>Sottocommissione per l'Accesso</i>	»	185
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	191
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i>	»	192
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	193

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 198
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 199

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 200
---------------------------	-----------------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 4 febbraio 2020

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
e delle schede elettorali nella regione Campania**

Riunione n. 16

Relatore: MALAN (FIBP-UDC)

Orario: dalle ore 11,00 alle ore 11,10

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
e delle schede elettorali nella regione Campania**

Riunione n. 17

Relatore: MALAN (FIBP-UDC)

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 16,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Stefano Candiani per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2019 e proseguito nella seduta dell'8 gennaio 2020.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame e deposita un atto.

Intervengono per porre all'audito alcuni quesiti i senatori MALAN (*FIBP-UDC*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e CUCCA (*IV-PSI*), ai quali risponde il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*).

Congedato il senatore Candiani, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 16519/2017 RGNR – n. 8701/2017 RG GIP) presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio del GIP

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre 2018 e proseguito nelle sedute dell'11 dicembre 2018, del 15 e 23 gennaio 2019, rinviato dall'Assemblea nella seduta del 31 ottobre 2019 e ripreso nelle sedute del 13 e 26 novembre 2019.

Il PRESIDENTE invita il relatore Cucca ad illustrare la propria proposta conclusiva.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*), per ciò che concerne la ricostruzione dei fatti, rinvia all'esposizione effettuata nella seduta del 13 novembre 2019.

Nell'evidenziare che l'autorità giudiziaria, in data 8 gennaio 2020, ha dato seguito alla richiesta di integrazione istruttoria approvata dalla Giunta il 26 novembre 2019, inviando al Senato un nuovo CD fornito di *password*, rammenta che la domanda in esame ha ad oggetto le seguenti conversazioni: progressivo 1119, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 20 marzo 2015, pagina 20 dell'ordinanza); progressivo 1203, su utenza in

uso a Antonio Di Guida (in data 22 marzo 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8); progressivo 1242, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 23 marzo 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8); progressivo 1818, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 1° aprile 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 36, nonché pagina 279 dell'annotazione n. 76/2-5 del 29 settembre 2015); progressivo 2425, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 10 aprile 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5, pagina 336); progressivo 4483, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 5 maggio 2015, pagina 20 dell'ordinanza, nonché pagina 253 dell'annotazione n. 76/2-5 del 29 settembre 2015); progressivo 2052, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 16 marzo 2015, pagina 22 dell'ordinanza, nonché allegato 61 all'informativa n. 76/2-5 del 29/9/2015); progressivo 6168, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 14 aprile 2015, pagina 22 dell'ordinanza, nonché pagina 250 dell'annotazione n. 76/2-5 del 29 settembre 2015).

In merito alle richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, rammenta che la Giunta – secondo i principi chiariti dalla Corte costituzionale – è chiamata a valutare due elementi, il primo inerente alla cosiddetta casualità delle captazioni, il secondo relativo alla necessità delle intercettazioni stesse ai fini dell'attività di indagine, sotto l'esclusivo profilo della non implausibilità della motivazione fornita.

Con riguardo a tale ultimo elemento, rammenta che la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, ha chiarito che la Camera competente *«deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità»*. La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la «non implausibilità» degli stessi sotto il profilo della necessità. La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa con la «decisività» della prova (come evidenziato al punto 6 della sopracitata sentenza), con la conseguenza che l'eventuale non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Con riferimento al caso di specie, la sussistenza della necessità delle predette captazioni per le indagini in corso è stata adeguatamente motivata dall'autorità precedente, la quale ha affermato *«l'assoluta rilevanza e indispensabilità delle intercettazioni menzionate ai fini della prova delle condotte illecite ascritte all'on. Luigi Cesaro nel presente procedimento»*, giacché esse testimonierebbero *«non solo i contatti del parlamentare con gli altri indagati, ma anche i vari "interventi" nelle vicende oggetto dei capi di imputazione»*; viene peraltro anche affermata la difficoltà a rinvenire *aliunde* elementi di prova (pagina 23 della richiesta).

Passando all'esame dell'elemento della «casualità» precisa che, nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010 sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito della occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi resa conto l'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* – potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

Occorre dare conto del deposito, in data 21 gennaio 2020, di una memoria da parte del senatore Cesaro, con la quale egli sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni *de quibus* alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 51 del 2020 in merito al divieto di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale. Il relatore, a tale proposito, rileva che le pur pregevoli argomentazioni addotte dal senatore Cesaro esulano dalla sfera di competenza di questa Giunta, la quale è chiamata esclusivamente a pronunciarsi in merito alla casualità o meno delle telefonate della quali è stata chiesta l'autorizzazione; eventuali eccezioni inerenti alla legittimità dell'atto potranno essere fatte valere dall'interessato in sede processuale. Ove infatti la Giunta motivasse il proprio eventuale diniego sulla base della sentenza richiamata nella predetta memoria, l'autorità giudiziaria potrebbe sollevare un conflitto di attribuzione, chiedendo alla Corte costituzionale di annullare la delibera del Senato in quanto la stessa si baserebbe su valutazioni inerenti alla legittimità processuale delle intercettazioni, sulla quale solo gli organi giudiziari possono esprimersi (in ultima istanza la stessa Corte di Cassazione potrebbe annullare la captazione ove la ritenesse effettuata in violazione di norma processuali).

La Giunta deve rimanere nel recinto delle proprie attribuzioni, che riguardano – come ha chiarito in più occasioni la Corte costituzionale – esclusivamente la verifica della occasionalità o meno delle intercettazioni.

Tutto ciò premesso sul piano generale, si osserva, relativamente alle telefonate intercettate sull'utenza di Antonio Di Guida, che la prima telefonata risale al 20 marzo 2015; il 22 e 23 marzo, il 1° ed il 10 aprile ed il 5 maggio 2015 sono state intercettate ulteriori conversazioni telefoniche.

La vicinanza temporale delle telefonate del 20, 22, 23 marzo e del 1° aprile 2015 rende plausibile il carattere occasionale delle stesse. Nell'arco di pochi giorni dalla prima telefonata gli inquirenti verosimilmente non avevano contezza del fatto che il terzo indagato interloquisse con un parlamentare coinvolto in vicende di rilievo penale.

La predetta occasionalità esclude *in nuce* il *fumus persecutionis* in quanto, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, la fortuità della captazione telefonica rende oggettivamente non configurabile un intento persecutorio, che in quanto tale presuppone un elemento volontaristico, escluso tuttavia dall'accidentalità della captazione. Quindi, per le telefonate del 20, 22, 23 marzo e 1° aprile 2015 il relatore propone di concedere l'autorizzazione all'utilizzo, stante l'occasionalità delle captazioni in questione (valutata alla stregua di parametri di plausibilità).

Per ciò che concerne le telefonate del 10 aprile e 5 maggio 2015, captate sulla stessa utenza, il notevole tempo trascorso renderebbe implausibile l'accidentalità delle captazioni ed invece verosimile la circostanza del sopravvenuto mutamento di direzione dell'atto di indagine. Tuttavia, tale ragionamento, congruo con riferimento alla telefonata del 10 aprile, risulta non prospettabile per la telefonata del 5 maggio, atteso che le modalità concrete con le quali è avvenuta la captazione comprovano senza ombra di dubbio il carattere occasionale di tale telefonata. In nessun modo l'autorità giudiziaria poteva prevedere che il Di Guida consegnasse il cellulare nelle mani del senatore presente al suo fianco. Diversamente si argomenta per la telefonata del 10 aprile, per la quale – dopo un lasso di tempo così ampio – l'autorità giudiziaria poteva verosimilmente prevedere la possibilità di interlocuzioni del terzo con il Cesaro stesso e tale circostanza è idonea a minare pertanto la fortuità di tale captazione.

Relativamente alle telefonate captate sull'utenza di Angelo Liccardo, si tratta di due telefonate di cui la prima risale al 16 marzo, la seconda al 14 aprile 2015.

Il relatore, coerentemente con l'impostazione metodologica fin qui seguita, propone di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria in ordine alla telefonata del 16 marzo 2015 e di respingere invece la stessa la telefonata del 14 aprile 2015, considerato il lasso di tempo trascorso ed il conseguente sopravvenuto mutamento di direzione dell'atto di indagine (valutato alla stregua di un criterio di plausibilità).

In conclusione, il relatore per quel che concerne le conversazioni intercettate sull'utenza telefonica di Antonio Di Guida, propone di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria per le telefonate del 20, 22, 23 marzo 2015, 1° aprile 2015 e 5 maggio 2015 e di respingere invece la stessa limitatamente alla telefonata del 10 aprile 2015; per quel che concerne le conversazioni intercettate sull'utenza telefonica di Angelo

Liccardo, il relatore propone di accogliere l'istanza del Giudice per le indagini preliminari limitatamente alla telefonata del 16 marzo 2015 e di respingerla invece per la telefonata del 14 aprile 2015.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 16,50.

Si apre il dibattito.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) rileva che, alla luce della sentenza a Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 51 del 2020 – richiamata nella memoria integrativa presentata dal senatore Cesaro – le intercettazioni in questione sono del tutto inutilizzabili.

Chiede quindi che il relatore Cucca tenga conto nella propria proposta conclusiva di tale principio giuridico affermato dalla Suprema Corte.

Rileva poi che l'occasionalità delle prime intercettazioni, sottolineata dal senatore Cucca, sia del tutto opinabile, atteso che le captazioni sull'utenza di un terzo dovrebbero – a giudizio dell'oratrice – cessare immediatamente appena si verifica l'interlocuzione con un parlamentare.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) chiede al relatore un chiarimento sulle date delle intercettazioni di cui è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) fornisce i chiarimenti richiesti.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta illustrata dal relatore Cucca.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta conclusiva formulata dal relatore, evidenziando che i profili attinenti alla sentenza a Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 51 del 2020 esulano del tutto dall'ambito valutativo demandato alla Giunta ed al Senato. Quest'ultimo deve essere circoscritto al solo riscontro dell'occasionalità o meno delle intercettazioni, senza sconfinare in riscontri di tipo processuale, demandati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Rileva peraltro che, nel caso di specie, la sentenza richiamata nella memoria integrativa depositata dal senatore Cesaro non è applicabile in quanto nel caso di cui al documento in titolo è sicuramente ravvisabile una connessione soggettiva e una identità di indagine, vertente sugli stessi accadimenti fattuali. L'unica cosa che muta è la qualificazione giuridica di tali fatti e quindi le intercettazioni in questione sarebbero utilizzabili anche sotto un profilo strettamente processuale.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) preannuncia il voto favorevole anche a nome del Gruppo di appartenenza sulla proposta del relatore, evidenziando che sono condivisibili tutte le argomentazioni giuridiche esposte nella stessa. Le valutazioni inerenti alle questioni relative alla più volte

richiamata sentenza della Cassazione a Sezioni unite esulano dall'ambito di competenza della Giunta e del Senato, spettando esclusivamente all'autorità giudiziaria.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) preannuncia il voto favorevole anche a nome del Gruppo di appartenenza, esprimendo apprezzamento per le approfondite argomentazioni giuridiche esposte dal relatore Cucca. È condivisibile anche l'impostazione metodologica seguita dal relatore, in base alla quale la Giunta non può pronunciarsi su un'eccezione di tipo processuale, spettando tale competenza agli organi giudiziari.

Rileva comunque che la connessione va riferita al profilo fattuale e non alla qualificazione giuridica di tali accadimenti, con la conseguenza che, anche sul piano strettamente processuale, le intercettazioni in questione sarebbero utilizzabili.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole anche a nome del Gruppo di appartenenza, esprimendo apprezzamento per le pregevoli argomentazioni formulate dal relatore Cucca, che seguono una logica giuridica ineccepibile e che opportunamente sottolineano i limiti di competenza della Giunta e del Senato. Auspica che tale impostazione metodologica venga seguita in tutti i casi all'esame della Giunta, attesa l'esigenza di salvaguardare il principio di separazione dei poteri.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il voto favorevole anche a nome del Gruppo di appartenenza, esprimendo la propria condivisione per tutte le argomentazioni giuridiche prospettate nella proposta del relatore Cucca.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto contrario, anche a nome del Gruppo di appartenenza, in quanto nonostante gli sforzi di approfondimento del relatore, non sono condivisibili le conclusioni a cui perviene lo stesso.

Sottolinea in particolare che le indagini in questione lasciano emergere profili riconducibili al *fumus persecutionis*.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Cucca volta alla concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per le conversazioni del 16, 20, 22 e 23 marzo 2015, 1° aprile 2015 e 5 maggio 2015 e al diniego dell'autorizzazione all'utilizzo per le telefonate del 10 e 14 aprile 2015.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta avanzata dal relatore Cucca e lo incarica di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
GASPARRI

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 18,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedì 4 febbraio 2020

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della VII Commissione della Camera
GALLO

indi della Vice Presidente della VII Commissione della Camera
FRASSINETTI

Interviene il ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GALLO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Audizione del Ministro per le politiche giovanili e lo sport sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport

Il presidente GALLO introduce l'audizione.

Il ministro SPADAFORA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), il deputato FRATOIANNI (*LEU*), la senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), la deputata FRASSINETTI (*FDI*), il deputato MARIN (*FI*), il deputato ROSSI (*PD*), il deputato PROVENZA (*M5S*), incidentalmente il presidente GALLO, il deputato MOLLICONE (*FDI*), il senatore MOLES (*FIBP-UDC*), il deputato BELOTTI (*Lega*), il deputato VALENTE (*M5S*) e il deputato CASCIELLO (*FI*). La presidente FRASSINETTI interviene incidentalmente.

Replica il ministro SPADAFORA.

La presidente FRASSINETTI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,25.

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 4 febbraio 2020

**Uffici di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
PITTONI

Orario: dalle ore 17,10 alle ore 17,25

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1106 (ISTITUZIONE DI CONTRATTI DI FORMAZIONE TEACHING HOSPITAL PER
LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE)*

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 4 febbraio 2020

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 32

*Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE*

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

14^a Seduta

*Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. – *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

(164) Paola NUGNES ed altri. – *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

(438) *Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

(572) *NASTRI e CALANDRINI. – Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

(609) *MOLLAME. – Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

(843) *TARICCO ed altri. – Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

(866) *NASTRI. – Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

(965) *Virginia LA MURA. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(984) *Anna ROSSOMANDO ed altri. – Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

(1044) *BERUTTI ed altri. – Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

(1177) *BRIZIARELLI ed altri. – Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

(1398) *Paola NUGNES. – Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

La presidente MORONESE comunica le determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

L'Ufficio di Presidenza ha, in particolare, convenuto sulla rimodulazione delle scadenze relative ai lavori del Comitato ristretto, istituito nella seduta dello scorso 3 luglio 2019, rispetto a quelle indicate nella seduta dello scorso 1° ottobre, stabilendo che il Comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 7 aprile 2020 e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo unificato – da sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come testo base – entro il successivo 14 aprile 2020.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 4 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

– gli emendamenti 2.5 e 2.12 (limitatamente alla lettera *b*)) contengono la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione.

La Sottocommissione conviene.

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1279) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(727) Giulia LUPU ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo premettendo che:

– il provvedimento interviene contemporaneamente su materie di competenze esclusiva statale, quale la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, Costituzione, lettera *e*) e concorrente, ovvero porti e aeroporti civili, nonché governo del territorio (articolo 117, terzo comma, Costituzione), determinando così un intreccio tra più competenze normative di natura diversa;

– tra i principi e criteri direttivi di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) è volto a ridefinire una materia disciplinata dall'articolo 698 codice della navigazione, che attualmente prevede un procedimento attuativo caratterizzato dall'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

– all'articolo 1, comma 6, si prevede un termine per la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere coincidente con il termine per l'esercizio della delega, senza l'introduzione di una «clausola di scorrimento» che comporti un'automatica proroga del termine;

– il disegno di legge delinea una procedura per l'espressione del parere parlamentare che si discosta anche per altri aspetti dalla scansione normalmente adottata in casi simili: nello specifico, prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere contestualmente e non successivamente all'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; di conseguenza, il testo prevede anche una seconda trasmissione alle Camere, successiva ai citati pareri, da effet-

tuarsi in ogni caso e non soltanto qualora il Governo non recepisca i rilievi parlamentari;

– all'articolo 1, comma 8, non si precisa il rapporto temporale tra lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive e la relazione motivata al riguardo ivi prevista.

Propone di esprimere, quindi, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti condizioni:

– alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, in particolare le sentenze nn. 7 e 251 del 2016, occorre prevedere in via generale, all'articolo 1, comma 4, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (o di Conferenza unificata) in luogo del parere, anche per non determinare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, un arretramento rispetto alla normativa vigente;

– occorre intervenire per rendere compatibili il termine per l'esercizio della delega, ad esempio elevandolo a dodici mesi, con quello per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo, tenuto anche conto del necessario secondo passaggio parlamentare citato in premessa; in alternativa, valuti la commissione di merito l'opportunità di ricondurre la disciplina alle abituali procedure, che prevedono il parere parlamentare quale ultimo atto della serie procedimentale, la seconda trasmissione solo laddove non siano recepiti i relativi rilievi e, infine, non un termine per la trasmissione alle Camere bensì l'automatica proroga («scorrimento») del termine per l'esercizio della delega qualora la trasmissione avvenga in prossimità della scadenza;

– si chiarisca che la presentazione alle Camere della relazione motivata del Ministro avente ad oggetto le disposizioni integrative e correttive può avvenire anche in sede di trasmissione del relativo schema di decreto legislativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.94, 1.96 e 1.97 parere non ostativo, a condizione che si provveda a riformulare il testo con la previsione dell'espressione dell'intesa in luogo del parere e la scelta della sede (Conferenza Stato-regioni o Conferenza unificata) nella quale deve essere espressa: qualora si intenda differenziare tra le due Conferenze, occorre specificare puntualmente l'oggetto dell'intesa sottoposta all'una o all'altra sede;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1105) COLTORTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente condizione:

– occorre prevedere una modifica del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007 volta ad estendere i profili sanzionatori ivi previsti anche alle disposizioni recate dal nuovo comma 2.2, come peraltro proposto dall'emendamento 1.21,

e le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sarebbe opportuno sostituire la parola «sottoscrizione» con «stipula»: ciò sia in ragione della forma del contratto, sia per omogeneità con il testo di legge che si novella;

– al titolo, occorrerebbe sostituire le parole: «di telefonia mobile» con le seguenti: «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche», in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.0.1 parere non ostativo, invitando a chiarire se per «piano regolatore delle antenne» si intende il piano di risanamento di cui all'articolo 9 della legge n. 36 del 2001 ivi citata;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale si è convenuto – salva un'ulteriore verifica da svolgersi in tempi brevi da parte del Gruppo del Partito Democratico – di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 865 (Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità) e di iniziarne l'esame quanto prima.

Si è altresì concordato di fissare per giovedì 6 febbraio il termine entro il quale presentare proposte sull'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute, presentata dal senatore Gasparri, al fine di precisarne l'oggetto in vista di una deliberazione al riguardo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9-bis) Valeria VALENTE ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati dieci emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), nel precisare di essere del tutto favorevole alla proroga della Commissione d'inchiesta, sottolinea innanzitutto l'opportunità di un aggiornamento dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, essendo nel frattempo mutata la composizione della maggioranza: in tal senso va l'emendamento 1.9. Evidenzia, infatti, che per prassi il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è designato dai Gruppi di opposizione, tanto che l'attuale Presidente è espressione del Partito democratico, a suo tempo in minoranza.

Illustra, quindi, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, volti a limitare la proroga per un periodo ben definito e comunque non superiore ai 24 mesi, in modo da permettere alla Commissione di lavorare con maggiore efficacia e concentrazione.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), pur ribadendo il proprio orientamento favorevole alla proroga della Commissione d'inchiesta, sot-

tolinea la necessità di analizzare – attraverso la relazione conclusiva – le ragioni per cui si è reso necessario estendere il termine originariamente individuato in dodici mesi.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.5, volto ad ampliare l'ambito di indagine della Commissione con il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.6 (testo 2), con il quale si propone di rinnovare l'attuale Ufficio di Presidenza, eleggendo Presidente un membro della Commissione appartenente ad un Gruppo parlamentare di minoranza, per le ragioni già spiegate dal senatore Pagano.

Infine, con l'emendamento 1.7 si intende prevedere una relazione annuale della Commissione, nella quale sia illustrata l'attività svolta e siano enunciati gli obiettivi per l'anno successivo; congiuntamente, dovrebbe essere redatta anche una rendicontazione delle spese effettuate, come previsto dall'emendamento 1.8.

La relatrice MAIORINO (M5S), nel replicare alle considerazioni dei senatori Pagano e Augussori, informa che, nella seduta di domani, si svolgerà una elezione per integrare l'Ufficio di presidenza, essendo vacanti le cariche di un Vice Presidente e di un Segretario: in quell'occasione, l'opposizione potrebbe ottenere gli spazi richiesti.

Per quanto riguarda la durata della Commissione d'inchiesta, riconosce di aver modificato la propria opinione, rispetto al passato. Infatti, l'oggetto dell'inchiesta è così complesso – poiché investe aspetti giuridici, culturali, sociali e mediatici – da richiedere tempi congrui. A suo avviso, sarebbe addirittura preferibile istituire stabilmente tale Commissione, che finora ha svolto circa sessanta audizioni e molteplici sopralluoghi; inoltre, la sua attività è essenziale per proporre atti normativi per contrastare la violenza sulle donne e favorire la parità di genere.

Con riferimento al monitoraggio sull'applicazione del codice rosso, ritiene che il periodo di tempo sia insufficiente per fornire elementi di valutazione, essendo entrato in vigore soltanto nel mese di agosto scorso.

Esprime poi il proprio avviso contrario sulle proposte volte a ridurre il termine di durata della Commissione, rispetto alla fine della legislatura, anche per evitare un eventuale ulteriore intervento di proroga. Inoltre, ritiene inopportuno restringere il campo di azione dell'organo parlamentare.

Infine, pur ritenendo corretto procedere alla rendicontazione delle spese, sottolinea la particolare esiguità della dotazione economica – pari a 45.000 euro – e del personale a disposizione della Commissione. Peraltro, dato che tutti i componenti sono anche membri di altre Commissioni, è normale che ciò determini una dilatazione dei tempi di svolgimento dell'attività.

Alla luce di tali considerazioni, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Pur nella consapevolezza della natura del Documento in esame, il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio avviso.

Il sottosegretario VARIATI esprime parere conforme a quello della relatrice. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) insiste sull'opportunità di stabilire una durata certa e definita della Commissione, come del resto era stato fatto in occasione dell'adozione della delibera istitutiva, poco più di un anno fa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Con distinte votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la contraddittorietà del parere della relatrice che, da un lato, ritiene opportuno non limitare l'ambito di attività della Commissione e, dall'altro, esprime parere contrario sull'emendamento in esame, con il quale si prevede un ulteriore compito rispetto a quelli elencati all'articolo 2 della delibera istitutiva.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.6 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.7.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) prende atto del parere della relatrice, sottolineando che la proposta di modifica è volta soltanto a prevedere che, oltre alla relazione finale, vi sia una relazione annuale, anche per evidenziare gli obiettivi per l'anno successivo.

La relatrice MAIORINO (*M5S*) interviene per precisare che l'attività della Commissione è impostata sulla base dello schema previsto dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, che enuclea una serie di azioni da adottare, riassunte nelle «tre P», prevenzione, protezione e punizione, per eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle rela-

zioni di genere. Considerata la scarsità di personale e di risorse economiche a disposizione, sarebbe inutile e defatigante l'aggiornamento annuale della relazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.8.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene incomprensibile la contrarietà sull'emendamento in esame espressa dalla relatrice, che pure aveva valutato favorevolmente la rendicontazione delle spese per l'attività della Commissione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) sottolinea che la rendicontazione è effettuata in base alle norme del Senato applicate a tutte le Commissioni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.9.

Successivamente, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1 nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.100.

La Commissione conferisce, quindi, alla relatrice Maiorino il mandato a riferire favorevolmente sul testo, discusso in sede redigente, del *Doc. XXII*, n. 9-*bis* con la modifica apportata e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati*

(720) BARBONI ed altri. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

– e **petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti**

(Rinvio dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e cinque emendamenti, pubblicati in allegato. Gli emendamenti sono stati successivamente ritirati dal Gruppo del Partito Democratico.

Informa che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul testo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO XXII, N. 9-BIS

Art. 1.

1.1

RIZZOTTI, PAPTAEU, PAGANO, RAUTI, CASOLATI, Pietro PISANI, RUFA

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla conclusione della XVIII Legislatura» con le seguenti: «di dodici mesi».

1.2

RIZZOTTI, PAPTAEU, PAGANO, RAUTI, CASOLATI, Pietro PISANI, RUFA

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla conclusione della XVIII Legislatura» con le seguenti: «di tredici mesi».

1.3

RIZZOTTI, PAPTAEU, PAGANO, RAUTI, CASOLATI, Pietro PISANI, RUFA

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla conclusione della XVIII Legislatura» con le seguenti: «di quindici mesi».

1.4

RIZZOTTI, PAPTAEU, PAGANO, RAUTI, CASOLATI, Pietro PISANI, RUFA

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla conclusione della XVIII Legislatura» con le seguenti: «di ventiquattro mesi».

1.5

AUGUSSORI, RUFA, CASOLATI, Pietro PISANI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di condurre per un tempo congruo azioni di monitoraggio sui sistemi di assistenza alle vittime e sui procedimenti penali avviati dopo la denuncia».

1.6 (testo 2)

AUGUSSORI, RUFA, CASOLATI, Pietro PISANI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, al fine di proseguire il programma già avviato, e si provvede, entro un mese dall'approvazione del presente provvedimento, al rinnovo delle cariche dell'Ufficio di Presidenza, eleggendo Presidente un membro della Commissione appartenente ad un gruppo parlamentare di minoranza.».

1.6

AUGUSSORI, RUFA, CASOLATI, Pietro PISANI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di proseguire il programma diretto a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, in particolar modo mettendo in atto azioni tese al sostegno e alla promozione della rete dei centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale».

1.7

AUGUSSORI, RUFA, CASOLATI, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta una relazione nella quale illustra l'attività svolta e quella in corso di svolgimento nonché le proposte per i mesi successivi in conformità ai compiti ad essa conferiti ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione del Senato del 16 ottobre 2018. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale.».

1.8

AUGUSSORI, RUFA, CASOLATI, Pietro PISANI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sono rendicontate e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno congiuntamente ad una relazione illustrativa sulle attività svolte».

1.9

RIZZOTTI, PAPTHEU, PAGANO, RAUTI, CASOLATI, Pietro PISANI, RUFA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro dieci giorni dall'approvazione del presente atto, il Presidente del Senato provvede al rinnovo della composizione della Commissione con gli stessi criteri previsti dall'articolo 4 della delibera 16 ottobre 2018 istitutiva della Commissione.».

1. 100MAIORINO, *relatrice*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVII legislatura.».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1144

G/1144/2/1

PARRINI, GARRUTI, BRESSA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1144 riguardante il «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione»,

considerato che:

le comunità locali interessate hanno potuto esprimere la propria opinione in occasione dei referendum consultivi che si sono svolti il 24 e 25 giugno 2007, ormai risalenti nel tempo;

negli ultimi dodici anni vi è stato un tasso di rotazione delle popolazioni interessate, pari al 33 per cento, e sembrano profondamente mutate le condizioni di fatto che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino;

tenuto conto che, come si evince dall'articolo 45, quinto comma della legge n. 352 della legge del 1970, che disciplina il referendum ex articolo 132, secondo comma della Costituzione, il pronunciamento referendario della popolazione interessata può considerarsi sicuramente espressivo della volontà del corpo elettorale dei Comuni interessati per cinque anni, scaduti i quali, qualora la proposta referendaria di distacco non sia approvata questa può essere rinnovata, richiamando gli elettori a pronunciarsi sulla stessa proposta di distacco e di aggregazione ad un'altra regione;

tenuto, altresì, conto che la lunghezza della procedura avviatasi dopo lo svolgimento del referendum nel 2007, anche a causa del forte ritardo con il quale i Consigli regionali delle regioni interessate hanno espresso il loro orientamento, rende oggi incerta l'attuale volontà delle popolazioni interessate;

valutato il possibile mutamento del corpo elettorale, data la naturale evoluzione demografica, economica, politica e culturale dei due territori in questione;

considerato il rinvio in Commissione del testo al fine di approfondire e meglio valutare tutti gli elementi di un provvedimento alquanto

controverso, data la delicatezza insita nella riscrittura dei confini di due Province e due Regioni;

tenuto conto dei contrastanti orientamenti espressi dalle Regioni interessate, in senso favorevole da parte dell'Emilia Romagna (risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa) e in senso contrario da parte della Regione Marche (mozione n. 492, approvata dal Consiglio regionale nel corso della seduta n. 128 del 16 aprile 2019);

considerato il prossimo rinnovo degli organi politici da parte della Regione Marche e che l'approvazione del provvedimento in esame potrebbe avere delle ripercussioni sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini dei comuni interessati;

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

sospendere l'iter del disegno di legge in esame per favorire l'espletamento di una nuova consultazione referendaria dei comuni interessati da tenersi nel più breve tempo possibile, anche in concomitanza con le prossime consultazioni elettorali;

prevedere una rapida approvazione del disegno di legge in esame, qualora dovesse emergere dalle consultazioni referendarie la chiara volontà dei comuni interessati di distaccarsi dalla Regione Marche per aggregarsi alla Regione Emilia-Romagna;

prevedere di integrare la procedura di attuazione dell'articolo 132, secondo comma, con una disciplina legislativa che imponga ai Consigli regionali delle regioni interessate al distacco e all'aggregazione dei termini perentori entro i quali esprimere il proprio orientamento, che consentano la conclusione del procedimento in tempi ragionevoli, tali da assicurare al Parlamento l'attualità e la perdurante validità del pronunciamento referendario delle popolazioni interessate.

Art. 2.

2.701

VERDUCCI

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Il commissario di cui al comma 1 è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno, i presidenti delle regioni Emilia Romagna e Marche, nonché i presidenti delle province di Rimini e Pesaro e Urbino. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario, nonché quelli derivanti dalla procedura di secessione sono a carico della regione Emilia Romagna alla quale i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono aggregati».

2.702

PARRINI

Al comma 2, sostituire le parole: «la regione Marche e la provincia di Rimini,» con le seguenti: «la regione Marche, la provincia di Rimini e la provincia di Pesaro e Urbino».

2.703

PARRINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «anche al fine di individuare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «; il compenso del commissario è stabilito con il decreto di cui al comma 1 ed è a carico del bilancio della regione Emilia Romagna».

2.704

VERDUCCI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, né deroghe ai vincoli stabiliti dalla normativa statale in materia di pareggio di bilancio e armonizzazione dei sistemi contabili».

2.705

VERDUCCI

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le amministrazioni interessate» fino alla fine del periodo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 17

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CON-
NESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 4 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108 (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

indi del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 13,45

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI, PROCURATORI DELLA REPUBBLICA,
AVVOCATI ED ALTRI ESPERTI IN MATERIA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1659 (D.L. 161/2019 INTERCETTAZIONI)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

indi del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,50

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI, PROCURATORI DELLA REPUBBLICA,
AVVOCATI ED ALTRI ESPERTI IN MATERIA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1659 (D.L. 161/2019 INTERCETTAZIONI)*

Plenaria**139^a Seduta***Presidenza del Presidente***OSTELLARI**

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE REFERENTE

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente OSTELLARI ricorda che la relazione è stata già svolta dal relatore Giarrusso nella scorsa seduta e che, conformemente alla decisione ivi assunta, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto stamane due sedute di audizioni, nelle quali sono intervenuti associazioni, procuratori della Repubblica, avvocati ed altri esperti del settore.

Oltre alle considerazioni espresse da ciascuno degli auditi (Francesco Curcio, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza; Giovanna Ollà del Consiglio nazionale forense; Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali accompagnato da Federica Resta e Baldo Meo; Giovanni Melillo, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, accompagnato dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli; Pietro Bogliolo, avvocato; Stefano Aterno, avvocato; Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro; Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina; Bruno Cherchi, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia; Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione italiana della stampa italiana, accompagnato da Tommaso Daquanno; Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia; Fabio Frattini componente della giunta dell'Unione delle camere penali; Fabio Cameirana, Elio Cattaneo e Nicola Salina, imprenditori del settore) in alcuni casi sono state anche prospettate ipotesi emendative, delle quali il relatore e ciascuno dei senatori presenti hanno potuto prendere nota; se del caso, potranno farne oggetto di apposita iniziativa.

Il PRESIDENTE integra le risultanze istruttorie dell'Ufficio di Presidenza con un'informativa supplementare sui principali contenuti degli interventi svoltisi nell'assenza forzata del relatore e di molti altri commissari, dovuta al concomitante inizio dei lavori della Giunta per le elezioni e per le immunità parlamentari.

L'avvocato Frattini, per l'Unione italiana camere penali, ha richiesto una dilatazione dei termini previsti dagli articoli 415-*bis* e 452 per l'ascolto delle intercettazioni da parte dei difensori; occorrerebbe, a dire il vero, anche la dilatazione del termine nell'eventualità del processo ordinario, e non solo nel giudizio abbreviato, per cui le parti in contraddittorio indicherebbero – tra quelle giudicate rilevanti dal solo pubblico ministero – le intercettazioni da inserire nel fascicolo dibattimentale; inoltre, è stata evidenziata l'esigenza di rafforzare il divieto di ascolto dei colloqui tra difensori e assistiti, magari non rivolgendosi solo allo strumento della inutilizzabilità ma addirittura a quello della distruzione, quando non si è provveduto a monte sospendendo l'ascolto nel momento in cui ci si è avveduti della qualità di avvocato di uno degli interlocutori.

Sono stati poi evidenziati, negli ultimi tre interventi, profili applicativi che derivano dalla norma del decreto che prevede il conferimento delle intercettazioni all'archivio riservato delle procure: secondo i dottori Cattaneo, Cameirana e Salina (in rappresentanza di tre aziende che costituiscono la metà della platea imprenditoriale di riferimento) i *server* delle Procure della Repubblica necessitano di supporto di personale qualificato (quanto meno a livello di perito informatico) tuttora assente. Il provvedimento del 5 dicembre 2019 del Direttore dei servizi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della giustizia fissa all'allegato A delle specifiche tecniche che difficilmente possono essere adempiute dal 1° marzo 2020: l'unica modalità che al momento appare possibile è quella del conferimento su DVD e suo inserimento manuale nel *server* della singola procura; in assenza di un procedimento formalizzato – ma anche di risorse informatiche materiali ed umane, attualmente carenti – il meccanismo prefigurato non è assolutamente in grado di garantire l'autenticità, la genuinità e la conformità di quanto prelevato dal *server* dell'impresa rispetto a quanto conferito alla Procura. Lo stesso concetto di genuinità è alquanto opinabile trattandosi, al momento, di dati sottoposti a «normalizzazione» proprio in virtù delle prescrizioni ministeriali: poiché ognuna delle società dispone di un proprio *software*, l'esigenza di uniformare i *files* passa attraverso una loro conversione. Al di là delle ricadute operative (vedasi il rischio di cancellazione dei dati, quando non si è sicuri che il conferito è genuino o conforme) si pone l'esigenza di sostenibilità amministrativa dell'adeguamento delle strutture esistenti: il Governo, nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.), ha assicurato che il termine iniziale di entrata in vigore (1° marzo 2020) basta allo scopo, ma dalla disamina prospettata dalle aziende i rischi appaiono assai più seri; l'intero sistema potrebbe rivelarsi inefficace o quanto meno inidoneo a garantire le esigenze di segretezza sottese alla regolamentazione proposta. Più che un rinvio dell'entrata in vigore (affacciato anche da vari altri soggetti, secondo

cui le procure non dispongono ancora dell'applicazione che rende informatizzato il registro delle intercettazioni – modello 37), il PRESIDENTE conclude che occorrerebbe quindi una previa valutazione d'impatto della nuova disciplina.

Intervengono i senatori GRASSO (*Misto-LeU*) (che invita a sentire il Governo sia sulla proroga richiesta da vari auditi, sia sull'idoneità delle risorse tecnologiche disponibili), PIARULLI (*M5S*) (che conferma l'impressione di manipolabilità dei dati ricavata dalle ultime audizioni), CALIENDO (*FIBP-UDC*) (secondo cui spiegazioni insufficienti del Governo potrebbero portare alla decadenza del decreto), PILLON (*L-SP-PSd'Az*) (che evidenzia come i *test* svolti simulando l'entrata in vigore del nuovo regime non parrebbero rassicuranti) e MIRABELLI (*PD*) (concorde sull'esigenza di ascoltare il Governo), nonché il relatore GIARRUSSO (*M5S*): quest'ultimo ravvisa l'opportunità di preventivare uno slittamento del termine per emendamenti rispetto a quello prefigurato nell'ultimo Ufficio di Presidenza di programmazione dei lavori, fermo restando che è solo dal Governo che possono pervenire le rassicurazioni necessarie per controbilanciare la versione offerta dalle controparti private.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1659 (d.l. 161/2019 – intercettazioni), è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

DIFESA (4^a)

Martedì 4 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza della Vice Presidente
DONNO

Orario: dalle ore 16 alle ore 17

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DEL PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE D'APPELLO E DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152 (DELEGA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ORDINAMENTO MILITARE)

Plenaria

51^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
DONNO

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1418) ORTIS ed altri. – Istituzione della figura dell'orientatore interculturale della difesa
(Discussione e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CASTIELLO (M5S), rilevando che il disegno di legge, si propone, attraverso l'istituzione della figura dell'orien-

tatore interculturale, di migliorare la complessa gestione dei fenomeni migratori (che vedono la Difesa coinvolta in prima linea), per favorire l'integrazione dei migranti nelle comunità di accoglienza.

I compiti della nuova figura saranno molteplici. promuovere la comunicazione tra l'utenza straniera e le istituzioni, agevolare le condizioni di pari opportunità nell'accesso ai servizi e favorire l'inserimento lavorativo dei migranti. La nuova professionalità può inoltre essere impiegata presso organizzazioni, pubbliche e private, nelle quali sono necessarie competenze nell'ambito della mediazione linguistico-culturale.

Il bacino di reclutamento viene quindi individuato nei volontari militari in congedo, che potrebbero così mettere a frutto le capacità acquisite durante la loro vita militare, avendo molti di loro svolto missioni di *peace-keeping* in diversi teatri operativi, spesso proprio nei territori di provenienza dei migranti.

Passando alla disamina dell'articolato, rileva che l'articolo 1 prevede che il Ministro della difesa istituisca appositi corsi di formazioni per orientatore interculturale. A tali corsi potrà partecipare, previa ammissione, il personale di cui agli articoli 697 e 700 del Codice dell'ordinamento militare, collocato nella categoria dei militari in congedo di cui all'articolo 874, comma 1, lettera *c*), in aggiunta a quanto disposto dagli articoli 1013 e seguenti in tema di reinserimento del personale in congedo. Un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, stabilirà poi le modalità di svolgimento del concorso.

L'articolo 2, invece, reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che l'assegnazione del provvedimento alla Commissione difesa lascia presupporre, in capo alla Difesa, delle competenze dirette in materia, che sembrano però più proprie di altri dicasteri. Sotto questo profilo rileva che sarebbe stata più opportuna un'assegnazione in sede consultiva, con contestuale individuazione, come sede di merito, di altra Commissione.

Osserva quindi che sarebbe comunque opportuno effettuare un ciclo di audizione per approfondire le tematiche sottese al provvedimento.

Anche ad avviso del senatore VATTUONE (*PD*) appare opportuno definire un ciclo di audizioni, al fine di ottenere ulteriori elementi conoscitivi.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*), nel concordare sull'opportunità di effettuare delle audizioni, osserva che la figura dell'orientatore interculturale dovrebbe beneficiare di uno specifico riconoscimento. Inoltre, andreb-

bero approfondite eventuali sovrapposizioni con la figura, già esistente, del mediatore culturale, nell'ambito del Ministero dell'interno.

Prende quindi la parola il senatore ORTIS (M5S), primo firmatario del disegno di legge, osservando che il provvedimento darebbe un'importante opportunità di ricollocamento professionale ai militari in congedo. L'utilizzo della nuova figura dell'orientatore culturale sarebbe peraltro discrezionale.

La presidente DONNO, nel rammentare che le assegnazioni dei disegni di legge sono disposti dalla Presidenza del Senato, propone di fissare per giovedì 13 febbraio il termine per far pervenire, da parte dei Gruppi, eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE AL TERZO INCONTRO DEI CAPI DELEGAZIONE DEI PAESI DEL «GROUP MED», IN SENO ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE PESC-PSDC

La presidente DONNO dà conto della propria partecipazione all'incontro in titolo, tenutosi a Nicosia il 21 ed il 22 gennaio scorsi.

Il formato, nato ad Atene nel marzo 2016, riunisce i rappresentanti delle Commissioni esteri e difesa dei parlamenti dell'Europa del Sud, con lo scopo di formare posizioni comuni sui temi di interesse comune e sugli argomenti in discussione in seno alle Conferenze interparlamentari PESC PSDC.

Erano presenti delegazioni di Portogallo, Grecia e Cipro. L'incontro si è articolato in tre sessioni: Sfide nella regione mediterranea; Scambio di opinioni sugli argomenti della prossima Conferenza PESC PSDC di Zagabria; Metodo di lavoro del *GroupMed* ed approvazione delle dichiarazioni finali. Le delegazioni hanno anche visitato il Centro di Coordinamento della Marina militare cipriota, a Larnaca.

La delegazione cipriota ha sottolineato i legami tra i paesi mediterranei e del sud Europa, non solo per storia e cultura ma ora, sempre di più, per le questioni di sicurezza (che poi si riverberano su tutta l'Unione europea). Ha biasimato la postura di alcuni Paesi dell'area, in particolare della Turchia. Ha rilevato le eccellenti relazioni bilaterali di Cipro con tutti i vicini (compresi Israele e Egitto) e la sua partecipazione a tutti i formati dell'area. Ha rilevato anche l'importanza di coordinare le posizioni del gruppo in seno alla Conferenza PESC PSDC. Ha infine sottolineato l'importanza dei temi dell'energia, delle migrazioni, dell'Africa e dei cambiamenti climatici.

La delegazione greca ha sottolineato che Grecia, Italia e Spagna rimangono i Paesi maggiormente interessati dai flussi migratori (anche se

in proporzioni variabili) e che i giacimenti nell'est del Mediterraneo attraggono interessi e possono portare a nuove tensioni, come quelle causate dalle trivellazioni illegali turche nelle acque cipriote. Ha poi ricordato che la presidenza croata si apre in un momento di straordinaria difficoltà per l'Unione europea, a cominciare dalla *Brexit*, ma potrebbe imprimere una svolta al processo di allargamento ai Balcani occidentali (che la Grecia sostiene con forza). Ha ricordato l'importanza del gasdotto East med, chiedendo un maggiore sostegno da parte dell'Italia al progetto.

Come rappresentante della delegazione italiana, precisa quindi di aver sottolineato che la sua presenza, nonostante la campagna elettorale in Italia, evidenzia non solo l'importanza del formato ma intende anche dimostrare una particolare vicinanza a Cipro, nel momento in cui si trova al centro di uno scacchiere di gravi tensioni. L'Italia ha infatti sempre sostenuto con forza che i propri confini sono i confini dell'Unione e dunque il problema dei flussi migratori deve essere affrontato come in problema di tutti. Lo stesso principio vale ovviamente anche per Cipro: i suoi confini sono i confini dell'Unione Europea e le sue acque territoriali sono acque territoriali dell'Unione europea. L'Italia ha poi sostenuto l'adozione delle sanzioni contro la Turchia e vigilerà affinché vengano implementate. L'Italia sostiene senza esitazione Cipro non solo perché ha interessi economici, ma anche e soprattutto perché si tratta di affermare la legalità internazionale.

Sulla difesa comune si è rilevato che, in un momento così difficile per l'integrazione, uno dei settori in cui l'Ue sta procedendo è proprio quello della difesa, storicamente gelosa prerogativa nazionale. Si tratta di un paradosso solo apparente: la difesa comune è una necessità ma anche una sfida, che può portare a una nuova centralità nello scenario globale.

Infine, rammenta di aver ricordato la necessità di un maggior impegno Ue sui temi del disarmo e della non proliferazione, oltre che in tema di intelligenza artificiale, e di aver auspicato una maggiore presenza di parlamentari donne nelle riunioni del gruppo.

I rappresentanti portoghesi hanno quindi ricordato le priorità della nuova Commissione (che contengono molti spunti da approfondire) e hanno riassunto le trattative sul nuovo bilancio 2020-2027 (invocando un impegno comune dei Paesi del gruppo a impedire scelte rinunciarie e al ribasso, come quelle presentate dalla presidenza finlandese). Hanno sottolineato l'esigenza, per i Paesi del sud, di presentare proprie priorità condivise. Hanno peraltro concordato con la delegazione italiana sulla questione Libia. Infine, la delegazione ha ricordato che il Portogallo assumerà la presidenza nel primo semestre del 2021, e tra le priorità ci sarà un grande *focus* sull'Africa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

BILANCIO (5^a)

Martedì 4 febbraio 2020

Plenaria**245^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 9-bis) Valeria VALENTE ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*), anche in qualità di componente della Commissione di inchiesta oggetto del provvedimento in titolo, evidenzia come la proroga abbia l'obiettivo di consentire l'elaborazione di un disegno di legge in materia, volto a rafforzare le misure di contrasto al femminicidio.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1672) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.2 che qualifica come aumenti di capitale le assegnazioni di contributi in conto capitale in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.4. Occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 1.0.1 e 1.0.5. Occorre valutare l'emendamento 1.0.4 riguardante l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risultano comportare maggiori oneri le proposte 2.0.2 e 2.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.4 e 2.0.7.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.0.1 e 1.0.4, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari; concorda, inoltre, con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.4, 2.0.2 e 2.0.9. Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.0.5, che si limita a chiarire la portata applicativa di due disposizioni già vigenti, nonché sulle proposte 2.0.4 e 2.0.7, segnalando che quest'ultima risulta ultronea, essendo diretta a introdurre una previsione già in vigore.

Chiede chiarimenti sull'emendamento 1.0.5 la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), a cui risponde il PRESIDENTE.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare alcuni passaggi della documentazione istruttoria predisposta dagli uffici, ritiene che sarebbero necessari ulteriori approfondimenti sia sui profili finanziari sia sugli aspetti di merito del provvedimento in titolo, anche alla luce delle recenti allarmanti notizie sulle misure cautelari adottate nei confronti dei soggetti che hanno esercitato per molti anni il controllo sulla Banca popolare di Bari.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), sulla base degli elementi forniti dal Governo, propone il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.4, 1.0.1, 1.0.4, 2.0.2 e 2.0.9.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La proposta di parere è, quindi, messa ai voti e approvata.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore MANCA (PD), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo: viene confermato, in relazione all'articolo 3, comma 3, che l'avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Ministero dell'università e della ricerca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; vengono fornite rassicurazioni, con riguardo all'articolo 3, comma 4, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente; nel presupposto dell'adeguatezza, in relazione all'articolo 1, delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 2, sarebbe opportuno – nel dare atto della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'incremento complessivo di due uffici dirigenziali di livello generale – disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico "di fatto" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di una valutazione d'insieme dell'incidenza della riforma sull'Amministrazione.».

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il RELATORE richiama, quindi, sinteticamente i rilievi avanzati in relazione agli emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso contrario, giacché comportano maggiori oneri, sulle proposte 2.3 e 2.4, mentre non ha osservazioni, per i profili di competenza, sull'emendamento 2.5.

Concorda quindi con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.12 e 3.3, chiedendo invece di disporre l'accantonamento dell'emendamento 2.13, sul quale sono in corso approfondimenti istruttori.

Si pronuncia poi in senso contrario sulla proposta 4.1, in mancanza della relazione tecnica, condividendo inoltre la valutazione del relatore sull'onerosità dell'emendamento 5.1.

Formula infine un giudizio contrario sulla proposta 2.1, non segnalata dal relatore, in assenza di una relazione tecnica che dimostri come gli ulteriori compiti ivi previsti possano essere svolti senza aggravii per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 2.13.

Il relatore MANCA (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, avanza la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.12, 3.3, 4.1 e 5.1.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 2.13, sulla quale l'esame resta sospeso.».

Non essendovi richieste di intervento, la proposta è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore MANCA (PD), sulla base delle note messe precedentemente a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi contenuti nella nota del Ministero della Giustizia messa a disposizione della Commissione, nella quale: viene fornita integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica con la specificazione delle risorse complessivamente stanziare per il bilancio 2020-2022, in particolare con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Mini-

stero della Giustizia, U.d.V, 1.2 – Giustizia civile e penale – CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" – Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" – capitolo 1501, che reca uno stanziamento complessivo di euro 47.993.808 per l'anno 2020 e di euro 42.993.808 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 271.293.618 per l'anno 2020, di euro 138.875.040 per l'anno 2021 e di euro 107.371.036 per l'anno 2022. Si specifica, inoltre, che i piani gestionali iscritti nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, interessati al finanziamento dagli interventi previsti dal presente provvedimento, risultano il piano gestionale 1 del capitolo 1501 (che reca uno stanziamento di euro 47.993.808 per l'anno 2020) e il piano gestionale 8 del capitolo 7203 (che reca uno stanziamento di euro 238.169.185 per l'anno 2020), destinati rispettivamente alle spese per la gestione ed il funzionamento dei sistemi informatici e alle spese di investimento per lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; si conferma la sostenibilità degli adeguamenti delle strumentazioni informatiche e dei locali degli uffici giudiziari a supporto delle innovazioni normative in materia di intercettazioni, anche in una ottica temporale pluriennale, e indispensabili a garantire il riordino dal 1° marzo 2020; in tema di mutata disciplina della custodia e della vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni, si evidenzia che non si prevedono modificazioni rilevanti sulla riorganizzazione degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le procure né ricadute negative sulle connesse attività lavorative, considerato che le attuali dotazioni di personale dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia adibite a tali funzioni risultano congrue; si conferma, con riguardo all'articolo 2, comma 8, che la decorrenza della vigenza delle disposizioni dell'articolo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020 non comporta implicazioni in termini strutturali e organizzativi necessari per la loro attuazione, rilevando ai soli fini ordinamentali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta appena formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1171-A) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 4 modificato dalla Commissione di merito, che occorre chiedere conferma

della correttezza dell'aggiornamento della decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma che dalla modifica apportata al provvedimento dalla Commissione di merito non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è messo ai voti e approvato.

(1239) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) *Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997*; b) *Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare opportuno un chiarimento sull'ambito applicativo della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, al fine di escluderne l'applicazione a Paesi esterni al Consiglio d'Europa. Risulta, inoltre, necessario acquisire ulteriori elementi informativi sulla correttezza della quantificazione degli oneri connessi al trasferimento dei detenuti, al fine di assicurare che il metodo di calcolo utilizzato – calibrato sulla Turchia – sia adeguato a far fronte agli eventuali oneri di maggiore entità. Occorre valutare, poi, l'aggiornamento all'annualità 2020 e al triennio 2020-2022 della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura di cui all'articolo 3, comma 1. Infine, occorre valutare l'espunzione del comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'attivazione della clausola di monitoraggio degli oneri non richiede un'espressa autorizzazione, essendo prevista in via generale dalla legge di contabilità a fronte di oneri costruiti come previsione di spesa.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in attesa di acquisire le necessarie informazioni da parte dei dicasteri interessati, si riserva di fornire risposta alle questioni sollevate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1492) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COMINCINI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti forniti

dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1506) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta del relatore.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, dal momento che non è accettabile la cooperazione con Paesi che negano la libertà religiosa e applicano contro i cristiani pene gravissime.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1507) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(727) Giulia LUPO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, fermo restando che le previsioni normative ivi recate, nell'ipotesi di oneri non compensati, sono comunque destinate a trovare copertura in sede di adozione dei decreti delegati, risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventuale onerosità dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), che prevede misure di incentivazione per la creazione di sistemi aeroportuali coordinati, lettera *g*), sulla ridefinizione del sistema sanzionatorio con riferimento ai procedimenti di irrogazione e di riscossione degli incentivi, e lettera *s*), sul riconoscimento del carattere usurante delle mansioni del personale navigante del trasporto aereo.

Per quanto riguarda le proposte emendative, rileva la necessità di valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, gli emendamenti che incidono sui criteri di delega sopra segnalati, ossia 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.82, 1.83 e 1.84. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva, in attesa dei dovuti approfondimenti istruttori, di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore COMINCINI (*IV-PSI*) richiama brevemente le questioni sollevate sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta in primo luogo che, come precisato dall'articolo 4 del disegno di legge, dalle disposizioni dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione della previsione di cui all'articolo 2.1, *d*), alle cui

spese si provvede secondo quanto indicato nell'articolo 3 del disegno di legge stesso; il comma 3 dell'articolo 3 dell'Accordo statuisce infatti che tutte le attività condotte in esecuzione dello stesso saranno subordinate alle disponibilità di fondi delle Parti.

In secondo luogo, con riguardo alle attività di cooperazione nel campo dei materiali per la difesa di cui all'articolo 6, ribadisce che esse costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con la Mongolia, pertanto ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa.

Infine, concorda sulla proposta del relatore di riformulare l'articolo 3 del provvedimento in titolo.

Il relatore COMINCINI (*IV-PSI*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede se il Governo sia in grado di fornire quanto richiesto dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO risponde che non risulta ancora predisposto, da parte del Ministero interessato, l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (n. 137)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), nel comunicare che sono pervenuti sia l'intesa della Conferenza unificata che il parere del Consiglio di Stato,

propone sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si pronuncia in senso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), richiamando quanto riportato dalla rappresentante del Governo nell'ultima seduta, sulla base di alcune informazioni acquisite da esponenti del precedente Governo in ordine allo stato dell'istruttoria condotta dal Ministero della salute, reputa che i ritardi e le dilazioni nell'esame del provvedimento siano da attribuire, più che alla sua complessità tecnica, a una diversa valutazione politica dell'attuale Governo sulle questioni oggetto del disegno di legge.

Riafferma quindi l'esigenza di proseguire e concludere l'*iter* d'esame, prospettando altrimenti iniziative volte a richiamare l'attenzione sul tema.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA precisa che si è ancora in attesa degli elementi istruttori non solo dal Ministero della salute, ma anche dai Ministeri del lavoro e dell'istruzione, ribadendo come sia la Presidenza del Consiglio che il Ministero dell'economia e delle finanze abbiano sollecitato al riguardo i dicasteri interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita nuovamente il Governo a fornire riscontro ai rilievi concernenti i profili finanziari del provvedimento in titolo, la cui rilevanza appare oggi ancor più significativa alla luce dei problemi di salute pubblica posti dalla diffusione del cosiddetto «coronavirus».

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il Ministero della salute ha trasmesso in ordine al provvedimento una relazione tecnica, sulla quale la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto chiarimenti e avanzato rilievi e osservazioni: si è pertanto in attesa di una riformulazione della relazione tecnica da parte del dicastero competente.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'esigenza che si arrivi comunque ad una definizione dell'esame, prendendo eventualmente atto della incapacità del Governo di rispondere alle questioni poste dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 4 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
136^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il PRESIDENTE dà conto del parere formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul provvedimento in titolo, nonché di quello formulato dalla 14^a Commissione sul provvedimento in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*), dopo aver presentato un testo corretto dell'emendamento 4.101, pubblicato in allegato, propone di rinviare il seguito dell'esame alle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Vito Cozzoli a Presidente del Consiglio di amministrazione della società «Sport e Salute Spa» (n. 43)

(Parere al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Esame. Parere favorevole)

La relatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) illustra la proposta di nomina in titolo e propone di esprimersi favorevolmente.

Il senatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la contestualità dell'audizione del ministro Spadafora sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport, svolta nella mattina in sede congiunta con la VII Commissione della Camera dei deputati, e dell'esame della proposta di nomina in titolo, auspicando che sia il segnale di una ripresa delle iniziative nel settore dello sport e ricordando, in particolare, l'importanza di adottare i decreti attuativi della delega conferita al Governo con l'approvazione del disegno di legge n. 1372. A nome del proprio Gruppo dichiara che non sussistono ragioni per non procedere nella seduta odierna con la votazione sulla proposta di nomina n. 43, riservandosi di esprimere una valutazione sul Presidente di «Sport e salute Spa», ove nominato, alla luce del suo operato e preannunciando la richiesta di una audizione per l'illustrazione delle linee programmatiche del suo mandato.

La senatrice IORI (*PD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di nomina, sottolineando le competenze giuridiche, scientifiche e culturali, nonché la solida esperienza maturata dal candidato proposto dal Governo, il cui *curriculum* considera degno di grande apprezzamento. Condivide la proposta avanzata dal senatore Barbaro di svolgere una sua audizione, dopo la nomina, sulle linee programmatiche del suo incarico.

Il senatore MOLES (*FIBP-UDC*) si unisce al senatore Barbaro nel sottolineare la contestualità dell'odierna audizione del ministro Spadafora sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport e dell'esame della proposta di nomina in titolo, rimarcando come «Sport e salute SpA» sia un organismo fondamentale per l'attuazione delle politiche in materia di sport. Dichiarò la disponibilità del suo Gruppo a procedere nella seduta odierna con la votazione sulla proposta di nomina n. 43, auspicando che il Presidente della società, che ha un *curriculum* di grande rilievo, intervenga in audizione dinanzi alla Commissione, dopo la nomina, per illustrare gli indirizzi del suo programma.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) interviene per manifestare il giudizio molto positivo sul *curriculum* del candidato, dichiarando quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di nomina.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori: Luisa ANGRISANI (*M5S*) (in sostituzione della senatrice De Lucia), BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), Lucia BORGONZONI (*L-SP-PSd'Az*), CANGINI (*FIBP-UDC*), Margherita CORRADO (*M5S*), Bianca Laura GRANATO (*M5S*), IANNONE (*FdI*), Vanna IORI (*PD*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MARILOTTI (*M5S*), MOLES (*FIBP-UDC*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), Loredana RUSSO (*M5S*), SACCONI (*FIBP-UDC*) (in sostituzione della senatrice Alderisi), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), Daniela SBROLLINI (*IV-PSI*), Orietta VANIN (*M5S*) e VERDUCCI (*PD*).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 18 voti favorevoli e uno contrario.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione – Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM (2018) 321 definitivo)

Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM (2018) 322 definitivo)

Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2018) 323 definitivo)

(Osservazioni alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) illustra per quanto di competenza gli atti in titolo. Ricorda in primo luogo che, a maggio 2018, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte relative al nuovo Quadro fi-

nanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; il nuovo bilancio entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. I principi ispiratori che la Commissione europea ha seguito nella predisposizione del nuovo Quadro finanziario pluriennale vengono elencati nella comunicazione (COM (2018) 321): in linea generale, la Commissione propone un aumento dei finanziamenti attuali nei settori prioritari, specialmente – per quanto di competenza – nella ricerca, nella innovazione e nei giovani.

Riferisce quindi sull'architettura complessiva del nuovo bilancio pluriennale, segnalando, tra i settori prioritari, quello intitolato «Mercato unico, innovazione e agenda digitale»: nel suo ambito sono compresi i settori «Ricerca e innovazione», con uno stanziamento complessivo di 114,8 miliardi di euro, ripartiti tra Orizzonte Europa, con 97,6 miliardi di dotazione; Euratom per la ricerca e la formazione; ITER, reattore term nucleare sperimentale internazionale, con lo scopo di utilizzare la fusione come fonte di energia, con 6 miliardi di finanziamento; Spazio, con il Programma spaziale europeo. Passa poi al settore prioritario «Coesione e valori», al cui interno – per quanto di interesse – opera il settore «Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori», con il Fondo sociale europeo +, Erasmus +, la cui dotazione viene raddoppiata, raggiungendo un totale di 30 miliardi di euro, il Corpo europeo di solidarietà (1,26 miliardi di euro, anche in questo caso con un sensibile aumento dei fondi), Giustizia, diritti e valori ed Europa creativa che include al suo interno MEDIA, con l'obiettivo di promuovere la cultura e i valori europei in chiave identitaria. Segnala infine che nell'ambito del settore prioritario «Pubblica amministrazione europea» sono presenti le voci di bilancio relative, fra l'altro, alle scuole europee.

Illustra poi la proposta di regolamento sul QFP (COM (2018) 322) che si compone di 24 articoli recanti requisiti tecnici e strumenti specifici di azione; la Commissione europea propone un massimale di impegni di 1.134,6 miliardi di euro a prezzi costanti del 2018 e un massimale per i pagamenti pari a 1.104,8 miliardi di euro a prezzi costanti del 2018.

La proposta di accordo interistituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulla disciplina di bilancio (COM (2018) 323) ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e si compone di tre parti; nella terza, relativa alla sana gestione finanziaria, si sancisce che la Commissione europea è tenuta a trasmettere una programmazione finanziaria completa, strutturata per rubrica, settore e linea di bilancio, distinguendo la legislazione in vigore e le proposte legislative pendenti; si prevede inoltre un'apposita procedura per l'istituzione di nuove agenzie e scuole europee per quanto riguarda la incidenza sul bilancio generale dell'Unione.

Nei mesi di maggio e giugno 2018 la Commissione europea ha quindi proceduto a presentare le proposte legislative relative ai programmi cui sarà demandata la concreta implementazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale. Tra queste, segnala la proposta di regolamento «Orizzonte Europa», programma quadro di ricerca e innovazione, che ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (COM (2018) 435). Il pro-

gramma avrà una dotazione finanziaria pari a 97,6 miliardi, a fronte dei 75 miliardi circa del programma 2014-2020, diventando pertanto il programma di finanziamento della scienza e dell'innovazione più rilevante. Sottolinea come nella Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, il Governo abbia espresso una valutazione positiva della proposta, specie per l'introduzione, rispetto all'attuale programma *Horizon 2020*, di «elementi di maggior connessione tra la ricerca, l'innovazione e la competitività industriale che, auspicabilmente, dovrebbero accrescere anche gli investimenti privati in ricerca e sviluppo». Il Governo sottolinea però come siano auspicabili «maggiori dotazioni a disposizione delle università e degli enti pubblici di ricerca, in modo che i finanziamenti europei contribuiscano ad accrescere, su base competitiva, i fondi di un sistema ancora sottofinanziato rispetto alle medie internazionali».

Si sofferma quindi sulla Proposta di regolamento che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (COM (2018) 447), con l'obiettivo di unificare in un programma altamente integrato tutte le attività dell'UE in questo settore strategico (in particolare i programmi Galileo, EGNOS, Copernicus e SST), e fornire un quadro coerente per gli investimenti futuri, offrendo più visibilità e flessibilità. La dotazione complessiva per il 2021-2027 dovrebbe ammontare a 16 miliardi di euro, di cui 9,7 per Galileo ed EGNOS e 5,8 per Copernicus. Cita poi la Proposta di regolamento concernente Erasmus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM (2018) 367), con una dotazione di 30 miliardi di euro – raddoppiata, dunque, rispetto al QFP 2014-2020. Il Governo, nel guardare con soddisfazione al raddoppiamento dei fondi destinati a Erasmus +, ha sottolineato tra l'altro che, «volendo rafforzare la componente "giovani", il nuovo programma dovrà concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani che beneficiano di minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare». Cita quindi la Proposta di regolamento relativo al programma «Europa creativa» (COM (2018) 366), che persegue l'obiettivo di promuovere la cultura e i valori europei che contribuiscono a formare l'identità dell'Unione: il nuovo programma dovrebbe consentire una maggior responsabilizzazione dei cittadini attraverso la promozione e la tutela dei diritti e dei valori fondamentali, nonché la creazione di opportunità di impegno e partecipazione democratica al confronto politico e nella società civile. Esso comprenderà inoltre un'importante sezione MEDIA, dotata di fondi per promuovere ulteriormente il cinema europeo e i settori creativi e audiovisivi in generale. Nella propria Relazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234 del 2012, il Governo ha espresso una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali della proposta, rilevando però come il *budget*, ancorché in crescita rispetto alla programmazione attuale, non soddisfi pienamente le esigenze, in particolare del settore audiovisivo, ritenendo che «lo stanziamento destinato a MEDIA», in particolare, resti «insuffi-

ciente alle esigenze e obbliga a rigettare proposte con punteggi molto alti, potenzialmente utili al settore».

Riferisce, infine, sullo stato dei negoziati in sede di Consiglio nonché sulla posizione espressa dal Parlamento europeo, che a novembre 2018 ha segnalato la necessità di raddoppiare le risorse per affrontare la disoccupazione giovanile e triplicare le risorse per Erasmus +.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GRANATO (M5S) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato n. 244, in materia di Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione; in qualità di relatrice per quella procedura, propone di concludere l'esame dell'affare assegnato, preannunciando la presentazione di una proposta di risoluzione che potrebbe essere esaminata nella seduta di giovedì.

Concorda la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute della Commissione della settimana corrente è integrato con l'esame dell'affare assegnato n. 244 (Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1664
(al testo del decreto-legge)**

Art. 4.

4.101 (testo corretto)

LA RELATRICE

*Al comma 12, sostituire le parole: «regolarità amministrativo» con le
seguenti: «regolarità amministrativa».*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 4 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 135

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 215
(PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO E TOSSICOLOGICI
DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 136

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL
MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DI-
SEGNO DI LEGGE N. 1583 (TRASPARENZA DELLE PRATICHE COMMERCIALI
DELLA FILIERA AGRUMICOLA)*

Plenaria**94^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI comunica che sono stati presentati 118 emendamenti e un ordine del giorno riferiti al testo unificato (pubblicati in allegato).

Considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto lo scorso venerdì 31 gennaio, propone di rinviare a una successiva seduta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI comunica che sono stati presentati 68 emendamenti e due ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto lo scorso venerdì 31 gennaio, propone di rinviare a una successiva seduta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Fattori ha presentato una nuova proposta di risoluzione.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di posticipare il seguito dell'esame in quanto è in corso un approfondimento sui contenuti della proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) sollecita al Governo la risposta all'interrogazione n. 3-01259 sui ritardi nei pagamenti a copertura delle polizze assicurative agli agricoltori da parte di Agea, di cui chiede una rapida calendarizzazione.

Il senatore TARICCO (*PD*), in relazione all'esame del disegno di legge n. 1373 concernente la limitazione alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e il divieto di aste a doppio ribasso, chiede se sia possibile essere affiancato in qualità di relatore dalla senatrice Fattori che si è già occupata in passato di tali tematiche.

Il presidente VALLARDI ritiene condivisibile la proposta del senatore Taricco, che sarà comunque affrontata nel prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1583 (trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola), di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), svolta in data odierna, è stata consegnata la documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,45.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COM-
MISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 810, 918, 933**

G/810-918-933NT/1/9

BERUTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo»,

premessi che:

alcuni professori del dipartimento per l'Economia e l'impresa (Dissei) e del dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (Disit) dell'Università del Piemonte Orientale, raccogliendo un appello dei sindaci dei piccoli comuni dell'Alto Monferrato, hanno messo elaborato un progetto finalizzato alla tracciabilità analitica del prodotto e all'eliminazione dei dubbi circa la provenienza del tartufo;

grazie a questo studio, potrebbe essere possibile individuare la provenienza certa del territorio del prodotto, e tutto ciò attraverso la creazione di una banca dati del DNA dei tartufi e l'analisi di microelementi chimici caratteristici delle tartufaie naturali della zona di raccolta;

tale innovazione consentirebbe una tracciabilità definita che gioverebbe sia ai consumatori che conoscerebbero l'esatta provenienza del prodotto che alle aziende oneste contro potenziali truffe;

la tracciabilità del prodotto consentirebbe anche di rilanciare il turismo di settore nei territori di produzione del tartufo,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a incentivare ricerche scientifiche finalizzate allo studio del DNA del tartufo.

Art. 1.**1.1**

MOLLAME, ABATE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) la promozione del tartufo italiano di qualità;»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dal punto di vista ambientale, sociale ed economico,» inserire le seguenti: «a promuovere il tartufo italiano di qualità.»

1.2

LONARDO, BERUTTI, CALIGIURI, SERAFINI, BATTISTONI

Al comma 1 dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) la promozione del tartufo italiano di qualità;».

1.3

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«g) tutela e valorizzazione della produzione di tartufi freschi e trasformati a livello nazionale».

1.4

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 2, sostituire le parole: «culturale, socioeconomico ed ambientale» con le seguenti: «ambientale, economico e socio-culturale.»

1.5

MOLLAME, ABATE

Al comma 2, dopo la parola: «cane» inserire le seguenti: «da tartufo».

1.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 4, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e Bolzano".

Art. 2.**2.1**

TARICCO, BITI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) cane da tartufo: cane da lavoro addestrato alla cerca del tartufo;»

2.2

TARICCO, BITI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola: «tartufaio» inserire la seguente: «cavatore»;

b) alla lettera g) sopprimere le parole: «corpi fruttiferi dei»;

c) alla lettera h), sopprimere la parola: «convertibile».

2.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: «o dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 3.

3.1

MOLLAME, ABATE

Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.2

BERUTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il piano di filiera individua altresì gli interventi volti a incentivare la ricerca scientifica finalizzata allo studio del DNA del Tartufo per certificarne la sua autenticità.»

Art. 4.

4.1

LA PIETRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Tavolo tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. I componenti del tavolo durano in carica tre anni.

2. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo, di cui al comma precedente, è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, delle Organizzazioni professionali agricole, delle Federazioni e Associazioni Nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle Organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo,

dei Collegi e degli Ordini professionali agricoli, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle Università competenti per il settore.»

4.2

MOLLAME, ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo la parola:* «forestali» *inserire le seguenti:* «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

2) *sostituire le parole:* «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.» *con le seguenti:* «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell’indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, nonché di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.»;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, del Ministero della salute, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle federazioni e associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, di enti operanti nel campo del turismo, dei collegi e degli ordini professionali agricoli, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti. I rappresentanti di cui al precedente periodo durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

1-ter. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque deno-

minati. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

1-quinquies. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico competenti per le materie economiche e statistiche, non facenti parti dell'Osservatorio di cui al comma *1-sexies*. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

1-sexies. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

1-septies. Gli esperti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano gli enti di ricerca e le Università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

1-octies. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito anche l'Osservatorio permanente sulla qualità del tartufo, con il compito di promuovere il riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) delle specificità tartufigene territoriali nonché di promuovere le attività di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.

1-nonies. Gli esperti dell'Osservatorio permanente sulla qualità del tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano gli enti operanti nel campo agroalimentare, della ricerca e del turismo. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

1-decies. In caso di necessità, la composizione dei suddetti Osservatori può essere integrata da esperti esterni al Tavolo tecnico. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente.»

4.3

MOLLAME, ABATE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «forestali» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) sostituire le parole: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.» con le seguenti: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, nonché di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.».

4.4

TARICCO, BITI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 definisce la composizione e le modalità di nomina ogni 3 anni del Tavolo tecnico, prevedendo il coinvolgimento anche delle associazioni nazionali di cercatori di tartufi, e la possibilità di avvalersi di un Osservatorio economico e di un Osservatorio scientifico. Ai partecipanti al Tavolo e agli Osservatori non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'attuazione del presente comma non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-ter. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mediante le risorse umane assegnate a legislazione vigente.»

4.5

LONARDO, BERUTTI, CALIGIURI, SERAFINI, BATTISTONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 svolge anche compiti di promozione e valorizzazione turistica mirata e coordinata del tartufo italiano tutto l'anno.».

Art. 5.**5.1**

MOLLAME, ABATE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del piano di filiera di cui all'articolo 3».

5.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 1, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e province autonome»;*

c) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

d) *al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «delle province autonome».*

5.3

LA PIETRA

Al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni professionali agricole», inserire le seguenti: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

5.4

MAGORNO

Al comma 1, dopo le parole «organizzazioni professionali agricole» inserire le seguenti: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

5.5

BATTISTONI, CALIGIURI

Al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni professionali agricole», inserire le seguenti: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

5.6

TARICCO, BITI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il piano di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di cui all'articolo 13, con l'obiettivo di conferire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la funzione di guida del bosco e di curatore dell'equilibrio naturale;».

5.7

MAGORNO

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da: «L'estensione massima» fino a «superiore i 3 ettari» sono soppresse;

b) le parole: «500 metri» sono sostituite dalle seguenti: «30 metri».

5.8

TARICCO, BITI

Al comma 3, sostituire le parole: «distanza massima» con le parole: «distanza minima».

5.9

MOLLAME, ABATE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «distanza massima» con le seguenti: «distanza minima».

5.10

TARICCO, BITI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel piano regionale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono previste per gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice, società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata o ditta individuale, e per i coltivatori diretti, nonché per le gestioni consortili su terreni in proprietà o con contratti d'affitto regolarmente registrati, ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale, deroghe alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 al riconoscimento di tartufaia naturale controllata. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio provvedimento, nel rispetto del quanto disposto dal decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9, ne definiscono condizioni e modalità.»

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie controllate, nonché le modalità di tabellazione».

5.11

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Solo gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e i coltivatori diretti possono avanzare una o più istanze di riconoscimento di tartufaia controllata, diversamente da quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.»

5.12

MOLLAME, ABATE

Al comma 4, sostituire le parole: «società semplice o ditta individuale,» con le seguenti: «società semplice, ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata,».

5.13

BATTISTONI, CALIGIURI

Al comma 4, dopo le parole: «e coltivatori diretti», inserire le seguenti: «nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata.».

5.14

LA PIETRA

Al comma 4, dopo le parole: «e coltivatori diretti», inserire le seguenti: «nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata.».

5.15

MAGORNO

Al comma 4, dopo le parole: «e coltivatori diretti» inserire le seguenti: «nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata.».

Art. 6.**6.1**

MOLLAME, ABATE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sopprimere le parole: «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna)»;*

b) *alla lettera b), sopprimere le parole: «(o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto)».*

6.2

MAGORNO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

i. *Alla lettera a) le parole: «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna)» sono soppresse;*

ii. *Alla lettera b) le parole: «(o anche tartufo nero di Norcia e di Spoleto)» sono soppresse.*

6.3

TARICCO, BITI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «tartufo banco di Acqualagna» con le seguenti: «tartufo bianco di Acqualagna»;*

b) *alle lettere d), e) e f), sostituire la parola: «varietà» con la parola: «forma»;*

c) *ovunque ricorra, sostituire la parola: «Vitt.» con la seguente: «Vittad.».*

6.4

MOLLAME, ABATE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le denominazioni volgari "tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna" di cui al comma 1, lettera a), e "tartufo nero di Norcia o di Spoleto" di cui al comma 1, lettera b), non costituiscono denominazioni legali di vendita.».

Art. 7.**7.1**

LA PIETRA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «nei boschi», inserire le seguenti: «non coltivati»; sopprimere le parole «e lungo i corsi d'acqua».

7.2

MOLLAME, ABATE

Al comma 1 sostituire le parole: «nei terreni non coltivati,» con le seguenti: «nei terreni abbandonati o incolti, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,».

7.3

LA PIETRA

Al comma 1, sostituire le parole: «non coltivati,» con le seguenti: «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso,».

7.4

BATTISTONI, CALIGIURI

Al comma 1, sostituire le parole: «non coltivati» con le seguenti: «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso».

7.5

MAGORNO

Al comma 1, le parole: «non coltivati» sono sostituite dalle seguenti: «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso».

7.6

TARICCO, BITI

Al comma 1, sostituire le parole: «, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua» con le seguenti: «e nelle aree demaniali».

7.7

MOLLAME, ABATE

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate.»;

b) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «tartufaia naturale controllata» *aggiungere le seguenti:* «o della tartufaia coltivata»;

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* «tartufaia naturale controllata» *aggiungere le seguenti:* «o della tartufaia coltivata»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: «apporte le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di».

7.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «o provincia autonoma»;b) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano.».**7.9**

TARICCO, BITI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro».

7.10

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

Sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 6, sostituire le parole:* «delle norme vigenti», *con le seguenti:* «della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e successive modificazioni ed integrazioni»;

2) *al comma 7, aggiungere in fine, le seguenti parole: «se svolte nei fondi in conduzione».*

7.11

MAGORNO

Al comma 7, le parole: «Le attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi» sono sostituite dalle seguenti: «Le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi».

7.12

LA PIETRA

Al comma 7, dopo le parole: «ai fini turistico-ricreativi», inserire le seguenti: «, esercitate dagli imprenditori agricoli».

Art. 8.

8.1

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La tabellazione è sempre obbligatoria qualora la tartufaia coltivata sia in prossimità di terreni boschivi o possa confondersi con un bosco».

8.2

TARICCO, BITI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufige controllate, nonché le modalità di tabellazione».

8.3

LA PIETRA

Al comma 2, dopo le parole: «di revoca delle tartufige controllate», inserire le seguenti: «, la durata del riconoscimento».

Art. 9.

9.1

LA PIETRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure per il rilascio e per la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufiga naturale controllata, nonché la durata dello stesso riconoscimento».

9.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano».

9.3

TARICCO, BITI

Al comma 2, sostituire le parole: «devono avere durata massima di 5 anni» con le seguenti: «hanno una durata di 5 anni rinnovabile».

9.4

MOLLAME, ABATE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano di gestione deve prevedere una percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia, nel rispetto di quanto stabilito nel piano regionale del tartufo di riferimento».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) provvedono a definire i requisiti minimi dei piani di gestione di cui all'articolo 9, anche con riferimento alla indicazione della percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia naturale controllata;».

9.5

TARICCO, BITI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie controllate, nonché le modalità di tabellazione».

Art. 10.**10.1**

MOLLAME, ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta di tartufi nelle tartufaie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e h), per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le tartufaie naturali controllate gestite dai consorzi, se contigue, non superano l'estensione di 15 ettari.».

10.2

LA PIETRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale.».

10.3

DE BONIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale.».

10.4

BATTISTONI, CALIGIURI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale.».

10.5

MAGORNO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufoie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale».

Art. 11.**11.1**

LA PIETRA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma primo:

a) *dopo le parole: «nei boschi», inserire le seguenti: «non coltivati»;*

b) *sopprimere le parole «e lungo i corsi d'acqua»;*

sopprimere il comma ottavo.

11.2

TARICCO, BITI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e lungo i corsi d'acqua»

11.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

c) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».*

11.4

MAGORNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nelle tartufiglie controllate e coltivate il diritto di ricerca e raccolta è riservato al tartufigliere, ai coadiuvanti membri della propria famiglia e ai lavoratori regolarmente assunti per la coltivazione del fondo».

Art. 12.

12.1

TARICCO, BITI

Al comma 1, dopo la parola: «chiamato» inserire la seguente: «zap-pino,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «L'elenco completo delle tipologie di attrezzi utilizzabili è in ogni caso definito dalle regioni e province autonome nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).»

12.2

TARICCO, BITI

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «qualora lo si ritenga opportuno e, comunque,».

12.3

TARICCO, BITI

Sopprimere il comma 5.

12.4

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

*Apportare le seguenti modifiche:*1) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Sono considerati tartufai hobbisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13 e sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22. I tartufai hobbisti sono soggetti a limiti di raccolta stabiliti in 400 g di tartufo e, qualora si tratti di tartufo bianco, tale limite si abbassa a 100 g. Si considera entro i predetti limiti l'ultimo tartufo raccolto, qualunque peso abbia»;

2) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Sono considerati tartufai commerciali occasionali coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22 ed hanno versato il sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. I tartufai commerciali occasionali non hanno limitazioni alla raccolta.»;

3) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«7. Sono considerati tartufai professionisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22 e sono titolari di partita IVA, la cui attività ricade nella categoria ATECO 02.30. I tartufai professionisti non hanno limitazioni alla raccolta.

8. I tartufai commerciali occasionali ed i tartufai professionisti devono esibire, a richiesta, rispettivamente: la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 oppure il certificato di attribuzione del numero di partita IVA oppure la visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio.».

12.5

LA PIETRA

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto dall'articolo 22 della presente legge, possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 300 grammi. Non vi sono limitazioni di peso per un singolo tartufo».

12.6

MOLLAME, ABATE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le limitazioni espresse in grammi di cui al comma 5 non si applicano ai casi in cui il peso, in misura superiore, sia riferibile ad un unico tartufo.».

12.7

DE BONIS

*Sopprimere il comma 6.***12.8**

BATTISTONI, CALIGIURI

*Sopprimere il comma 6.***12.9**

MAGORNO

*Sopprimere il comma 6.***12.10**

LA PIETRA

*Sopprimere il comma 6.***12.11**

TARICCO, BITI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. I tartufai professionali ed i raccoglitori in via occasionale di tartufi in regola con il pagamento del contributo ambientale di cui all'articolo 22, non sono soggetti a limitazioni quantitative nella raccolta.

6-bis. I tartufai professionali ed i raccoglitori occasionali, oltre alla ricevuta ambientale, devono esibire rispettivamente: i primi, il certificato di attribuzione del numero di partita iva oppure la visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio; i secondi la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 692-697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 13.

13.1

LA PIETRA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma primo dopo le parole: «raccolta del tartufo deve», inserire le seguenti: «frequentare un apposito corso di formazione e»;

dopo il comma primo inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione, di cui al precedente comma, istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore dei soggetti che si sottoporranno all'esame, ma anche degli operatori ai vari livelli della filiera.».

13.2

MAGORNO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole: «tartufo deve», inserire le seguenti: «frequentare un apposito corso e»;*

b) *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione che sono istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare

le conoscenze nel settore sia dei soggetti che si sottopongono all'esame, sia degli operatori ai vari livelli della filiera».

13.3

TARICCO, BITI

Al comma 1, dopo le parole: «deve sottoporsi» inserire le seguenti «, previo propedeutico corso di formazione».

13.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».*

13.5

MOLLAME, ABATE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) la cultura e la conoscenza del tartufo inteso come sentinella dell'ecosistema;»

b-ter) i principi di gastronomia sull'utilizzo dei tartufi;

b-quater) la botanica e il riconoscimento degli ecosistemi del bosco;

b-quinquies) la micologia;

b-sexies) i doveri e le responsabilità, anche di tipo etico ed ambientale, del tartufaio o del raccoglitore di tartufo, quale custode del bosco e protettore degli ambienti tartufigeni;».

13.6

LONARDO, BERUTTI, CALIGIURI, SERAFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È fatto obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale di almeno sei ore per integrare conoscenze di base di:

- a) botanica e riconoscimento degli ecosistemi del bosco;
- b) micologia;
- c) eticità del tartufo e sua narrazione;
- d) conoscenza ed utilizzo dei tartufi in cucina;

per ottenere la qualifica professionale di Custode del bosco e l'iscrizione in apposito albo professionale che verrà istituito con apposito provvedimento».

13.7

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il registro dei "Custodi dei boschi da tartufo" e le relative modalità di abilitazione. Tale figura professionale ha il ruolo di diffondere la cultura della gestione attiva dei boschi per la salvaguardia del tartufo in ambiente naturale».

Art. 14.**14.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 15.**15.1**

TARICCO, BITI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, modificare i periodi di cerca e raccolta, in ogni caso non anticipandoli, e comunque rispettando due periodi di fermo biologico, tra il 15 aprile ed il 15 maggio, e tra il 15 agosto ed il 30 settembre di ogni anno. I due periodi di fermo biologico di cui al precedente periodo sono modificabili, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previo accordo in Conferenza Stato-Regioni».

15.2

TARICCO, BITI

*Sopprimere il comma 4.***Art. 16.****16.1**

MAGORNO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, le parole: «o varietà» sono sostituite dalle seguenti: «, varietà e zona geografica di raccolta».*

b) *al comma 3, dopo le parole: «Unione europea, sono aggiunte le seguenti: «e, per i tartufi di cui all'articolo 6, comma 1, dalla zona geografica di raccolta».*

c) *al comma 4, inserire in fine le seguenti parole: «che possono essere venduti nei dieci giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta».*

16.2

TARICCO, BITI

Al comma 2, dopo le parole: «posti in vendita» inserire le seguenti: «per la sola trasformazione» e sostituire le parole: «congelato e secco» con le seguenti: «congelato o secco».

16.3

LA PIETRA

Al comma 3, aggiungere, in fine; le seguenti parole: «e nel rispetto della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni».

16.4

TARICCO, BITI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nel rispetto della legge n. 283 del 1962 e successive modificazioni».

16.5

BATTISTONI, CALIGIURI

Al comma 3, dopo la frase: «nonché in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del paese di origine», aggiungere la seguente: «e nel rispetto della legge 238/1962 e successive modificazioni».

16.6

MAGORNO

Al comma 3, dopo la frase: «nonché in conformità alle vigenti disposizioni dell'unione europea in materia di indicazione del paese di origine» aggiungere la seguente: «e nel rispetto della legge 238/1962 e successive modificazioni».

16.7

BERUTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di tracciabilità, ogni tartufo fresco confezionato secondo le norme attualmente vigenti, deve contenere all'interno dell'etichetta il comune di origine della specie e la provincia nel quale è stato raccolto».

16.8

TARICCO, BITI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro della Salute, con proprio decreto disciplina ulteriori condizioni relative alla messa in vendita di tartufi freschi, alla loro lavorazione, confezionamento, etichettatura e conservazione».

16.9

TARICCO, BITI

Al comma 4 sopprimere la parola: «italiani» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «e venduti entro una settimana dalla chiusura del periodo di raccolta. Nel caso di tartufi acquistati in precedenza va certificata la provenienza».

16.10

TARICCO, BITI

Sopprimere il comma 5.

Art. 17.**17.1**

TARICCO, BITI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «e la quantità o percentuale di tartufo fresco contenuto. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite nel decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 16».

17.2

MAGORNO

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «e zona geografica di raccolta».

17.3

MAGORNO

Il comma 2 è soppresso.

17.4

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 3% della quantità di tartufo indicata in etichetta, ma solo se è possibile dimostrare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della loro presenza».

17.5

TARICCO, BITI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti in misura non superiore al 3 per cento della quantità di tartufo dichiarata in etichetta».

17.6

BATTISTONI, CALIGIURI

Al comma 2 sostituire le parole: «pari al 5 per cento» con: «pari al 9 per cento».

Art. 18.**18.1**

TARICCO, BITI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio dichiara l'area di raccolta sia essa regione, provincia o comune».

18.2

DE BONIS

Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» con le seguenti: «deve dichiarare».

18.3

BATTISTONI, CALIGIURI

Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» con le seguenti: «deve dichiarare».

18.4

MAGORNO

Al comma 2, le parole: «può dichiarare in modo volontario» sono sostituite dalle seguenti: «deve dichiarare».

18.5

MOLLAME, ABATE

Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» con le seguenti: «deve dichiarare».

18.6

LA PIETRA

Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» con le seguenti: «deve dichiarare».

Art. 19.**19.1**

DE BONIS

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le cui specie arboree devono essere le seguenti: per il tartufo Nero Pregiato leccio, rovere, roverella, carpino nero e nocciolo; per il tartufo Scorzone faggio, leccio e rovere; per il tartufo Bianco Pregiato tiglio, nocciolo e roverella».

Art. 21.**21.1**

MOLLAME, ABATE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) la mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 13 a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 20;».

21.2

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*m*) mancata esibizione dei titoli di raccolta al momento del controllo».

Art. 22.**22.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole:* «e province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «e province autonome».

22.2

TARICCO, BITI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Il contributo ambientale, in un quadro di mutuo riconoscimento, abilita alla ricerca su tutto il territorio nazionale».

22.3

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ciascuna associazione riconosciuta all'interno del territorio regionale, annualmente, di concerto con la regione di appartenenza, stabilisce le modalità di partecipazione ai corsi di formazione per i tartufai, loro iscritti e le modalità di erogazione di tale servizio».

22.0.1

BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica è istituito presso il Ministero dell'Università e della ricerca un fondo con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2020 da destinare ad università statali che abbiano avviato progetti finalizzati allo studio del DNA del Tartufo per certificarne la sua autenticità.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle università beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

Art. 23.**23.1**

LONARDO, BERUTTI, CALIGIURI, SERAFINI, BATTISTONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attuando anche le disposizioni nazionali per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG. (13°08515), di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 pubblicato sulla GU Serie Gene-

rale n.251 del 25 ottobre 2013, per il riconoscimento della DOP "TARTUFO ITALIA».

23.2

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostiene iniziative pubbliche o private per l'adozione di marchi di qualità come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta applicati al tartufo nazionale».

23.3

TARICCO, BITI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, entro 12 mesi definisce una procedura semplificata per il riconoscimento, di Denominazioni di Origine Protetta e di Indicazioni Geografiche Protette, al raccolto di determinate aree tartufigene con particolari qualità e storicità per le quali le rappresentanze dei cavatori e del territorio ne facciano richiesta».

Art. 25.

25.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

G/988/1/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premessi che:

il Capo V del citato Atto Senato disciplina gli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento in campo biologico;

considerato che:

le api svolgono una insostituibile funzione a beneficio dell'ecosistema e dell'ambiente. Dalle api, infatti, dipende il successo riproduttivo delle colture agroalimentari, della flora spontanea e di ogni specie botanica;

la presenza delle api è indice di una corretta gestione del territorio, rivelando l'esistenza delle condizioni minime di sopravvivenza anche per altre forme biologiche;

l'Europa è il secondo produttore mondiale di miele con un totale di circa 17,5 milioni di alveari e oltre 650 mila apicoltori;

secondo i dati raccolti dalla Commissione europea, per ciascuno Stato membro in media, ciascun apicoltore europeo possiede 21 alveari. Il risultato racchiude una media di dati molto differenti fra loro. In Grecia e Spagna, ad esempio, ciascun apicoltore ha più di 100 alveari, in Inghilterra e Germania, invece, ne ha mediamente solo 6 o 7. L'Italia, insieme alla Francia, ha una media di 27 alveari per apicoltore;

l'Italia è il quarto paese dell'Unione europea per numero totale di alveari (1,4 milioni), dopo la Spagna (2,9 milioni di alveari), la Romania e la Polonia (rispettivamente 1,8 e 1,6 milioni di alveari);

considerato, altresì, che:

è necessario difendere la biodiversità e, pertanto, il carattere genetico dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola), così come delle popolazioni autoctone tipiche (*Apis mellifera sicula* Montagano), o delle zone di confine (*Apis mellifera mellifera* per la Liguria e *Apis mellifera carnica* per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige);

impegna il Governo:

ad approntare ogni misura utile al fine di sostenere la produzione biologica del comparto apistico italiano, in un'ottica di tutela della biodiversità da perseguire attraverso la salvaguardia della razza di ape italiana, delle popolazioni di api autoctone tipiche regionali e delle zone di confine.

G/988/2/9

TARICCO, BITI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premessi che:

all'articolo 9 del disegno di legge in esame viene istituito un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica; conseguentemente è abrogato il preesistente Fondo, istituito nel 1999, che finanziava la ricerca per l'agricoltura biologica e di qualità;

il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, così come il precedente, è finanziato mediante il contributo per la sicurezza alimentare per promuovere la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di qualità ed ecocompatibile e perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il contributo per la sicurezza viene versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi;

le entrate derivanti da tale contributo già oggi confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

il disegno di legge in esame rappresenta anche l'occasione per riorganizzare e definire in modo più puntuale le finalità del Fondo, favorendone un più pieno e strategico utilizzo;

considerato che:

le risorse del fondo saranno indirizzate a sostegno di tutte le forme di agricoltura impegnate ad una maggiore armonia ambientale, ad una riduzione di impatto, a maggiori garanzie per la salute umana ed in generale ad una maggiore sostenibilità, ed in particolare alla agricoltura biologica;

la direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un quadro per l'azione comunitaria per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; per l'attuazione di tale direttiva

sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN); quello italiano è stato adottato con decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, con obiettivo la sostenibilità dell'agricoltura definendo obiettivi specifici attraverso la promozione di misure per l'uso sostenibile di mezzi tecnici e agrofarmaci, sia in agricoltura biologica sia in agricoltura integrata, complessivamente volti a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, e ad accrescere la formazione degli agricoltori;

per il perseguimento di tali finalità è necessario che siano messe in campo, da parte dei Ministeri e delle Regioni e Province autonome, e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, progetti, ricerche e sperimentazioni e iniziative che richiedono anche un impegno economico;

impegna il Governo:

a valutare, tra le finalità specifiche di impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9, anche:

– la creazione di una rete monitoraggio (dati meteo e modelli previsionali a livello Nazionale), che ad oggi non ha ancora una copertura soddisfacente in tutte le regioni, laddove alcune sono addirittura completamente scoperte;

– l'attivazione di azioni volte alla prevenzione e alla protezione delle piante dagli organismi nocivi emergenti, che a causa della globalizzazione e dei cambiamenti climatici sono causa di sempre nuove patologie, in passato non presenti sul territorio nazionale, che sono ora introdotte nel nostro Paese. Si rende pertanto necessario rafforzare la rete di monitoraggio nazionale per verificare la presenza di nuove specie e garantire il coordinamento tra le Istituzioni, a livello centrale e regionale;

– l'attivazione di percorsi di formazione per l'ottenimento del certificato per acquisto, vendita e utilizzo agrofarmaci, compresi quelli destinati alla produzione biologica, utilizzati dagli agricoltori professionali. Tale Formazione oltre ad essere requisito formalmente necessario è anche condizione essenziale per l'uso efficace e responsabile di tutti gli agrofarmaci ed è un requisito indispensabile per garantire l'applicazione delle Buone Pratiche Agricole. Purtroppo, per una molteplicità di motivi, siamo in presenza di una difformità di applicazione nelle varie regioni, di un forte ritardo soprattutto in alcune di esse, e la quasi assenza di possibilità di formazione *on line*, peraltro concentrata e riconosciuta solo in poche regioni, che invece dovrebbe essere resa accessibile e riconosciuta su tutto il territorio nazionale;

– la risposta alla domanda di registrazione di agrofarmaci per gli «usi minori», che riguardano colture che, per superficie coltivata e quantitativi prodotti, hanno dimensioni ridotte rispetto alle colture maggiormente diffuse, e che per questo sono in molti casi, a causa della scarsa convenienza, trascurate.

Art. 1.**1.1**

TARICCO, BITI

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «con l'esclusione del sistema dei controlli».

1.2

TARICCO, BITI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche».

1.3

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle re-

gioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche».

1.4

MAGORNO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche».

1.5

LA PIETRA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi

volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

1.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

1.7

BATTISTONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

1.8

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Lo Stato favorisce e promuove» fino a: «metodo biologico», con le seguenti: «Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico».

1.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sopprimere il comma 3.

1.10

LA PIETRA

Sopprimere il comma 3.

1.11

MAGORNO

Sopprimere il comma 3.

1.12

IL RELATORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, e i metodi della permacultura e della agricoltura sinergica nonché i metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema, applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo di agricoltura biologica».

1.13

TARICCO, BITI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo della agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con apposito decreto, ne prevedano il rispetto».

1.14

FATTORI, NUGNES

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, qualunque altra pratica agricola di diversa denominazione che utilizza determinati preparati agricoli e disciplinari nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparata al metodo di agricoltura biologica».

Art. 2.**2.1**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche durante il periodo di conversione».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» con le seguenti: «delle politiche agricole alimentari e forestali».

3.2

TARICCO, BITI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del turismo».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» con le seguenti: «delle politiche agricole alimentari e forestali».

5.2

FATTORI, NUGNES

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati».

5.3

TARICCO, BITI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «un rappresentante delle associazioni» *con le seguenti:* «due rappresentanti delle associazioni»;

b) *sostituire le parole:* «due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica» *con le seguenti:* «tre rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici, sia tecnomeccanici sia preparati, utilizzati in agricoltura biologica».

5.4

SERAFINI

Al comma 3, sostituire le parole: «da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica,» *con le seguenti:* «da quattro rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica».

5.5

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «con metodo biodinamico» *con le seguenti:* «con i metodi dell'agricoltura biodinamica, della permacultura, della agricoltura sinergica nonché con i metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema,».

5.6

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.» con le seguenti: «di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.».

6.2

TARICCO, BITI

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 24» con le parole: «al comma 2 dell'articolo 25» e sostituire le parole: «comma 1 dell'articolo 32» con le parole: «comma 5 dell'articolo 33».

6.3

MAGORNO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 24», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 dell'articolo 25» e le parole «al comma 1 dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 dell'articolo 33»;

b) al comma 2, le parole «e può essere richiesto su base volontaria», sono sostituite dalle seguenti: «ed è utilizzato come indicazione obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dal comma 2 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, come indicazione del paese in cui in cui tutte le materie prime agricole siano state coltivate in Italia.».

6.4

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 2, sostituire le parole: «e può essere richiesto su base volontaria», *con le seguenti:* «ed è apposto accanto al logo di produzione biologica dell'Unione europea».

6.5

TARICCO, BITI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e può essere richiesto su base volontaria» *con le seguenti:* «ed è utilizzato come indicazione obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dal comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, come indicazione del paese in cui in cui tutte le materie prime agricole siano state coltivate in Italia».

Art. 7.**7.1**

TARICCO, BITI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «monitorare l'andamento del settore» *inserire le seguenti:* «, anche attivando una integrazione dei dati oggi raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive,».

7.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;».

7.3

TARICCO, BITI

Al comma 3, dopo le parole: «del Piano» inserire le seguenti: «che tiene conto degli indicatori statistici individuati con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d-bis),».

Art. 8.**8.1**

TARICCO, BITI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e biodinamica».

8.2

FATTORI

Al comma 1 sopprimere le parole: «...e biodinamica».

8.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «adatte all'agricoltura biologica e biodinamica» con le seguenti: «adatte all'agricoltura biologica, biodinamica, alla permacultura, all'agricoltura sinergica nonché ai metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema.».

8.4

TARICCO, BITI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, definendo anche uno specifico Piano di controlli per la sicurezza fitosanitaria».

Art. 9.**9.1**

TARICCO, BITI

Al comma 1, dopo le parole: «della produzione biologica» inserire le seguenti: «e per la sostenibilità delle produzioni agricole» e dopo le parole. «Piano di cui all'articolo 7,» inserire le seguenti: «di progetti e azioni volte al sostegno della sostenibilità e della riduzione di impatto e residui dell'agricoltura in generale».

9.2

LA PIETRA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

9.3

MAGORNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

9.4

BATTISTONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

9.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

9.6

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.".

9.7

TARICCO, BITI

Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto annuale» con le seguenti: «con proprio decreto anche annualmente aggiornato».

9.8

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

9.9

TARICCO, BITI

Al comma 5, sostituire il capoverso «1» con il seguente: «1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione tendenzialmente senza residui ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, a sostegno dell'agricoltura biologica e di tutte le forme di agricoltura con le citate finalità, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, è determinato l'elenco dei fertilizzanti da sintesi e può essere aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

9.10

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 5, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.11

MAGORNO

Al comma 5, le parole «da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno» sono soppresse.

Conseguentemente, dopo le parole «è determinato», aggiungere le seguenti: «l'elenco dei fertilizzanti da sintesi e può essere».

Art. 11.**11.1**

TARICCO, BITI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «produzione biologica» con le seguenti: «produzioni sostenibili, tendenzialmente esenti da residui e a basso impatto ambientale, con particolare attenzione alla agricoltura biologica».

11.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «Ministero dell'università e della ricerca».

11.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria» con la seguente: «CREA».

11.4

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) almeno il 10 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato alla misurazione dei risultati dell'applicazione delle misure adottate con la presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati appositi indicatori statistici tra i quali figurano almeno i seguenti: riduzione delle emissioni di CO₂ nell'ambito dei distretti biologici di cui all'articolo 13; riduzione della presenza di nitrati nelle acque dei distretti biologici e nelle produzioni ottenute con metodo biologico; aumento della popola-

zione di entomofauna utile, sia come numero di insetti fitofagi che di impollinatori; presenza ed entità di diffusione di miceti antagonisti di fitopatologie; riduzione della presenza di micotossine sulle colture ottenute con metodo biologico, in particolare sulle colture di cereali autunno-vernini e primaverili, nel latte, nei derivati lattiero-caseari e nelle carni destinate all'alimentazione umana».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «la relazione tiene conto degli indicatori statistici individuati con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d-bis)».

Art. 12.

12.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».

Art. 14.

14.1

IL RELATORE

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 15.

15.1

DE BONIS

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento del settore» con le seguenti: «pari al 5 per cento del settore».

Art. 17.**17.0.1**

DE BONIS

Al Capo VII «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI» inserire il seguente articolo:

«Art. 17-bis.

(Divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome editing)

1. Fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, sono altresì vietati l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16».

Art. 18.**18.1**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il terzo periodo.

18.2

TARICCO, BITI

Al comma 1, capoverso «6-bis», terzo periodo, dopo le parole: «semi o materiali di propagazione» inserire la seguente: «biologici».

18.3

DE BONIS

Al comma 1, comma 6-bis ivi richiamato, al terzo capoverso, le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.» sono soppresse.

18.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313».

18.0.2

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Apicoltura biologica)

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313».

18.0.3

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313».

18.0.4

MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Apicoltura biologica)

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».

18.0.5

LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Apicoltura biologica)

L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».

18.0.6

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare)*

1. Il Governo, è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle disposizioni vigenti sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e potenziamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

c) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore tutela della concorrenza attraverso la previsione di strumenti di contrasto e di soluzione dei casi di conflitto di interessi tra controllori e controllati;

b) potenziamento degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso la fornitura di adeguate informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali per la certificazione biologica;

e) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle fonti esistenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

18.0.7

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso. Con il medesimo decreto, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori».

18.0.8

MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso».

18.0.9

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Ulteriori disposizioni per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)*

1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'articolo 10, o di distretti biologici di cui all'articolo 13, o di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica di cui all'articolo 17, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiari separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiari in "biologiche" e "non biologiche», ferma restando la garanzia della piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiari condotte con metodo "biologico" e "non biologico"».

Art. 19.**19.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il decreto ministeriale 13 gennaio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è abrogato».

19.0.1

MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***Ulteriori disposizioni di sviluppo dell'agricoltura biologica)*

1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'art. 10, di distretti biologici di cui all'art. 13 o di Organizzazioni di Produttori ricono-

sciute per la produzione biologica di cui all'art. 17, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiari separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di OP riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiari in "biologiche" e "non biologiche".

2. Dovranno in ogni caso essere garantita la piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiari condotte con metodo biologico e non biologico».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 4 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA (INVITALIA) NELL'AMBITO DELL'ATTO N. 161 (AFFARE ASSEGNATO SULLE PRINCIPALI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 17,30

AUDIZIONI INFORMALI DELL'INGEGNER GIAN PIERO CELATA E DELL'INGEGNER ANTONIO GENOVESE DELL'ENEA, DEL PROFESSOR SERGIO MATTEO SAVARESI DEL POLITECNICO DI MILANO E DELL'INGEGNER CARLO BEATRICE E DELL'INGEGNER GERARDO VALENTINO DEL CNR, NELL'AMBITO DELL'ATTO N. 396 (AFFARE ASSEGNATO SUL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE ITALIANO E SULLE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ CONSEGUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE ELETTRICA)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 4 febbraio 2020

Plenaria

155^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(727) Giulia LUPO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Nell'illustrare gli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, recante delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di trasporto aereo, la relatrice GUIDOLIN (*M5S*) si sofferma su alcuni fra i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2: la lettera *p*) prevede la definizione di requisiti e *standard* minimi di tutela sulla base dei contratti di settore, al fine di produrre effetti ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto comune dei contratti relativamente ai vettori italiani e stranieri operanti nel territorio italiano; le previsioni recate dalla lettera *q*) sono finalizzate a disincentivare l'applicazione da parte dei vettori di contratti di lavoro non conformi alla normativa italiana e l'utilizzo di forme contrattuali a termine; la lettera *s*) riguarda la previsione di misure volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e il riconoscimento delle mansioni del personale navigante come lavoro usurante; la lettera *t*) concerne l'analisi e il monitoraggio degli effetti dei diritti di traffico e delle autorizzazioni sui livelli occupazionali.

In particolare la relatrice osserva che, per l'adozione dei decreti legislativi, il comma 4 prevede il concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre ai fini della predisposizione dei decreti legislativi il comma 5 dispone l'individuazione di forme di consultazione delle organizzazioni sindacali.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*), premessa l'opportunità di disporre di tempi adeguati per l'analisi dei diversi elementi di notevole complessità presenti nel disegno di legge, manifesta perplessità in merito all'effettiva efficacia delle norme legislative nazionali in rapporto alle scelte operative dei vettori internazionali. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di un impegno particolare da parte del Governo sul piano del contrasto al precariato, in ragione dell'eterogeneità delle forme contrattuali impiegate nel settore. Valuta infine positivamente la possibilità di riconoscimento della qualifica di lavoro usurante, purché limitatamente a specifiche mansioni del comparto, particolarmente in riferimento a personale navigante.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) sottolinea innanzitutto la rilevanza dell'apporto parlamentare ai fini della definizione della nuova disciplina del trasporto aereo, anche in riferimento al successivo esame degli schemi di decreto legislativo. Segnala quindi l'urgenza di garantire la massima tutela ai lavoratori italiani dipendenti da compagnie straniere *low cost*, auspicando una disciplina omogenea nell'ambito dell'Unione europea, anche relativamente al trattamento fiscale delle società.

Non essendoci altre richieste di intervento in sede di discussione generale, la elatrice GUIDOLIN (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*), riconosciuta l'importanza da accordare alla tutela dei lavoratori del settore del traffico aereo, esprime contrarietà specificamente riguardo all'ipotesi di estendere il riconoscimento della qualifica di lavoro usurante a tutto il personale del comparto e non solamente al personale navigante. Dichiarando quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, osservando che le opportune previsioni riguardanti la tutela dei lavoratori si inquadrano in un disegno complessivo inidoneo al rilancio del trasporto aereo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 727**

L'11^a Commissione permanente,

premesso che:

il disegno di legge in esame, che consta di un unico articolo, reca al comma 1 la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione della disciplina legislativa in materia di trasporto aereo;

considerato, in riferimento ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2, che:

– la lettera *p*) prevede la definizione di requisiti e *standard* minimi di tutela sulla base dei contratti di settore, al fine di produrre effetti ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto comune dei contratti relativamente ai vettori italiani e stranieri operanti nel territorio italiano;

– la lettera *q*), al fine di contrastare forme diffuse di precariato, prevede il rafforzamento degli strumenti di controllo e l'adozione di misure specifiche per disincentivare l'applicazione da parte dei vettori di contratti di lavoro non conformi alla normativa italiana, nonché l'utilizzo di forme contrattuali a termine;

– la lettera *s*) riguarda la previsione di misure volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e il riconoscimento delle mansioni del personale navigante del trasporto aereo come lavoro usurante;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) per quanto concerne la lettera *p*) del comma 2, si invita a valutare l'opportunità di una riformulazione idonea a precisare che la definizione di requisiti e *standard* minimi di tutela può essere prevista anche sulla base di contratti aziendali;

2) relativamente alla lettera *q*) del comma 2 si segnala la possibilità della soppressione del riferimento all'utilizzo di forme contrattuali a termine;

3) riguardo alla lettera *s*) del comma 2 è opportuno valutare la possibilità di:

a) prevedere il riconoscimento come lavoro usurante delle mansioni di tutto il personale del trasporto aereo e non del solo personale navigante;

b) chiarire la portata della qualificazione come lavoro usurante e se essa sia prevista anche ai fini pensionistici, considerato che la disciplina pensionistica vigente prevede diversi tipi di benefici per varie fattispecie di mansioni o lavorazioni particolarmente gravose.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 4 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
N. 638 (DIRIGENZA SANITARIA) E N. 869 (PREVENZIONE MALATTIE CARDIOVA-
SCOLARI)*

Plenaria

115^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla qualità e quantità di cure, anche palliative, offerte nelle residenze sanitarie assistenziali, con particolare attenzione all'appropriatezza presa in carico dei pazienti affetti da demenza senile o alzheimer

La PRESIDENTE, nell'introdurre l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, ricorda che la proposta d'indagine conoscitiva in titolo, avanzata dalla senatrice Binetti, è stata già ampiamente illustrata e discussa in

sede di Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, dove si è registrato un generale consenso circa l'opportunità di svolgere tale procedura informativa.

Propone quindi di dare detta proposta per illustrata e di trasmettere alla Presidente del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, prefigurando per essa la più ampia forma di pubblicità dei lavori.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le proposte di audizione entro le ore 16 del prossimo martedì 18 febbraio.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte il 28 gennaio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge nn. 1202 –1272 (sensibilità chimica multipla) e 1346 (infermiere di famiglia), e nel corso delle audizioni svolte in data odierna, nella medesima sede, sul disegno di legge n. 869 (prevenzione malattie cardiovascolari), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame dei predetti disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 121

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 4 febbraio 2020

Plenaria

116^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

SUGLI ESITI DELLA CONFERENZA COP 25 DI MADRID E DELLA CONFERENZA PARLAMENTARE SULL'ANTARTIDE DI LONDRA

La relatrice L'ABBATE (M5S) riferisce sulla sua partecipazione alla 25^a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sul cambiamento climatico (COP 25) delle Nazioni Unite e rileva come i dati disponibili sulla situazione climatica – sui quali è stata richiamata l'attenzione nel corso dei lavori – sono chiari e molto preoccupanti. Il diossido di carbonio, il metano e il protossido di azoto, i gas più conosciuti come responsabili del-

l'effetto serra, stanno aumentando in atmosfera. I dati più recenti mostrano un forte picco dell'aumento di CO₂ nel 2019. Gli altri indicatori non sono meno preoccupanti: la calotta glaciale in Groenlandia e in Antartide sta scomparendo rapidamente, così come è in diminuzione lo spessore dei ghiacciai in tutto il mondo. Il contenuto di calore degli oceani e la loro acidità, il livello del mare, le aree incendiate, il numero di eventi meteorologici estremi, sono tutti in aumento.

Allo stesso modo si potrebbe parlare degli effetti sulla sicurezza alimentare, destinata ad essere sempre più influenzata dai futuri cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei raccolti, l'aumento dei prezzi, la riduzione della qualità dei nutrienti nel suolo. Tutto ciò si correla con l'incremento della popolazione a livello mondiale.

Le emissioni globali di CO₂ derivanti dai processi di combustione fossile sono aumentate dell'1,9 per cento nel 2018 rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale di 37,9 gigatonnellate (Gt) di CO₂. Nel 2018, Cina, Stati Uniti, India, UE-28, Russia e Giappone insieme hanno rappresentato il 67,5 per cento della CO₂ fossile emessa in totale.

Il 4 novembre 2019 la comunità scientifica ha dichiarato l'emergenza climatica attraverso una dichiarazione, sottoscritta da più di 11 mila ricercatori di 153 paesi.

La dichiarazione di emergenza climatica si chiude identificando sei obiettivi chiave:

la riforma del settore energetico puntando sulle fonti rinnovabili, lasciando le scorte rimanenti di combustibili fossili nel sottosuolo e il sostegno, attraverso contributi finanziari, a favore dei paesi in via di sviluppo per la transizione energetica; la riduzione degli inquinanti; la protezione e il ripristino degli ecosistemi naturali; l'ottimizzazione delle risorse alimentari; una maggiore giustizia sociale ed economica, contrastando l'eccessiva estrazione di materiali e il sovra-sfruttamento degli ecosistemi, in nome di un'economia senza emissioni di carbonio; la promozione di politiche per la piena parità di genere e il rafforzamento dei diritti umani, anche al fine di ridurre i tassi di fecondità e permettere una più rapida stabilizzazione della dinamica demografica.

La (UNFCCC) detta COP, convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici adottata durante il Rio Earth Summit' del 1992, è la prima risposta politica internazionale ai cambiamenti climatici. Entrata in vigore 1994, si estende ad oggi a 196 Parti Contraenti. Nella (COP3) a Kyoto, i Paesi convennero nell'affermare il loro impegno finalizzato a garantire la riduzione delle emissioni dei gas-serra del 5 per cento a livello mondiale entro il periodo 2008-2012 rispetto all'anno di riferimento 1990.

Alla ventunesima riunione della Conferenza delle parti (COP 21) della Convenzione sui cambiamenti climatici, nel dicembre 2015 a Parigi, è stato adottato un accordo che rappresenta una grande nuova rivoluzione. L'accordo segna il punto di svolta verso una profonda modifica del modello di sviluppo del pianeta, dei rapporti fra i paesi, dei sistemi di ap-

provvigionamento e gestione dell'energia. Un impegno solenne che la nostra generazione assume nei confronti dei propri figli e nipoti e di tutti gli esseri viventi che in futuro abiteranno la Terra. Il nuovo accordo per la lotta contro i cambiamenti climatici è stato adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 ed è stato aperto alla firma dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017.

Per la COP 25, la conferenza era inizialmente prevista a Santiago, in Cile. Tuttavia il 30 ottobre 2019, la segretaria esecutiva è stata informata dal governo del Cile della sua decisione di non ospitare la COP 25 (e il vertice del Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico), in considerazione della difficile situazione emergenziale in cui si trova il paese da metà ottobre, a causa dei violenti scontri tra polizia e manifestanti dovuti alle disuguaglianze sociali che attraversano il paese. Il 1 novembre 2019, l'Ufficio di presidenza della COP ha convenuto che la conferenza si sarebbe svolta a Madrid nelle date inizialmente previste, accogliendo la proposta spagnola di ospitare l'evento.

Il cambiamento repentino di sede ospitante ha determinato una situazione che certamente non ha giocato a favore di una presidenza forte. In secondo luogo, a fine ottobre 2019 il presidente statunitense Donald Trump ha ufficialmente comunicato durante una conferenza stampa a Pittsburgh, in Pennsylvania, la volontà di ritirare il paese dal trattato sul clima di Parigi, notificandolo qualche giorno dopo al segretario generale delle Nazioni Unite. Giuridicamente, l'iter si perfezionerà il 4 novembre 2020, il giorno dopo le prossime elezioni presidenziali americane, e solo da quel momento lo status degli Stati Uniti passerà a quello di osservatore senza potere decisionale nei negoziati (ma pur sempre col potere di orientare gli altri). Fino ad allora l'impegno sul clima degli Stati Uniti rimane formalmente valido.

La partecipazione alla COP 25 di Madrid ha avuto luogo come delegazione parlamentare delle Commissioni Ambiente di Senato e Camera, su invito del Ministro dell'Ambiente, al Segmento ministeriale della 25^a Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.

La COP 25 si è posta in particolare l'obiettivo di rafforzare il consenso internazionale su alcuni temi prioritari:

– attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi sui meccanismi di mercato, concepito per incrementare l'ambizione delle azioni di mitigazione fornendo ai Paesi un sistema che consenta di utilizzare il mercato del carbonio e i meccanismi di «emission trading», come quello europeo, per adempiere e incrementare gli obblighi di riduzione delle emissioni. I paesi in via di sviluppo, guidati in particolare dal Brasile, sono contrari a una declinazione stringente dei principi previsti dall'Accordo di Parigi e ritengono che i crediti generati nel sistema precedente debbano transitare nel nuovo sistema nella loro totalità. L'UE e i paesi più industrializzati ritengono invece che l'utilizzo di crediti di carbonio dei periodi precedenti possa inflazionare il mercato del carbonio e determinare una diminuzione

dell'ambizione. Inoltre i paesi in via di sviluppo insistono particolarmente su un aumento delle risorse per finanziare per l'adattamento.

– i requisiti previsti per «la trasparenza» nell'attuazione degli impegni presi ai sensi dell'Accordo di Parigi. Con riferimento alla trasparenza, ovvero al sistema di rendicontazione dei dati sulle emissioni di gas serra, al monitoraggio degli NDCs (*Nationally Determined Contributions*) e al supporto finanziario previsto dall'Accordo di Parigi, il negoziato è proceduto estremamente a rilento per via della forte opposizione del gruppo G77 e in particolare della Cina.

– il tema della «perdita e danno» e la revisione del meccanismo internazionale di Varsavia (WIM). Si tratta di un meccanismo nato nel 2013 per migliorare la conoscenza e la comprensione di approcci globali di gestione del rischio, rafforzare il dialogo tra le parti e accrescere l'azione di sostegno e i finanziamenti ai Paesi in difficoltà.

– la parità di genere e i cambiamenti climatici.

– l'innalzamento dell'ambizione per l'azione climatica.

Le difficoltà della COP 25 e del processo multilaterale sono state ovviamente legate alla preannunciata notifica alle Nazioni Unite da parte statunitense del ritiro dall'Accordo di Parigi. Gli USA sono stati rappresentati da una «doppia» delegazione, espressione delle divisioni interne sul tema dei cambiamenti climatici: una tecnica, guidata dall'Ambasciatrice Marcia Bernicat, e una politica, guidata dalla Speaker della Camera Nancy Pelosi.

Al termine di lunghi e controversi negoziati la Conferenza di Madrid si è conclusa con una serie di decisioni, adottate secondo la procedura del consenso, che tuttavia non hanno risolto i nodi centrali del negoziato, ovvero l'articolo 6 dell'Accordo di Parigi sui meccanismi del mercato di carbonio e la questione della trasparenza, rimandando la loro definizione alla prossima COP 26 di Glasgow che avrà una doppia presidenza italiana e britannica (la Pre-Cop infatti si svolgerà a Milano).

Nelle decisioni adottate si ribadisce l'appello a sforzi più ambiziosi da parte dei paesi e si richiama la necessità urgente di aumentare i tagli alle emissioni e le attività di mitigazione e di rafforzare le azioni di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il principale risultato della Conferenza è stato dunque l'appello ai paesi che fanno parte dell'accordo di Parigi a presentare e/o rivedere i loro target in materia di lotta ai cambiamenti climatici (NDCs) in modo da riflettere «la massima ambizione possibile».

Nella Decisione si richiama inoltre l'impegno da parte dei paesi sviluppati a mobilitare, a partire dal 2020, 100 miliardi di dollari all'anno per venire incontro alle necessità dei paesi in via di sviluppo. Tra i risultati della COP 25 vi è anche l'approvazione del Piano per l'azione di genere dedicato alla promozione dei diritti delle donne e della loro rappresentanza e partecipazione nelle politiche climatiche.

Si sono registrati alcuni progressi, inoltre, per la revisione del meccanismo di Varsavia (WIM) su «perdita e danni» associati agli impatti dei

cambiamenti climatici. A Madrid si è decisa infatti la creazione di un gruppo di esperti in materia di perdite e danni che definirà ulteriormente le modalità di sostegno ai paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici.

Nello scenario critico della COP 25 di Madrid l'Italia ha svolto un ruolo importante, inserendosi nel novero dei Paesi ambiziosi e promuovendo un'intesa coerente con lo spirito dell'Accordo di Parigi. Sarà compito della presidenza britannica della COP 26 nel 2020, in *partenariato* con l'Italia affrontare le questioni ancora irrisolte. In ambito europeo l'Italia ha già centrato gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti fissati per il 2020 e ha rilanciato l'impegno verso traguardi più ambiziosi al 2030 con la proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che tra l'altro prevede la chiusura delle centrali elettriche a carbone entro il 2025.

L'Italia si è inoltre impegnata ad elaborare, entro la fine del prossimo anno, un'ulteriore strategia per la neutralità climatica di lungo termine al 2050 e la COP26 costituirà un'occasione importantissima per valorizzare anche le eccellenze del settore privato e del mondo della ricerca.

Una particolare importanza è stata data dall'Italia nel corso della COP 25 di Madrid al tema della formazione e alla introduzione nel sistema scolastico italiano, annunciata dai Ministri Italiani, dell'obbligatorietà dell'educazione ambientale.

Per quanto concerne più specificamente l'attività della delegazione parlamentare italiana, oltre ai lavori del Segmento ad Alto livello della COP, i parlamentari hanno partecipato a diversi incontri ed eventi paralleli della Conferenza.

In particolare, la Delegazione parlamentare italiana, ha incontrato, presso la sede della Camera dei deputati del Parlamento spagnolo, l'omologa delegazione del Senato francese, i cui membri fanno parte della Commissione sullo sviluppo sostenibile. Durante l'incontro sono stati scambiate opinioni e informazioni sui comuni temi di interesse parlamentare, tra i quali: le politiche climatiche, i provvedimenti per promuovere l'economia circolare, le pratiche di riciclaggio dei materiali inquinanti, la leva fiscale quale strumento per rafforzare la transizione ecologica, l'importanza della cultura e del ruolo della scuola nella diffusione di nuovi modelli di comportamento e stili di vita orientati alla sostenibilità. Dopo un proficuo scambio di vedute l'incontro bilaterale si è concluso con l'auspicio di attivare un costante scambio di informazioni e documenti e di trovare nuove occasioni di incontro tra i due Parlamenti.

Presso la stessa Camera dei deputati la Delegazione ha inoltre partecipato alla Giornata parlamentare annuale sul cambiamento climatico organizzata dall'Unione interparlamentare.

Il senatore BERUTTI (*FIBP-UDC*) riferisce sulla partecipazione alla Conferenza parlamentare sull'Antartide svoltasi a Londra all'inizio del mese di dicembre, precisamente lunedì 2 e martedì 3 dicembre.

Si è trattato della prima riunione di parlamentari per l'Antartide. L'iniziativa è stata promossa dall'onorevole James Gray, un parlamentare

conservatore della Camera dei Comuni, che da tempo lavora sull'Antartide, peraltro rieletto in occasione delle ultime elezioni del 12 dicembre.

Su incarico dei Presidenti di Camera e Senato, la delegazione italiana ai lavori di Londra era composta da lui stesso e dall'onorevole Generoso Maraia, della Commissione ambiente della Camera.

Oltre al Parlamento italiano ed al Parlamento del Regno Unito, che ha promosso l'evento, hanno preso parte ai lavori parlamentari dei seguenti paesi: Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Turchia, Ucraina.

Per la Russia è intervenuto prendendo la parola il primo giorno l'Ambasciatore Andrei Kelin, che rappresenta il suo paese nel Regno Unito.

Nel corso della prima giornata ci sono state relazioni informative e approfondimenti sulla realtà dell'Antartide, curati da docenti ed esperti: hanno svolto relazioni docenti ed esperti delle Università del Regno Unito, così come del *Polar Institute* della Norvegia; del Dipartimento per le Regioni polari del *Foreign Office* inglese; del Centro di Ricerca per l'Antartide della Nuova Zelanda; e dello SCAR, il Comitato scientifico per la ricerca in Antartide, l'organismo creato nel 1958, nell'anno geofisico internazionale, riunisce scienziati ed esperti di 44 paesi (tra cui l'Italia) ed è il consesso scientifico più autorevole sull'Antartide.

A conclusione dell'evento è stata approvata una Dichiarazione che ha visto d'accordo tutti i parlamentari presenti.

È stato istituito un Intergruppo per l'Antartide, denominato «Assemblea parlamentare Antartica», sul modello della Conferenza dei parlamentari della Regione Artica, che riunisce parlamentari degli otto paesi del Consiglio Artico (Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Russia, Stati Uniti).

La Dichiarazione finale è stata aperta all'adesione dei parlamentari dei cinquantacinque paesi che hanno aderito, sia pure in forme diverse, al Trattato Antartico del 1959.

Allo stesso tempo a Londra si è inteso dare continuità a questa iniziativa prospettando che possano svolgersi riunioni analoghe nei prossimi anni, dando ad esse cadenza biennale. Tali incontri saranno organizzati in forma alternata nei paesi degli emisferi Nord e Sud del pianeta: l'iniziativa, al termine del prossimo biennio, potrebbe avere luogo in Australia o in Nuova Zelanda, mentre l'evento successivo potrebbe tenersi tra quattro anni in Francia.

L'Italia è estremamente interessata al continente antartico, ed è presente in quell'area del mondo con un programma scientifico governativo sin dal 1985. Questo programma è denominato Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), e vede in prima linea, oltre al Ministero degli esteri, dal Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca scientifica.

Il continente antartico ha una dimensione di 13 milioni di chilometri quadrati, vale a dire una volta e mezza l'Europa. La calotta glaciale copre il 98 per cento del territorio, mentre solo il 2 per cento – va detto: per ora – è rappresentato dalle aree deglacciate. La temperatura può scendere fino a -50 °C in inverno; mentre nelle zone costiere, in particolare nella penisola

antartica, durante l'estate polare (vale a dire l'inverno in Italia) la media delle temperature intorno agli 0 °C.

Dal punto di vista dei Trattati internazionali il sistema antartico poggia principalmente sul Trattato antartico del 1959, di cui l'Italia è parte e che conta attualmente 55 paesi firmatari, dopo l'aggiunta della Slovenia nell'aprile del 2019.

Si aggiungono altri importanti atti internazionali che risalgono: al 1972, la Convenzione di Londra per la conservazione delle foche in Antartide; al 1980, la Convenzione di Canberra sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide; al 1991, il Protocollo di Madrid sulla protezione ambientale (mentre la Convenzione di Wellington del 1988 per la gestione dell'attività minerarie non è potuta ancora entrare in vigore).

L'Antartide ha una grande importanza scientifica, sotto il profilo della ricerca in biologia, geologia, astrofisica e astronomia, legata alle particolari condizioni che favoriscono tali osservazioni. Enorme l'importanza dal punto di vista delle risorse minerarie. Proprio per questo la Comunità internazionale si è preoccupata di circondare questa preziosa parte di mondo di particolari tutele attraverso specifici atti internazionali.

Rispetto al ruolo dell'Italia vanno sottolineati due elementi.

Il primo è che l'Italia, nel contesto dei paesi che guardano all'Antartide, gode di un grande prestigio. E questo perché, al contrario di altri paesi, l'Italia non ha rivendicazioni territoriali (i paesi che avanzano tali rivendicazioni sono sette; si tratta di Argentina, Australia, Cile, Francia, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito), intendendo solo promuovere la ricerca scientifica e la tutela dell'ambiente.

Il secondo elemento da sottolineare è che l'Italia è presente in Antartide con due basi.

La Base di ricerca Concordia, gestita insieme alla Francia, che si trova sulla piattaforma antartica, al centro dell'Antartide orientale. Questa base è stata realizzata nel 1993 dall'ENEA, e dall'Istituto polare francese Paul Émile Victor.

Vi è poi la stazione Mario Zucchelli, dedicata allo scienziato emiliano, scomparso nel 2003, pioniere delle attività scientifiche italiane in Antartide. La stazione si trova sul Mare di Ross a Sud, ed è aperta durante l'estate australe. Vi si trovano strutture di supporto logistico e attrezzatura scientifica. Di particolare interesse, anche per gli altri paesi, la pista di atterraggio realizzata sul pack antartico, che si trova presso la stazione Zucchelli, cui ha lavorato l'Aeronautica Militare.

È preoccupante il quadro che si delinea in Antartide per effetto del riscaldamento degli oceani. Questo riscaldamento ha un forte impatto sullo scioglimento dei ghiacciai in Antartide, in particolare quelli della parte occidentale. Il settanta per cento dell'acqua dolce si trova in quella parte del mondo e il novanta per cento dei ghiacciai. Si calcola che il volume dei ghiacci sia di 26,6 milioni di km³, di gran lunga dunque la maggiore riserva di acqua dolce al mondo, corrispondente ad un livello dei mari di circa 70 metri. Gli scienziati sono estremamente preoccupati per le conse-

guenze che lo scioglimento dei ghiacciai in Antartide potrebbe avere per gli equilibri climatici del pianeta. La destabilizzazione che deriverebbe dallo scioglimento – gli studiosi hanno accertato che è in atto e vi è la possibilità che si avvicini il punto di non ritorno – porterebbe all’innalzamento dei mari. Addirittura potrebbero essere a rischio di inondazione città come Londra e Shangai. Altra conseguenza di cui si è parlato durante i lavori della Conferenza: centinaia di milioni di profughi e migranti. Le stime fatte in quella sede parlano, per i prossimi decenni, di settecento milioni di persone. A rischio inoltre la catena alimentare in Antartide, in particolare il krill, un crostaceo estremamente importante nell’ambito di questa.

L’arco di tempo considerato per la gran parte di questi fenomeni non è brevissimo, ovviamente: si svolgerà lungo alcuni decenni ed è collocato grosso modo tra il 2050 e il 2100. Più a lungo termine la prospettiva dello scioglimento dei ghiacciai. Quelli della parte occidentale dell’Antartide, che è la parte più a rischio, se non verranno raggiunti gli obiettivi di Parigi entro il 2100, viene stimato possibile nei prossimi trecento anni.

In questo contesto risulta, quindi, confermata l’importanza del fatto che gli Stati attuino politiche coerenti con gli obiettivi della conferenza sul clima di Parigi (COP 21).

Prende quindi brevemente la parola la senatrice LA MURA (M5S), la quale ringrazia il senatore Berutti per la sua relazione, sottolineando l’importanza delle problematiche concernenti l’Antartide sulle quali è stata richiamata l’attenzione.

La presidente MORONESE fa presente che eventuali ulteriori iniziative sui temi oggetto delle relazioni dei senatori Patty L’Abbate e Berutti potranno essere valutate e approfondite in sede di Ufficio di Presidenza Integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 4 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,20

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata la richiesta di pubblicità dei lavori mediante *web tv* – tema di cui si è già peraltro discusso nella seduta del 13 giugno 2019 – richiesta che, tuttavia, non può essere accolta in ragione delle vigenti determinazioni sull'applicazione del regime di pubblicità di lavori che consente questa modalità di pubblicità rafforzata esclusivamente per le sedute che prevedono lo svolgimento delle audizioni.

A tale riguardo, ricorda che l'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, prevede che la pubblicità dei lavori delle sedute della Commissione possa essere assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, forma di pubblicità che, quindi, sarà disposta anche per l'odierna seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che a seguito di quanto stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 15 gennaio scorso ha preannunciato all'Amministratore delegato della RAI con nota del 16 gennaio che la Commissione intende procedere alle audizioni del Direttore Generale, del Direttore delle risorse umane e del responsabile appalti, per avviare un approfondimento conoscitivo sullo stato di attuazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 24 del vigente Contratto di servizio. L'amministratore delegato, in data 29 gennaio, ha dato la disponibilità dell'azienda per pianificare le audizioni dei soggetti più idonei a riferire sugli argomenti citati – o ad altri che dovessero emergere – e a fornire ogni utile collaborazione perché si possa definire un quadro quanto più preciso possibile sul tema delle risorse umane e della organizzazione Rai. Pertanto, le audizioni richiamate potranno essere programmate a partire dalle prossime sedute.

Come stabilito sempre nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, informa che sto predisponendo un nuovo testo sulla tematica del precariato in RAI.

In merito alla vicenda della partecipazione del cantante Junior Cally al prossimo Festival di Sanremo, informa che sono pervenute moltissime mail di protesta da parte di privati cittadini ma anche segnalazioni da parte di istituzioni quali per esempio la Commissione capitolina pari opportunità. Ha pertanto inviato il 20 gennaio scorso una lettera al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI per ribadire che il «servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto in ogni occasione a veicolare la cultura del rispetto dei diritti e della dignità della persona, della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza. In particolare, il Contratto di servizio 2018-2022 pone tra gli obiettivi dell'offerta radiotelevisiva quello di superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione». Sempre in questa lettera ha preannunciato quindi la massima attenzione della Commissione affinché siano osservati i principi richiamati.

In data 31 gennaio l'Amministratore delegato ha fornito una nota di risposta nella quale dichiara che «la RAI lavora costantemente per superare gli stereotipi di genere, per promuovere la parità e il rispetto per l'immagine della donna». Nel confermare l'attenzione e la vigilanza da parte dell'Azienda, l'Amministratore delegato richiama le conclusioni del «monitoraggio sulla rappresentazione della figura femminile nella programma-

zione della RAI» per l'anno 2018 da cui emerge che le tre reti generaliste si caratterizzano per una elevata attenzione verso le questioni di genere, in linea con i principi del Contratto di servizio.

Nella stessa nota, l'Amministratore delegato rileva che anche per quanto riguarda l'*hate speech* l'attenzione della RAI è molto elevata, dichiarando altresì che l'Azienda è pronta a raccogliere segnalazioni di eventuali violazioni.

Infine il dottor Salini, sempre in merito alla questione della rappresentazione della donna, ha risposto alle questioni sollevate dall'intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità mettendo in evidenza l'impegno della RAI – in generale e non solo in occasione del Festival di Sanremo – per la promozione della parità di genere e per una rappresentazione dignitosa delle donne.

Ricorda che, come concordato, ho inviato alla RAI il 9 gennaio una richiesta in merito ai compensi di conduttori, artisti e ospiti, con particolare riguardo a quelli che intervengono per campagne sociali.

Segnala che sull'argomento sono stati presentati diversi quesiti, tra i quali, in particolare, il quesito n. 170/874 presentato dalla senatrice Garnerò Santanchè e dall'onorevole Mollicone sulla partecipazione e sul relativo compenso della giornalista Rula Jebreal al Festival di Sanremo, per il quale è stata fornita una risposta, a suo avviso insufficiente, da parte dell'Azienda, che ha precisato, senza fornire cifre, che «il compenso che verrà corrisposto alla giornalista sarà nell'ordine di grandezza dei valori di analoghe prestazioni».

Informa quindi che il 31 gennaio l'Amministratore delegato ha reso una risposta rispetto alla richiesta formulata dalla Commissione nella quale non fornisce i dati sui compensi, limitandosi a dichiarare che «la RAI perseguirà come sempre l'obiettivo della massima trasparenza contenendola con la tutela degli interessi aziendali e con il rispetto dei vincoli dei singoli contratti». Inoltre, lo stesso dottor Salini, Nel richiamare la comunicazione dell'AGCOM del 7 luglio 2010 e la legge n. 220 del 2015 aggiunge poi che il ruolo del servizio pubblico nel mercato radiotelevisivo richiede massima attenzione nella gestione delle risorse artistiche e professionali.

Informa che l'AGCOM ha adottato due delibere: la n. 7/20 del 15 gennaio scorso, con cui ha ordinato alle principali emittenti televisive, tra le quali anche la Rai, di provvedere ad assicurare nei notiziari una «immediata e significativa inversione di tendenza» rispetto ai dati rilevati nel trimestre settembre-novembre 2019, garantendo altresì «un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici» nel trimestre successivo; la n. 477/19 del 27 novembre 2019 in cui ha formulato un richiamo alla RAI al «rispetto dei principi a tutela della corretta informazione e delle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive», con riferimento al programma «La vita in diretta».

In questi ultimi giorni sono stati presentati alcuni quesiti (176/907 e 178/909) riguardanti un servizio che proponeva, nell'ambito dello spot

pubblicitario del programma Porta a Porta, parti dei comizi elettorali tenuti dal segretario della Lega, Matteo Salvini, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna ed in Calabria durante l'intervallo del quarto di finale di Coppa Italia Juventus-Roma, trasmesso in diretta su Raiuno il 22 gennaio. La RAI ha ritenuto opportuno pertanto proporre un riequilibrio mandando in onda, il giorno successivo, un analogo intervento del segretario del Partito Democratico nel corso della puntata della fiction «Don Matteo».

Infine, il 14 gennaio scorso il Consiglio di Amministrazione della RAI ha approvato la nuova *policy* sui *social*, il cui testo è a disposizione della Commissione.

1. Disposizioni in materia di comunicazione politica, e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria

(Esame e approvazione)

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta odierna prevede l'esame di una delibera per la comunicazione politica relativa a tre elezioni suppletive che si svolgeranno tra febbraio e marzo. A tale ultimo riguardo, precisa che tale delibera è stata inserita su richiesta dell'onorevole Mollicone, nonostante quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica approvata il 18.12.02, che prevede che «si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale».

Pertanto, in virtù di questa disposizione, in analoghi precedenti, si è ritenuto opportuno sottoporre all'Azienda, mediante una lettera del Presidente della Commissione, il richiamo al rispetto della tutela del pluralismo in occasione di tale tipo di elezioni. In ogni caso, tenuto conto di alcuni precedenti maturati nella XIV legislatura – periodo nel quale era in vigore un sistema elettorale che prevedeva la presenza di collegi uninominali – e considerata la sostanziale concomitanza temporale delle tre elezioni suppletive e la rilevanza dei collegi interessati, si è ritenuto opportuno procedere all'esame della relativa delibera nella seduta di oggi.

Non essendovi osservazioni, lo schema di delibera – già trasmesso a tutti i commissari – è quindi posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

2. Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE in vista del *referendum* popolare confermativo, indetto per il giorno 29 marzo 2020, avverte che è stato predisposto uno schema di delibera, già trasmesso ai componenti della Commissione, relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

Il testo è stato predisposto, considerata la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Informa altresì che nella giornata odierna ha ricevuto una rappresentanza del comitato promotore presso il Partito radicale che ha evidenziato una serie di istanze che nella sostanza vengono recepite nel testo in esame.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ricorda che in occasione del referendum costituzionale tenutosi nel 2016 furono denunciati forti squilibri, riconosciuti anche dall'AGCOM.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta di delibera è stata predisposta, come di consueto, previa consultazione dell'AGCOM che, peraltro, nell'ambito delle proprie prerogative, adotta una autonoma disciplina.

La deputata FLATI (*M5S*) chiede di procedere alla votazione finale in una prossima seduta al fine di consentire un maggiore approfondimento sulle disposizioni della proposta.

Non essendovi obiezioni al riguardo, il PRESIDENTE avverte quindi che il seguito dell'esame è rinviato ad una prossima seduta, al fine di procedere ad una votazione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

3. Seguito esame della proposta di risoluzione «In materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative»

(Seguito e conclusione dell'esame. Reiezione della proposta di risoluzione)

Riprende l'esame della proposta di risoluzione «In materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di

conflitto di interessi ad essi relative.» – presentata dall'on. Mulè, che ha avuto inizio nella seduta dell'8 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'8 gennaio scorso si era svolta e conclusa la discussione generale. Non essendo pervenuti emendamenti – ricordo che il termine era stato fissato alle ore 12 di lunedì 20 gennaio – se non ci sono osservazioni, si procederà ora alle dichiarazioni di voto.

Il senatore VERDUCCI (*PD*), nell'osservare la rilevanza della tematica oggetto della proposta di risoluzione, evidenzia tuttavia che l'atto di indirizzo in questione rischia di essere disatteso dalla RAI, con conseguente ripercussione anche sulla stessa credibilità della Commissione. Infatti, al di là delle intenzioni del relatore, la proposta di risoluzione si pone in contraddizione con quanto disposto dalla legge n. 220 del 2015 che, con riferimento al piano di trasparenza dei compensi, esclude espressamente i soggetti titolari di contratti di natura artistica.

Come legislatori, si può certamente e doverosamente intervenire sulla disposizione richiamata, anche in termini maggiormente restrittivi; tuttavia stante l'attuale quadro normativo, l'atto di indirizzo in esame si porrebbe *contra legem* oltre che in violazione del principio di riservatezza.

Pertanto, sarebbe più opportuno riflettere su un dispositivo di natura diversa che ponga l'accento, ad esempio, sui criteri degli affidamenti di incarichi alle società esterne al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, nell'ottica di perseguire la massima trasparenza. Alla luce di tali argomentazioni, il Gruppo del Partito democratico esprimerà un voto contrario sulla proposta di risoluzione.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per esprimere apprezzamento su alcuni argomenti evidenziati dal senatore Verducci, osservando che l'applicazione da parte della RAI degli atti di indirizzo adottati dalla Commissione costituisce un tema di portata generale che meriterebbe una seria riflessione.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) dichiara il sostegno della propria parte politica sulla proposta di risoluzione avanzata dal deputato Mulè, nella convinzione che il tema della trasparenza sui compensi rappresenta un nodo ancora irrisolto nei confronti dell'azienda che anche in occasione di recenti richieste della Commissione sull'importo di compensi di ospiti, artisti e conduttori impegnati nel festival di Sanremo non ha fornito risposte adeguate, nonostante siano in gioco ingenti risorse pubbliche.

Coglie l'occasione per constatare che parte dell'azienda è stato adottato un comportamento inaccettabile anche rispetto alla presenza in gara al festival di Sanremo anche di un cantante che, attraverso i suoi testi, ha rappresentato la posizione della donna in modo inqualificabile nei suoi testi. Rispetto a tale vicenda ribadisce che da parte della RAI non sono state fornite le dovute risposte.

Il deputato MOLLICONE (*FDI*), nell'esprimere il sostegno del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta di risoluzione, sottolinea come il centrodestra non ha un atteggiamento ostile nei confronti di una manifestazione di indubbio rilievo come il Festival di Sanremo. Tuttavia, proprio la rilevanza dell'evento, rende inaccettabile la presenza di un cantante che con il pretesto di interpretare nuovi linguaggi musicali, lancia con le proprie canzoni messaggi non rispettosi della figura femminile.

Il senatore AIROLA (*M5S*) manifesta disappunto per i toni adoperati dai Commissari intervenuti precedentemente che dovrebbero attenersi unicamente all'espressione di voto sulla proposta di risoluzione.

Il deputato TIRAMANI (*Lega*) annuncia che il Gruppo della Lega voterà a favore della proposta di risoluzione, ritenendo che l'argomento del rispetto della *privacy* non può essere di certo invocato rispetto all'impiego di ragguardevoli risorse pubbliche sulle quali l'opinione pubblica ha il diritto di avere una piena conoscenza.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) interviene incidentalmente per esprimere il proprio stupore nei confronti dell'atteggiamento dei parlamentari del Movimento 5 stelle che hanno fatto della trasparenza sui compensi una loro bandiera storica. Non si comprende allora come essi esprimano resistenze nei confronti della proposta di risoluzione che si rivela necessaria per fare la dovuta luce sui compensi dovuti agli artisti, anche con riferimento al festival di Sanremo, evento mediatico di notevole popolarità.

La deputata FLATI (*M5S*) osserva preliminarmente che il Movimento 5 Stelle resta uno strenuo difensore del tema della trasparenza, il quale però è stato declinato in modo errato nella proposta di risoluzione all'esame. Non solo tale atto di indirizzo si rivela inutile poiché, ad esempio, non è stata ancora data dalla RAI attuazione alla risoluzione per evitare il conflitto di interessi degli agenti di spettacolo, approvata nella scorsa legislatura, ma, soprattutto, il testo in esame si pone in contrasto con la legge n. 220 del 2015, che non fa riferimento ai compensi degli artisti. Fermo restando che su questo aspetto si può doverosamente intervenire come legislatori, dichiara che il Gruppo del Movimento 5 Stelle non può che essere contrario alla proposta di risoluzione nei termini in cui è stata formulata.

Il deputato FORNARO (*LEU*) ricorda le disposizioni della legge n. 220 del 2015 sulla disciplina dei compensi relativi alla RAI, che prevedono una espressa esclusione per i soggetti di contratti di natura artistica, anche per non penalizzare la stessa azienda rispetto ad altri concorrenti sul mercato.

Per tale ragione di natura normativa, il proprio voto sulla proposta di risoluzione – che a suo avviso si pone al limite della procedibilità – sarà contrario.

Il deputato MULÈ (*FI*), relatore, prende la parola, incidentalmente, per manifestare sorpresa per la posizione dei Gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che nella seduta odierna hanno rilevato la presenza di un problema normativo di carattere insormontabile sulla proposta di risoluzione da lui predisposta. In realtà, la legge n. 220 del 2015, più volte richiamata, non chiarisce la differenza tra artisti e giornalisti; pertanto, non può essere invocata per contrastare un atto di indirizzo che si muove nella direzione di garantire la massima trasparenza sui compensi, senza recare vantaggio agli altri concorrenti.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Regolamento della Commissione, la risoluzione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti, pone ai voti la proposta di risoluzione.

La Commissione respinge a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato CAPITANIO (*Lega*), con particolare riferimento al tema delle sponsorizzazioni oggetto di alcuni quesiti – quale in particolare il numero 150/791 – esprime la propria delusione e insoddisfazione nei confronti della risposta fornita dall'azienda.

Il deputato GIACOMELLI (*PD*) esprime insoddisfazione per la risposta fornita dalla RAI in merito ai quesiti che chiedevano maggiori dettagli sul compenso riconosciuto alla giornalista Rula Jebreal, per il suo impegno al festival di Sanremo.

Il senatore AIROLA (*M5S*) coglie l'occasione per evidenziare la particolare posizione del conduttore Bruno Vespa che, in qualità di consulente artistico, non potrebbe ospitare politici nella propria trasmissione.

Il PRESIDENTE rileva che in ordine alle risposte ritenute non soddisfacenti i proponenti potranno, se lo ritengono necessario, insistere nella proposizione dei relativi quesiti, anche con formulazione più dettagliata e stringente. In particolare, per quanto riguarda la partecipazione di Rula Jebreal al festival di Sanremo pare indubbio che non risulti chiaro se la sua prestazione è di carattere artistico o invece abbia valenza giornalistica.

Per quanto attiene poi alla segnalazione del senatore Airola, fa presente che il senatore Di Nicola, nel corso dell'Ufficio di Presidenza tenutosi oggi, con riferimento ad una recente puntata di Porta a Porta che ha

visto una sovra esposizione del *leader* della Lega, ha posto il tema della responsabilità di incidenti simili, in violazione dei principi del pluralismo. A tale riguardo, proprio in osservanza dei criteri di parità di trattamento tra le forze politiche e considerati anche i numerosi richiami dell'AGCOM, la Commissione potrebbe riflettere su una iniziativa diretta ad auspicare l'individuazione di una precisa catena di responsabilità nell'ambito delle direzioni coinvolte, affinché si possano prevenire episodi nei quali il pluralismo rischia di essere violato.

Le senatrici GALLONE (*FIBP-UDC*), GARNERO SANTANCHÈ (*Fdi*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) intervengono per esprimere il proprio disappunto nei confronti della partecipazione al festival di Sanremo del cantante Junior Cally il quale si è contraddistinto per testi irrispettosi ed inqualificabili nei confronti della figura femminile.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) reputa grave il comportamento assunto da alcuni componenti delle forze politiche di centro-destra che sviliscono il tema della tutela della donna che appartiene a tutti, indistintamente, non potendo essere oggetto di una indegna e scorretta strumentalizzazione. Fa appello quindi alla sensibilità del Presidente – il quale, a nome di tutta la Commissione, aveva comune rivolto alla RAI una segnalazione in merito – affinché episodi simili non si ripropongano in futuro.

Il senatore MOLLICONE (*FDI*) tiene a precisare che in merito a quanto segnalato da alcune senatrici sono state esercitate le prerogative riconosciute a ciascun membro della Commissione, ad esempio tramite la presentazione di quesiti a cui la Rai non ha fornito adeguata risposta.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) invita il Presidente a richiamare i componenti della Commissione ad un comportamento corretto, evitando inutili strumentalizzazioni.

Il PRESIDENTE richiama tutti i commissari ad esprimere le proprie posizioni in modo consono con l'istituzione di cui sono chiamati a far parte.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 161/834, n. 167/864, n. 168/866, n. 170/874, 171/888, 174/899, 177/908 e 191/920, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria. (Documento n. 10)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2020).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2020, sono stati convocati per il 23 febbraio 2020 i comizi elettorali, per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della regione Campania;

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 2020, sono stati convocati per il 1° marzo 2020 i comizi elettorali, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1;

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2020, sono stati convocati per l'8 marzo 2020 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della regione Umbria;

VISTO il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni suppletive della Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, indette per il giorno 23 febbraio 2020, alla consultazione per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1, indette per il giorno 1° marzo 2020, e alla consultazione per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria, indette per il giorno 8 marzo 2020, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per le consultazioni elettorali nelle regioni nelle quali sono situati i collegi oggetto delle consultazioni ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nelle regioni nelle quali sono situati i collegi oggetto delle consultazioni elettorali non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici, fatta eccezione per la campagna per il referendum costituzionale del 29 marzo 2020, nel rispetto delle disposizioni in materia adottate dalla Commissione.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni Campania, Lazio e Umbria trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso ai candidati nel collegio oggetto di consultazione.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

5. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente

rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione candidature)

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI assicura l'informazione televisiva e radiofonica sulle principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento all'estensione territoriale del collegio oggetto di elezione suppletiva, ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto, prevedendo altresì che le stesse siano fruibili dalle persone non udenti.

2. Nell'ambito dell'informazione di cui al comma 1 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

Articolo 6

(Conferenze stampa dei candidati)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati nei collegi uninominali oggetto di elezioni suppletive.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a venti minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

Articolo 7

(Confronti tra candidati)

1. Nell'ultima settimana precedente la data delle elezioni, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Articolo 8

(Trasmissione televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi dei candidati e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 9

(Trasmissione per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 10

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *a*), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

2. Con riferimento alle aree territoriali di cui all’articolo 2, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

3. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 11

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato)

1. Il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, l'amministratore delegato è chiamato a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 29 marzo 2020, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del *referendum*, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del *referendum* possono prendere parte:

a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle

lettere *b*) e *c*), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *e*), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *e*), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4

(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)

1. La Rai cura l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 5

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La Rai, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2020.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma

non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6

(Confronti)

1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 27 marzo, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 3, uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti

di cui all'articolo 5, lettera *b*), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei mes-

saggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del plu-

ralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza dell'argomento oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 29 marzo 2020.

Articolo 10

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti

legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

4. La RAI pubblica sul proprio sito *web* con frequenza quotidiana e con modalità tali da renderli scaricabili, per i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*:

a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna;

b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza anche del genere.

Articolo 12

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della Rai)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(N. 161/834, N. 167/864, N. 168/866, N. 170/874,
N. 171/888, 174/899, 177/908 E 181/920)*

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

lo scorso 26 novembre, Monica Maggioni, amministratore delegato di Rai Com, ha realizzato un'intervista all'attuale Presidente della Siria, Bashar al-Assad; tale intervista avrebbe dovuto essere trasmessa il 2 dicembre su Rainews 24, e in contemporanea sui media nazionali siriani;

lo scorso 2 dicembre l'intervista non è stata trasmessa perché – stando a quanto riferito in un tweet dall'ufficio stampa della presidenza siriana – Rainews 24 avrebbe richiesto di rimandare a data da destinarsi la trasmissione dell'intervista medesima; circostanza, quest'ultima, smentita da Rainews 24;

stando a fonti di stampa, l'amministratore delegato della Società Concessionaria, dott. Fabrizio Salini, sarebbe stato informato del fatto che la Maggioni, già inviata di punta del Tg1, *ex* direttore di Rainew24 ed *ex* presidente Rai, avesse la possibilità di effettuare l'intervista al Presidente al-Assad in qualità di amministratore delegato di Rai Com; l'intervista sarebbe stata proposta ad alcune testate Rai, le quali si sarebbero tuttavia rifiutate di trasmetterla;

considerato che:

la dott.ssa Maggioni, benché giornalista abilitata, non è più titolata a realizzare interviste occupando un incarico manageriale quale quello di amministratore delegato di Rai Com, società del gruppo Rai;

l'amministratore delegato della Rai, dott. Fabrizio Salini, ha dichiarato con una nota che l'intervista non sarebbe «stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai»;

alla Società Concessionaria si chiedono:

dei chiarimenti rispetto a tutta la vicenda oggetto del quesito;

delle spiegazioni rispetto al ruolo avuto nella vicenda dall'amministratore delegato Salini, in specie per quanto attiene a sue eventuali responsabilità nella realizzazione dell'intervista e nella sua mancata trasmissione;

delle informazioni dettagliate circa le spese per la realizzazione dell'intervista, se e in che modo esse siano state sostenute dalla Società Concessionaria.

(161/834)

RISPOSTA. In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo è opportuno mettere in evidenza che la dott.ssa Maggioni ha informato l'Amministratore Delegato del suo programma di partenza per impegni di lavoro in Medio Oriente segnalando, tra le altre cose, la possibilità di realizzare una importante intervista. L'Amministratore Delegato ha valutato positivamente l'iniziativa della Dottoressa Maggioni.

In tale quadro, però, non vi è stata alcuna formale autorizzazione ma una presa d'atto e condivisione della possibilità di realizzare l'intervista, poi effettivamente concretizzatasi. Il confronto con il leader siriano Assad è stato dunque gestito dalla dott.ssa Maggioni.

In particolare poi, non risulta vi siano state spese sostenute da Rai Spa e non è stato preso alcun impegno sulla messa in onda dell'intervista anche perché, come noto, si tratta di una facoltà che è nei pieni poteri dei Direttori giornalistici ed editoriali. Direttori che sono stati consultati dalla Dottoressa Maggioni al suo ritorno in Italia e che hanno autonomamente deciso, come nelle loro prerogative, di non procedere alla messa in onda dell'intervista.

In ultima analisi, la scelta di mettere a disposizione l'intervista sulla piattaforma Rai Play.

MARROCCO, NOVELLI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Per sapere, premesso che:

con l'interrogazione (142/771) del 26 novembre 2019 gli interroganti hanno interpellato il Presidente e l'Amministratore delegato della RAI in merito all'attuazione dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;

tale disposizione prevede che nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio siano assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;

lo stesso articolo 12, al comma 2 specifica che «le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali»;

l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) prevede che – nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della citata legge 482/1999 – la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie»;

l'articolo 25, comma 1, lettera k), del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022 prevede che «la Rai – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della Convenzione – è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli – Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli – Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate, entro tre mesi, le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni;

sulla scorta di tale Contratto la Rai è obbligata a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipula delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri: *i)* differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza; *ii)* necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza; *iii)* caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai *target* da conseguire.»;

la normativa attualmente in vigore nonché il contratto di servizio in vigore prevedono già l'obbligo di garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 che ha approvato la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione – e Rai Com. S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione

Friuli Venezia Giulia si pone in palese violazione delle disposizioni della legislazione vigente in materia di tutela della lingua friulana, atteso che il Contratto di servizio prevede l'uso del friulano solamente nelle trasmissioni radiofoniche e non in quelle televisive;

come evidenziato nella interrogazione (142/771), tra l'altro, degli 11.800.000,00 euro messi a disposizione annualmente alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano, solamente 200.000,00 euro sono stanziati per le trasmissioni in friulano mentre i restanti 11.600.000,00 sono destinati prevalentemente allo sloveno e per una quota residuale all'italiano;

gli interroganti hanno chiesto ai vertici RAI se non intendessero adottare, in tempi brevi, le opportune iniziative, a garanzia del rispetto della legislazione sulla tutela della lingua friulana, nonché di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022, mediante l'avvio delle previste trasmissioni televisive in friulano;

hanno, altresì, chiesto se i medesimi vertici RAI non intendessero chiarire le ragioni in base alle quali le Convenzioni attuative del predetto Contratto nazionale di servizio fossero state sottoscritte con la società Rai Com S.p.a. anziché la RAI S.P.A., trattandosi di attività istituzionale e non commerciale e pubblicitaria (di competenza di Rai Com);

ulteriori chiarimenti sono stati richiesti dagli interroganti circa la possibilità per ridetta Rai Com S.p.a., mediante la sottoscrizione della citata Convenzione, di incassare delle entrate a titolo di diritti in esclusiva, spese generali o altri similari introiti e, soprattutto, non a fronte della realizzazione di effettive attività di promozione delle lingue tutelate;

gli interroganti hanno, infine, chiesto un rendiconto puntuale circa le modalità di spesa degli ultimi cinque anni degli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano;

la RAI, dopo aver sciorinando una pletora di richiami normativi – già indicati dagli interroganti a sostegno delle proprie richieste – nella sostanza, non ha risposto a nessuna dei quesiti posti dagli interroganti;

sulla scorta della mera considerazione circa la necessaria trasparenza nell'*agere* della RAI e delle sue funzioni di servizio pubblico, tra l'altro, si trattava di quesiti che avrebbero imposto puntuali risposte;

i delegati alla risposta, nel legittimare la facoltà per la RAI di avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché siano stati stipulati con le medesime società adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico, si è riferita alla realizzazione del nuovo canale in lingua inglese;

risulta agli interroganti che le convenzioni stipulate dalla Rai spa, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ, tramite società controllate – nella specie Rai Com – hanno carattere oneroso il cui onere ricade sui contribuenti: –

se i vertici RAI non intendano intraprendere le opportune iniziative al fine di garantire tempestivamente il rispetto della legislazione sulla tutela della lingua friulana, nonché di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022, mediante l'avvio delle previste trasmissioni televisive in friulano;

se i vertici RAI non intendano chiarire per quali motivazioni le Convenzioni attuative del predetto Contratto nazionale di servizio vengono sottoscritte con la società Rai Com S.p.a. e non direttamente con la RAI, pur trattandosi di una attività istituzionale e non commerciale e pubblicitaria;

se non si intende fornire gli opportuni chiarimenti circa la possibilità per Rai Com S.p.a., mediante la sottoscrizione di tale Convenzione, di incassare delle entrate a titolo di diritti in esclusiva, spese generali o altri introiti simili e comunque non a fronte della realizzazione di effettive attività di promozione delle lingue tutelate;

se i vertici RAI non intendano fornire dati circa i costi sostenuti tramite la società controllata RAI Com S.p.A. per espletamento delle convenzioni attuative di cui in premessa, con specifico riferimento all'impiego degli 11.800.000 euro stanziati per il servizio pubblico per le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia;

se i vertici RAI non intendano fornire i dati circa gli strumenti negoziali previsti dall'articolo 1, comma 2 del Contratto nazionale di servizio necessari alla Rai al fine di disporre a pieno titolo dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico;

se i vertici non intendano fornire un rendiconto puntuale di come sono stati spesi negli ultimi cinque anni gli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano;

se i vertici RAI, alla luce del prossimo rinnovo della Convenzione, non intenda ripartire le risorse e, conseguentemente, la programmazione radio-televisiva, tenuto conto della netta prevalenza della popolazione di lingua friulana all'interno della Regione.

(167/864)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

RAI, in linea con quanto previsto all'art. 25, comma 1) lettera k) del Contratto di servizio, ha presentato un progetto per la tutela di tutte le minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999, con esclusione di quelle regolamentate dalla legge 103/1975 rispetto alle quali il Contratto di servizio prevede il rinnovo in continuità delle convenzioni in essere. Il progetto è stato presentato al Ministero dello sviluppo economico che ha espresso le «determinazioni di competenza» lo scorso 4 ottobre.

Con riferimento al ruolo di RaiCom, si segnala che la stessa è stata coinvolta da RAI ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Contratto di servizio che espressamente prevede che «La Rai per lo svolgimento delle attività ine-

renti al servizio pubblico può avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'art. 2359 c.c. purché siano stati stipulati adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico».

In tale quadro si inserisce il contratto con cui RAI ha affidato a Rai-Com, inter alia, la negoziazione, definizione, formalizzazione e/o gestione convenzioni, incluse altresì tutte le attività di verifica/rendicontazione, anche da e/o verso terzi, necessarie e/o utili per garantire la regolare esecuzione delle predette convenzioni ed il rigoroso rispetto degli obblighi previsti. Nello specifico la convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia è stata rinnovata da RaiCom fino a fine aprile 2020.

Da ultimo, con riferimento al tema della rendicontazione, RAI si muove in coerenza con quanto previsto nella convenzione stipulata laddove l'art. 7 prevede che il pagamento dei corrispettivi è effettuato previa «verifica della conformità delle trasmissioni effettuate... e... indicazione delle ore trasmesse nonché di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento...».

In particolare, con riferimento al periodo 30 aprile 2018/29 aprile 2019, RAI ha rendicontato le seguenti trasmissioni:

n. 4.557 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena e 225 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena (comprehensive anche delle ore in replica), entrambe divise tra informazione a cura della redazione slovena e programmi a cura della struttura di programmazione slovena;

n. 1.878 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiane (comprehensive anche delle ore in replica) divise tra informazione a cura della redazione e programmi a cura della struttura di programmazione;

125 ore in lingua friulana (comprehensive delle ore in replica) suddivise in due fasce di 10 minuti ciascuna in onda dal lunedì al venerdì e segnatamente dalle 11:05 alle 11:15 (trasmissione da studio con un ospite per parlare di temi di attualità) e dalle 15:15 alle 15:35 (un contenitore di eventi culturali, letture, costume e società del territorio friulano).

MULÈ. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Per sapere, premesso che:

la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A, in ottemperanza all'accordo del 23 luglio 2019 sottoscritto con l'Unione Sindacale dei Giornalisti RAI, promuove un'iniziativa di accertamento orientata all'individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'albo dei giornalisti da assumere con qualifica giornalistica (redattore) nelle stagioni produttive 2020/2021 e 2021/22;

l'avviso citato, con scadenza 15 gennaio 2020, è riservato a coloro che hanno svolto specifiche tipologie di attività/prestazioni come riportato nell'allegato 1 del medesimo avviso, all'interno del «perimetro produt-

tivo» della programmazione RAI come previsto dall'allegato 2 e in possesso dei criteri di accesso specificati;

seppur l'intenzione di RAI Spa di equiparare il lavoro giornalistico svolto nei programmi delle reti a quello nelle testate giornalistiche sia oltremodo meritoria – in quanto volta a sanare situazioni già in passato condannate dalla magistratura – è opportuno evidenziare come l'elenco dei programmi, così come riportati nell'allegato 2, sia incompleto, incoerente ed omissivo sia alla luce dell'attuale struttura aziendale sia alla luce del nuovo piano industriale;

a solo titolo esemplificativo è opportuno rilevare come l'allegato 2 dell'avviso non ricomprende i programmi della struttura di Rai Uno «Rubriche e approfondimenti culturali» («Sottovoce», «Cinematografo», «Applausi», «Mille e un libro», «Testimoni e protagonisti»), le rubriche settimanali di informazione in convenzione con il Ministero dell'agricoltura «Linea Verde», «Linea Blu», «Linea Bianca» e tanti altri programmi ricompresi nei generi «inchieste e documentari» ed «intrattenimento» –:

se i vertici RAI, alla luce di quanto riportato in premessa, non intendano fornire gli opportuni chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per la scelta dei programmi da ricomprendere nell'allegato 2 dell'avviso di accertamento interno per giornalisti 2019;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire il rispetto dei principi di equità, imparzialità ed oggettività in merito alla modalità di accesso all'avviso di accertamento interno per giornalisti.

(168/866)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Occorre premettere che la stabilizzazione delle risorse umane è l'obiettivo primario dell'accordo tra RAI e Fnsi e quindi dell'iniziativa di accertamento orientata all'individuazione di 250 figure professionali da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei Giornalisti, da assumere con qualifica giornalistica (redattore) nelle stagioni produttive 2020/2021 e 2021/22.

Giova inoltre sottolineare che l'evoluzione dei generi editoriali e delle tecnologie ha reso sempre più labile la classificazione dei programmi, rendendo spesso difficile individuare una netta linea di demarcazione tra quelli che hanno natura giornalistica e quelli che non la hanno.

Per questo motivo l'individuazione del perimetro produttivo in cui si svolge l'attività giornalistica è stato il frutto di meritorio e attento esame dei contenuti editoriali del palinsesto e di confronto con l'UsigRai e con la Fnsi.

Tutto ciò premesso, per ulteriori approfondimenti sulla questione oggetto dell'interrogazione si rimanda ai contenuti dell'audizione del 15 gennaio 2020 del direttore delle risorse umane RAI dott. Felice Ventura.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

sulla base di notizie riportate dalla stampa e infine confermate dalla RAI, è prevista la partecipazione, al prossimo Festival di Sanremo, della giornalista Rula Jebreal;

la signora Jebreal, come è noto, caratterizza le proprie presenze televisive con prese di posizione polemiche e di parte che, pur rappresentando legittimamente il suo personale punto di vista, non sono certamente espressione di un sentimento condiviso da parte degli Italiani, ai quali appartiene il Festival della canzone italiana;

non è tuttora chiaro a quale titolo e con quale finalità la giornalista in questione, che non è nota al pubblico quale esperta in ambito musicale, prenderà parte al Festival, se come co-conduttrice, ospite, opinionista ovvero *testimonial* di campagne a sfondo sociale;

secondo indiscrezioni di stampa, ad oggi non smentite dall'Azienda, alla stessa verrebbe riconosciuto, per la presenza al Festival, un compenso compreso tra i 25 e i 30 mila euro;

si chiede di sapere

a quale titolo e con quali modalità Rula Jebreal prenderà parte al 70° Festival della canzone italiana;

quali sono state le motivazioni che hanno indotto l'Azienda a prevedere la presenza della signora Jebreal a una manifestazione che è patrimonio dell'intera Nazione, nonostante le sue note posizioni ideologicamente connotate;

nel caso in cui la partecipazione sia confermata, se non si intenda garantire il pluralismo invitando anche un giornalista od opinionista portatore di un diverso orientamento;

se sia previsto un compenso per la sua partecipazione e, in caso affermativo, di quale entità.

(170/874)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Occorre innanzi tutto premettere, in linea generale, che tutte le proposte della direzione artistica del Festival di Sanremo, già discusse con la direzione di Rai 1, sono state poi oggetto, come da prassi, di un confronto con i vertici aziendali, con il solo obiettivo di realizzare un grande spettacolo.

In tale quadro si conferma la partecipazione della giornalista Rula Jebreal nella doppia veste di coconduttrice della prima serata del 70° Festival di Sanremo e di ospite con uno spazio dedicato.

In merito ai contenuti di tale spazio, si precisa che Rula Jebreal sarà sul palco dell'Ariston con un suo intervento su tematiche attinenti alla violenza contro le donne, tema su cui è particolarmente sensibile, aven-

dolo purtroppo vissuto da vicino. Si tratta pertanto di un contributo totalmente slegato da temi politici.

Come lo stesso direttore artistico Amadeus ha spiegato ai media, la scelta di avere 10 donne sul palco, due diverse a sera, è stato «un modo per mettere la donna al centro della manifestazione, non per farne solo coreografia».

Tra le altre, la scelta di Rula Jebreal è stata fatta con l'obiettivo di introdurre anche uno sguardo internazionale sulla situazione femminile, essendo la giornalista la perfetta summa della società globale in cui viviamo: è palestinese con cittadinanza israeliana, naturalizzata italiana e ora vive a New York.

In definitiva, lo scopo generale delle scelte relative alla presenza femminile all'Ariston è la diversa provenienza delle 10 donne che accompagneranno Amadeus nelle serate del Festival e quindi la loro capacità di raccontare l'universo femminile da punti di vista differenti. In tale ottica va letta la presenza della Jebreal in quanto donna e giornalista autorevole, capace di trasmettere un messaggio forte verso le donne.

Per quanto concerne il compenso che verrà corrisposto alla giornalista sarà nell'ordine di grandezza dei valori di analoghe prestazioni.

FORNARO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*
– Premesso che:

la trasmissione Centocittà, trasmessa quotidianamente su Radio1, martedì 14 gennaio 2020 è andata in onda con una puntata dal titolo «I tentacoli della ndrangheta sull'Italia».

Nel corso della trasmissione sono intervenuti diversi ospiti e alla fine della prima parte sono state mandate in onda delle telefonate dei radioascoltatori, palesemente registrate. In una di queste uno spettatore ha affermato che «il sistema mafioso è lo stesso che utilizzano le cooperative rosse nel nord Italia per prendere voti».

Le telefonate mandate in onda durante una trasmissione dovrebbero essere selezionate dalla redazione e, qualora venga espresso un giudizio discutibile e, come in questo caso, penalmente perseguibile, il conduttore dovrebbe intervenire per prendere le distanze. In questa occasione sembrano mancare entrambi i passaggi giornalistici: la selezione delle telefonate e l'intervento di uno dei due conduttori dopo la telefonata.

Si chiede di sapere:

se sia accettabile che una trasmissione Rai possa mandare in onda un commento così diffamatorio senza che i conduttori e nessuno della redazione senta il dovere di intervenire per sottolineare la gravità delle affermazioni del radioascoltatore.

(171/888)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto occorre fare alcune precisazioni.*

È necessario innanzi tutto tener presente la struttura del programma «Cento Città», che prevede la trasmissione di una serie di interventi dei radioascoltatori e, solo al termine di questo spazio, la replica in un unico intervento dei conduttori.

Questo stesso schema si è ripetuto nella puntata del 14 gennaio, dedicata al fenomeno della 'ndrangheta: a chiusura della parte di programma dedicata alle telefonate dei radioascoltatori, i conduttori sono intervenuti per stigmatizzare i toni e i contenuti della telefonata in cui la 'ndrangheta è stata accomunata alle cooperative rosse.

In particolare, il conduttore Gianluca Semprini ha sottolineato che un ascoltatore aveva «in maniera pesante accomunato le cooperative alla 'ndrangheta».

E ha aggiunto: «Quando si parla di pervasività della 'ndrangheta nella nostra società, sicuramente entra nella politica, è entrata nelle società, ma non si può fare di tutta un'erba un fascio, e dunque dire così, in maniera dritta, una frase del genere. Noi ospitiamo le vostre sensazioni, le vostre idee, ma c'è un limite alle discussioni che ascoltiamo».

La direzione di Radiol, nell'esprimere il proprio rammarico se l'intervento di Semprini non è stato percepito come sufficientemente efficace, tiene però a sottolineare che la fase di selezione delle comunicazioni da casa è molto delicata, anche alla luce della necessità di garantire libertà di espressione e di evitare interventi censori deprecabili.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di essere stata esclusa – nonostante vi fosse un accordo al riguardo con la RAI – dalla co-conduzione dell'Altro Festival, trasmissione condotta da Nicola Savino;

sempre secondo quanto riferito dall'interessata, il signor Savino, nel corso di una telefonata, le avrebbe motivato l'esclusione in chiave politica, ovvero con le simpatie politiche di destra dell'ex marito, Flavio Briatore: nella trasmissione invece erano stati inclusi dei comici notoriamente orientati a sinistra;

Nicola Savino, pur confermando la telefonata, ne ha negato il contenuto nei termini esposti dalla signora Gregoraci e facendo riferimento a generici «malintesi»;

il conduttore del Festival, Amadeus, si è chiamato fuori dichiarando di aver delegato l'intera gestione dell'Altro Festival, compresa la scelta dei co-conduttori, a Savino,

si chiede di sapere

quali siano le modalità di scelta dei conduttori e co-conduttori dell'Altro Festival e chi ne sia responsabile;

se vi fossero accordi, sottoscritti o in preparazione, tra la RAI ed Elisabetta Gregoraci al riguardo e, in ogni caso, a quale punto fossero le trattative al momento della comunicazione dell'esclusione;

sulla base di quali criteri e per quali ragioni l’Azienda ha inteso escludere Elisabetta Gregoraci dalla conduzione dell’Altro Festival.

(174/899)

RISPOSTA. – In relazione all’interrogazione in oggetto occorre precisare quanto segue.

In linea generale, quando si prepara un programma ci sono delle prassi consolidate che vengono seguite. Tutte le scelte editoriali, compreso il cast, sono il frutto di un lungo lavoro di team tra autori, conduttore e direttore.

Il processo decisionale tiene conto di alcuni fattori chiave come il posizionamento atteso, il target che si vuole raggiungere, il format del programma, il racconto che si vuole proporre.

La medesima prassi è stata seguita nella costruzione del programma «L’Altro Festival», di cui è responsabile la Direzione RaiPlay e Digital.

Tutto ciò premesso, è necessario sottolineare che nel corso delle attività di scelta del cast non è mai emerso il nome della signora Elisabetta Gregoraci, con la quale quindi non solo non è mai stato sottoscritto alcun accordo formale, ma non è mai stata formulata alcuna intesa anche solo verbale.

In conclusione, risulta dunque evidente che, non esistendo alcun tipo di accordo, non si possa delineare alcuna situazione di esclusione.

PERGREFFI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, IEZZI, FUSCO, TIRAMANI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.

In vista dell’imminente inizio della 70^a edizione del Festival di Sanremo e viste le questioni emerse nelle ultime settimane, in specie con riguardo ad esternazioni infelici del direttore artistico e presentatore (Amadeus) e con riguardo ad un cantante in gara (Junior Cally), autore di testi dal contenuto violento, soprattutto nei confronti delle donne;

ritenuta imprescindibile la necessità che la Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo garantisca la massima trasparenza in fatto di allocazione delle risorse e di criteri per la selezione del personale artistico e non;

alla Società Concessionaria si chiede di sapere:

quali decisioni siano state concordate tra l’amministratore delegato ed il Direttore Artistico in merito agli artisti ammessi alla gara canora;

quali e quanti siano stati gli incontri tra l’Amministratore Delegato ed il Direttore Artistico ai quali abbia partecipato anche l’agente Lucio Presta e/o altri agenti rappresentanti dei cantanti in gara;

chi sia l’agente di riferimento per ciascun artista che si esibirà sul palco (in gara o come ospite), quale sia la società che ne segue la comunicazione e quale la società di produzione del relativo brano musicale.

(177/908)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, nell'ottica della trasparenza richiamata dagli interpellanti, occorre innanzi tutto fare chiarezza su un punto.

La selezione dei Giovani che parteciperanno al Festival di Sanremo è frutto del lavoro di una commissione presieduta da Amadeus e composta inoltre da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Per quanto riguarda invece i Big, lo stesso Amadeus ha chiarito all'AdnKronos che «da direttore artistico e musicale del festival, mi riservo io la scelta di inviare gli inviti agli artisti». Il suo ruolo di direttore artistico e musicale implica pertanto da un lato la responsabilità e dall'altro l'autonomia delle proprie scelte artistiche ed editoriali.

Ciò premesso, giova sottolineare che – sempre nell'ottica della trasparenza – sul sito dell'ufficio stampa della Rai, la brochure dedicata al Festival contiene l'elenco di tutti i partecipanti e della relativa casa discografica.

(https://www.rai.it/dl/doc/1579011718402_NewsRai%20-%20Sanremo%202020.pdf)

Sul portale Rai inoltre (<https://www.rai.it/programmi/sanremo/>) è stata creata una intera sezione dedicata al Festival che contiene informazioni dettagliate sullo svolgimento della kermesse, sui partecipanti e sui contenuti dei loro brani.

Ad integrazione di queste informazioni, si riportano gli elenchi – uno per i Big e l'altro per i Giovani, contenenti oltre al nome dell'artista, al titolo del brano e alla casa discografica, anche il management e l'ufficio stampa di riferimento.

Quanto agli incontri tra l'Amministratore delegato con agenti che rappresentano artisti, sono avvenuti ed avvengono normalmente nell'ambito del ruolo professionale svolto.

SEZIONE GIOVANI

ARTISTA	TITOLO DEL BRANO	CASA DISCOGRAFICA
EUGENIO IN VIA DI GIOIA	<i>Tsunami</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia srl MANAGEMENT: Daniele Citriniti UFFICIO STAMPA: Lucia Agelici e Gessica Gaibotti (Universal)
FADI	<i>Due noi</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment Italy Spa MANAGEMENT: Matteo Zanobini UFFICIO STAMPA: Ester Apa
FASMA	<i>Per sentirmi vivo</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment Italy Spa MANAGEMENT: Francesco Fachinetti UFFICIO STAMPA: Valentina Aiuto
GABRIELLA MARTINELLI E LULA	<i>Il gigante d'acciaio</i>	CASA DISCOGRAFICA: Warner Music Italy MANAGEMENT: Chiara Giorgi UFFICIO STAMPA: Elena Tosi (Warner)
LEO GASSMANN	<i>Vai bene così</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: Andrea Dulio UFFICIO STAMPA: Raffaella Leva (Universal)
MARCO SENTIERI	<i>Billy Blu</i>	CASA DISCOGRAFICA: Divas Music Production MANAGEMENT: Divas Music Production – Gabriela Serban UFFICIO STAMPA: Giovanni Germanelli
MATTEO FAUSTINI	<i>Nel bene e nel male</i>	CASA DISCOGRAFICA: Dischi Dei Sognatori MANAGEMENT: Newtone Management UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni e Newtone Management
TECLA INSOLIA	<i>8 marzo</i>	CASA DISCOGRAFICA: Rusty Records MANAGEMENT: Gianna Martorella e Rusty Rec UFFICIO STAMPA: Altoparlante

SEZIONE BIG

ARTISTA	TITOLO	CONTATTI
ACHILLE LAURO	<i>ME NE FREGO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: Angelo Calculli UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE	ANNALISA	MANAGEMENT: Evento Musica UFFICIO STAMPA: Warner
ALBERTO URSO	<i>IL SOLEAD EST</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: Rudy Zerbi UFFICIO STAMPA: Betty Soldati
OSPITE	ORNELLA VANONI	MANAGEMENT: Antonio Colombi UFFICIO STAMPA:
ANASTASIO	<i>ROSSO DI RABBIA</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: MNcomm Management UFFICIO STAMPA: MNcomm

ARTISTA	TITOLO	CONTATTI
OSPITE	PFM	MANAGEMENT: Iaia De Capitani UFFICIO STAMPA:
BUGO E MORGAN	<i>SINCERO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Teto Yoshi Music Italia MANAGEMENT: Teto Yoshi Music Italia UFFICIO STAMPA: Teto Yoshi Music Italia
OSPITE	al momento NO ospite	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA:
DIODATO	<i>FAI RUMORE</i>	CASA DISCOGRAFICA: Carosello C.E.M.E.D srl MANAGEMENT: Claudio Ongaro UFFICIO STAMPA: Word for you
OSPITE	NINA ZILLI	MANAGEMENT: Fabrizio Giannini UFFICIO STAMPA: Universal
ELETTRA LAMBORGHINI	<i>MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE)</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: Bhm (SHABLO) UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE	MYSS KETA	MANAGEMENT: Stefano Riva UFFICIO STAMPA: Universal
ELODIE	<i>ANDROMEDA</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: Max Brigante UFFICIO STAMPA: Word For You (Francesca Casarino)
OSPITE	AEHAM AHMAD	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA: Universal
ENRICO NIGIOTTI	<i>BACIAMI ADESSO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music entertainment MANAGEMENT: Adele Di Palma UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE	SIMONE CRISTICCHI	MANAGEMENT: Dueffel Music UFFICIO STAMPA: Dueffel Music
FRANCESCO GABBANII	<i>VICEVERSA</i>	CASA DISCOGRAFICA: BMG Rights Management MANAGEMENT: Andrea Vittori UFFICIO STAMPA:
OSPITE	NO OSPITE	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA:
GIORDANA ANGI	<i>COME MIA MADRE</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: Carlo Avarello – Isola degli artisti UFFICIO STAMPA: Parole e dintorni
OSPITE	SOLIS STRING QUARTET	MANAGEMENT: Gerardo Morrone UFFICIO STAMPA: Gerardo Morrone
IRENE GRANDI	<i>FINALMENTE IO</i>	CASA DISCOGRAFICA: OTR Live MANAGEMENT: OTR Live UFFICIO STAMPA: Big Time e Tania Sashs
OSPITE	BOBO RONDELLI	MANAGEMENT: Toto Barbato UFFICIO STAMPA: al momento non c'è'
JUNIOR CALLY	<i>NO GRAZIE</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: MNcomm Management UFFICIO STAMPA: MNcomm
OSPITE	I VIITO	MANAGEMENT: MNcomm UFFICIO STAMPA: MNcomm

ARTISTA	TITOLO	CONTATTI
LE VIBRAZIONI	<i>DOV'È</i>	CASA DISCOGRAFICA: Al Entertainment MANAGEMENT: 432sr1 – Alessandro Fabozzi UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE	CANOVA	MANAGEMENT: Antonio Sarubbi UFFICIO STAMPA: Valentina Aiuto
LEVANTE	<i>TIKIBOMBOM</i>	CASA DISCOGRAFICA: Warner Music Italia MANAGEMENT: Metatron (Camonchia) UFFICIO STAMPA: Elena Tosi (Warner)
OSPITE	FRANCESCA MICHIELIN	MANAGEMENT: Marta Donà UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE	MARIA ANTONIETTA	MANAGEMENT: Picicca (Matteo Zanobini/Stefania Bonomi) UFFICIO STAMPA: Matteo Zanobini/Stefania Bonomi
MARCO MASINI	<i>IL CONFRONTO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: Gianluca Tozzi UFFICIO STAMPA: Sara Bricchi
OSPITE	ARISA	MANAGEMENT: Lorenzo Zambelli UFFICIO STAMPA: al momento senza
MICHELE ZARRILLO	<i>NELL'ESTASI O NEL FANGO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Starpoint Corporation MANAGEMENT: Colorsound e Starpoint UFFICIO STAMPA: Daniele Mignardi
OSPITE	FAUSTO LEALI	MANAGEMENT: Starpoint Corporation UFFICIO STAMPA: Starpoint Corporation
PAOLO JANNACCI	<i>VOGLIO PARLARTI ADESSO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Ala Bianca Group MANAGEMENT: Bubba Music UFFICIO STAMPA: Ma9 promotion
OSPITE	FRANCESCO MANDELLI	MANAGEMENT: Sabrina Ciuffardi UFFICIO STAMPA: al momento senza
PIERO PELÙ	<i>GIGANTE</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: Andrea Pelù UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE	NO OSPITE	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA:
PINGUINI TATTICI NUCLEARI	<i>RINGO STARR</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: Gianrico Cuppari UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE	NO OSPITE	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA:
RANCORE	<i>EDEM</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: WOODWORM PUBLISHING ITALIA UFFICIO STAMPA: Claudia Felici
OSPITE	DARDAST	MANAGEMENT: Metatron UFFICIO STAMPA: Ma9
OSPITE	<i>LA RAPPRESENTANTE DI LISTA</i>	MANAGEMENT: WOODWORM PUBLISHING ITALIA UFFICIO STAMPA: Big Time

ARTISTA	TITOLO	CONTATTI
RAPHAEL GUALAZZI	CARIOCA	CASA DISCOGRAFICA: Sugar srl MANAGEMENT: Marco Nuzzi UFFICIO STAMPA: Marianna Petruzzi
OSPITE	SIMONA MOLINARI	MANAGEMENT: Fabio Vannini UFFICIO STAMPA:
RIKI	LO SAPPIAMO ENTRAMBI	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: Francesco Facchinetti UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE	ANA MENA	MANAGEMENT: Jose Luis De La Pena UFFICIO STAMPA:
RITA PAVONE	NIENTE (RESILIENZA 74)	CASA DISCOGRAFICA: BMG Rights Management MANAGEMENT: Giorgio Merk UFFICIO STAMPA: Daniele Mignardi
OSPITE	AMEDEO MINGHI	MANAGEMENT: Nicodemo Scilanga UFFICIO STAMPA: Daniele Mignardi
TOSCA	HO AMATO TUTTO	CASA DISCOGRAFICA: Leave Music MANAGEMENT: Leave Music UFFICIO STAMPA: Antonella Mucciaccio
OSPITE	SILVIA PEREZ CRUZ	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA:

FLATI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia di cronaca nera relativa all'omicidio di Ambra Pignolato;

nella rubrica «*Le notizie del giorno in 40 secondi: i titoli di Rai-news24*», disponibile *on line* a questo link: <https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Le-notizie-del-giorno-in-40-secondi-i-titoli-di-Rainews24-aac9d501-cb5e-48cd-bdb3-faa13699b716.html>, correttamente la vicenda è riportata con il titolo «*Amante assassino*»;

il giorno 26 gennaio 2020, invece, durante le edizioni di RaiNews 24 è stata più volte mandata in onda la notizia con il sottotitolo: «*Alessandria. Maestra d'asilo uccisa per motivi passionali. Confessa il killer*»;

lo stesso fatto di cronaca è definito come «*Delitto Passionale*» nell'articolo di RaiNews disponibile *on line* a questo link: <https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/maestra-uccisa-valenza-alessandria-ferite-alla-testa-omicidio-Ambra-Pignolato-29ce4dbe-38ae-4403-adb0-06463860599b.html>;

per come presentata la notizia nelle ultime pubblicazioni richiamate (con riferimento in particolare, al titolo e al sottotitolo) sembra che tale ennesimo tragico episodio contro una donna sia stato causato semplicemente «*dalla passione*»;

sarebbe stato più opportuno qualificare e, quindi, specificare l'accaduto come conseguenza di un vero e proprio «*femminicidio*»;

la RAI, quale azienda che svolge un servizio pubblico, può e deve contribuire a formare una cultura volta al rispetto ed alla tutela dell'altro con il conseguente dovere di descrivere i fatti che accadono attraverso il

corretto utilizzo delle parole, onde garantire una completa e corretta informazione;

Tutto ciò premesso e considerato,
si chiede

quali misure e controlli intende adottare per il futuro affinché, soprattutto per episodi così sensibili e sempre da condannare, si possano utilizzare i termini più «appropriati» onde consentire al pubblico telespettatore di cogliere esattamente la loro portata e, nel caso, gravità.

(181/920)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto occorre precisare quanto segue.

In linea generale, il tratto editoriale distintivo della testata Rainews24 è da sempre molto chiaro e la direzione Rai News ha spesso sottolineato, come dichiara, «l'importanza della sensibilizzazione del pubblico nei confronti non solo dei femminicidi, ma anche di ogni tipo di violenza e di discriminazione di genere, fisica o psicologica».

In merito al servizio sul delitto di Ambra Pregnolato, la maestra di Alessandria, andato in onda sul canale Rainews24, si precisa che esso è stato realizzato da un giornalista della testata giornalistica TgR nell'ottica di una sinergia tra le varie testate Rai. A Rainews24 sono pertanto riconducibili solo i titoli e il cosiddetto lancio' del pezzo, in cui non si parla mai di «delitto passionale», come del resto sottolineato dall'interpellanza che ne riconosce la correttezza.

Nella notizia pubblicata invece sul sito rainews.it è in più modi sottolineata l'efferatezza del delitto e il termine «delitto passionale» è usato non certo come attenuante ma unicamente nell'ambito di un diritto/dovere di cronaca, riportando le motivazioni addotte dall'assassino.

Tutto ciò premesso, la direzione Rai News «si impegna per il futuro a prestare la massima attenzione affinché in casi analoghi sia sempre chiaro che il termine delitto passionale', qualora addotto come motivazione dal reo, non sia comunque un concetto giuridicamente – e soprattutto eticamente – adducibile come attenuante, evitando ogni possibile equivoco o dubbia interpretazione».

Sottocommissione permanente per l'Accesso**9ª Seduta***Presidenza del Presidente***BERGESIO***Interviene per Rai Parlamento Fulvio Meconi.**La seduta inizia alle ore 15,30.***Esame di domande per l'accesso**

Il PRESIDENTE ricorda che – a partire dal mese di dicembre 2018 – sono state già trasmesse (o sono in corso di trasmissione) 156 puntate televisive di SPAZIO LIBERO nonché 41 puntate radiofoniche ed è stata effettuata una pubblicazione sulle pagine del Televideo.

Avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito.

Formula quindi le seguenti proposte.

Sono da considerare irricevibili, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 delle Linee guida approvate dalla Sottocommissione con delibera del 30 ottobre 2018, le domande presentate dal Gruppo comunale volontari di protezione civile di Albanella (SA) n. 7322, dall'Associazione romana artisti associati (A.R.A.A.) n. 7336 e dalla Narcotici anonimi Italia aps n. 7433, in quanto – a seguito dell'istruttoria svolta – la documentazione presentata risulta incompleta.

Sono altresì da intendersi irricevibili, ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 delle Linee guida, le domande presentate da Bar papà associazione culturale n. 7445, dall'Associazione Superabile Viterbo n. 7477 e da Mecenati per l'arte, per il cinema, per lo sport (MACS) n. 7499, in quanto tali associazioni risultano costituite da meno di due anni.

A seguito di una successiva valutazione dopo la delibera del 19.12.2019, è da intendersi respinta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 delle Linee guida, la domanda presentata dall'Associazione sportiva dilettantistica New Aulos Danza n. 7467, per sospetta pubblicità commerciale.

Sono altresì da considerare respinte le domande presentate dall'Osservatorio malattie rare (OMAR) n. 7452 e dall'Istituto neurotraumatologico italiano (INI SpA) n. 7463, in quanto i proponenti – rispettivamente, una testata giornalistica e una società per azioni – non rientrano tra i soggetti elencati all'articolo 6 della legge n. 103 del 1975.

Sono da intendersi decadute le domande presentate da Friends for health n. 7361 (T) e n. 7362 (R) e dal Rotary Club Mendicino Serre Cosentine n. 7375, in quanto gli eventi a cui facevano riferimento si sono già svolti, nonché le domande presentate dall'Associazione Vita Universale n. 7396 (T) e n. 7397 (R), in quanto trattasi di programmi che risultano già trasmessi.

Infine, per quanto concerne la domanda dell'Associazione amici del Mulino Scodellino n. 7481, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettere *d*), e *d-bis*), del Regolamento per l'Accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, si propone di invitare l'organismo richiedente ad indirizzare la propria richiesta di partecipazione alle competenti sedi dell'Accesso regionale.

Non essendovi osservazioni, tali proposte si intendono approvate.

Propone quindi che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (allegato al resoconto) e propone altresì di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo compreso indicativamente dal 20 febbraio 2020 fino ad esaurimento delle domande presentate, tenuto conto altresì della sospensione della programmazione dell'Accesso nei periodi relativi a campagne elettorali.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione «SPAZIO LIBERO» per il mezzo televisivo e radiofonico, per il periodo compreso indicativamente dal 20 febbraio 2020 fino ad esaurimento delle domande presentate.

La seduta termina alle ore 15,35.

ALLEGATO

**DELIBERA IN MATERIA DI
RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 4 febbraio 2020)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 20 febbraio 2020 fino ad esaurimento delle domande presentate, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi

delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Domande per l'Accesso televisivo

Prot.	Richiedente	Titolo
7459	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren	Raccontare una malattia rara attraverso una storia e un viaggio di solidarietà
7474	Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice	Le ricerche della fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice sulla storiografia e sul pensiero filosofico del Novecento
7480	Federazione nazionale associazioni scuole di danza	Leggere per ... ballare
7482	Cooperativa Mio fratello è figlio unico	Spazio libero
7483	Associazione per Santo Stefano Ventotene	Il carcere borbonico di Santo Stefano, l'Alcatraz italiana che rischia di scomparire
7484	Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER)	I nonni di comunità
7485	Worldrise onlus	Worldrise una onlus di giovani per proteggere il mare
7486	Associazione per il museo tattile statale omero	Il museo tattile statale omero: un pioniere dell'accessibilità ai beni culturali
7488	Associazione nazionale bonifiche e miglioramenti fondiari (ANBI)	Obiettivo acqua: bonifica e irrigazione eccellenze italiane a servizio del territorio
7489	Associazione disprassia e famiglie	Disprassia: dalla tutela dei diritti all'inclusione sociale nuovi percorsi tra normativa, ricerca ed educazione

Prot.	Richiedente	Titolo
7490	Fairtrade Italia società cooperativa	Viaggio tra le spezie equo e solidali in Sri Lanka
7493	Concorso letterario lingua madre	Lingua Madre: da 15 anni dare voce alle donne. Donne migranti e donne italiane in relazione al Salone internazionale del libro di Torino
7495	Susan G. Komen Italia	Carovana della prevenzione. Race for the cure, i volontari di Komen Italia
7497	Arquata potest	Arquata del Tronto: le radici profonde di un territorio che vuole rinascere
7498	Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio (MI): da 80 anni per la reintegrazione sociale dei malati di mente
7500	L'Africa chiama	Dal locale al globale
7501	Intercultura	Incontri che cambiano il mondo
7502	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	Le iniziative dell'associazione Luca Coscioni sui diritti delle persone malate o con disabilità
7504	Associazione Pozzo Sella	Diffusione della principale attività dell'Associazione rivolta al recupero e alla valorizzazione di beni di archeologia industriale e degli antichi cammini minerari
7005	Gruppo familiari betasarcoglicopatie	Verso le terapie avanzate del futuro: evoluzione dei trial clinici di terapia genica per le malattie neuromuscolari
7507	Fondazione Nuto Revelli	Mostra fotografica «Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini» presso il Polo del '900 di Torino
7508	Coldiretti	Innovazione e giovani per il futuro nelle campagne – la nuova svolta
7509	Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie	E!State Liberi! Campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie
7513	Associazione ambientalista Marevivo	#stopmicrofibre per sensibilizzare sull'inquinamento da microplastiche rilasciate dai vestiti durante il lavaggio in lavatrice
7514	Confedilizia	Bonus facciata
7516	Emergency	Supporto psicologico e assistenza socio-sanitaria ai braccianti in Sicilia
7520	Medici senza frontiere	Nati in emergenza, salute materno-infantile in contesti di crisi (Afghanistan, Libano e Repubblica centrafricana) (ospedale di Khont in Afghanistan, campo rifugiati di Shatila in Libano e ospedale di Castor in Repubblica centrafricana)
7521	Fondazione L'Ancora Onlus	Valorizzazione e accoglienza degli anziani soli

Domande per l'Accesso radiofonico

Prot	Richiedente	Titolo
7460	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren	Sindrome di Sjogren, malattia rara invisibile ed orfana perché priva di ricerca e volutamente discriminata in Italia e non ancora inserita nei LEA come rara
7479	Osservatorio imprese e consumatori (OIC)	Educazione alla salute e corretti stili di vita
7487	Associazione per il museo tattile statale omero	Il museo tattile statale omero: un pioniere dell'accessibilità ai beni culturali
7494	Concorso letterario lingua madre	Lingua Madre: da 15 anni dare voce alle donne. Donne migranti e donne italiane in relazione al Salone internazionale del libro di Torino
7496	Susan G. Komen Italia	Carovana della prevenzione. Race for the cure, i volontari di Komen Italia
7503	Associazione Luca Coscioni	Le iniziative dell'associazione Luca Coscioni sui diritti delle persone malate o con disabilità
7511	Fondazione Nilde Iotti	Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia
7515	Confedilizia	Bonus facciata
7519	Medici senza frontiere	Nati in emergenza, salute materno-infantile in contesti di crisi (Afghanistan, Libano e Repubblica centrafricana) (ospedale di Khont in Afghanistan, campo rifugiati di Shatila in Libano e ospedale di Castor in Repubblica centrafricana)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 4 febbraio 2020

Plenaria
58ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione della dottoressa Maria Forte, Prefetto di Reggio Emilia

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alla dottoressa Maria Forte, prefetto di Reggio Emilia. Ricorda all'audita che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all'audita di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

La dottoressa FORTE svolge una relazione sulla situazione della criminalità organizzata nella provincia di Reggio Emilia, all'indomani della

conclusione del processo Aemilia, che ha accertato la presenza e la pervasività dell'infiltrazione delle cosche Grande Aracri e Dragone, originarie della località calabrese di Cutro. Nonostante l'efficacia dell'azione repressiva eseguita, le organizzazioni criminali rimangono attive, soprattutto nell'edilizia e nel movimento terra nonché in alcuni settori produttivi e commerciali. Il Prefetto si sofferma quindi sul contrasto di tali tentativi di infiltrazione operato dalle forze dell'ordine, con particolare riferimento alle interdittive antimafia e agli altri provvedimenti di carattere preventivo.

Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi il PRESIDENTE, i deputati NESCI (*M5S*), MIGLIORINO (*M5S*), DARA (*Lega*), PAOLINI (*Lega*) e FERRO (*FDI*).

La dottoressa FORTE fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 12,58.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,33

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 4 febbraio 2020

Plenaria
16ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Interviene per l'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) il Presidente, dott. Alberto Oliveti, accompagnato dal Senior advisor, Francesco Verbaro, e dal Vicepresidente con delega al welfare, Tiziana Stallone.

La seduta inizia alle ore 13,02.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali: audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 novembre 2019.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Oliveti, il professor Verbaro e la dottoressa Stallone per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Sottolinea che il tema dell'assistenza sanitaria integrativa riveste grande importanza per i lavori della Commissione. Rappresenta che la tutela della salute degli iscritti costituisce la voce più rilevante nell'ambito della spesa assistenziale delle Casse. Per questo manifesta l'interesse ad approfondire le modalità con le quali questa assistenza viene oggi effettivamente resa disponibile attraverso l'analisi di elementi informativi specifici, quali la quota di prestazioni rese dai fondi sanitari per interventi che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e il complemento degli interventi che eccedono tali livelli, i costi di struttura e i costi di riassicurazione sostenuti. Specifica che il percorso che la Commissione intende avviare è finalizzato a valutare con chiarezza i presupposti per una riqualificazione delle agevolazioni fiscali di cui il settore è destinatario e a stimolare eventuali iniziative che potrebbero favorire un miglioramento del servizio. Ricorda che il sistema sanitario nazionale rappresenta un servizio di eccellenza nel panorama globale delle modalità di assicurazione delle prestazioni sanitarie. Chiede, quindi, al dottor Oliveti in che modo i fondi possano aiutare il sistema a garantire un miglioramento del servizio e un ampliamento dell'offerta, con impatto positivo sulla capacità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Infine, chiede al presidente dell'ADEPP di commentare l'iniziativa «Assodire», che unisce ENPAM, Cassa forense e Inarcassa nell'esercizio dei diritti amministrativi delle società quotate nelle quali investono.

Il presidente OLIVETI rappresenta, in premessa, che l'associazione non ha a disposizione i dati analitici su tutte le Casse e suggerisce che l'odierna seduta possa essere considerata come l'inizio di un percorso. Osserva tre macro tendenze che incidono fortemente sul mercato del lavoro e sul sistema pensionistico: globalizzazione dei mercati, invecchiamento della popolazione e digitalizzazione delle attività. Queste tendenze favoriscono grandi cambiamenti socio-demografici, la trasformazione delle modalità di lavoro e una generale instabilità del sistema economico. Evidenzia che in questo contesto il *welfare* pubblico è in profonda sofferenza, per cui emergono (o riemergono) altri attori in grado di soddisfare la domanda di assistenza: aziende, assicurazioni, enti confessionali, filantropici e comunitari. Rappresenta, inoltre, come a fronte di una spesa pensionistica in aumento, la spesa sanitaria registri una tendenza alla diminuzione. Sot-

tolinea che le Casse hanno risposto alle esigenze dei propri iscritti incrementando l'offerta di prestazioni assistenziali, con iniziative volte al sostegno della professione, del reddito, della famiglia e della salute. Descrive quindi le iniziative specifiche messe in campo dalle singole casse iscritte all'ADEPP con riferimento all'assistenza sanitaria integrativa, fornendo alcuni dati sull'ammontare della spesa, sul numero di beneficiari e di sinistri. Evidenzia che il tipo di prestazioni erogate fanno principalmente riferimento alla cosiddetta *long term care*, l'assistenza a lungo termine, e alla copertura di rischi legati alle patologie più gravi. Fa presente che la situazione attuale mostra una significativa disomogeneità delle tipologie di assistenza offerte dalle diverse casse. Con riferimento alla sanità integrativa, evidenzia che, nel corso degli ultimi venticinque anni, il settore è stato oggetto di molteplici interventi normativi, dai quali è scaturito un quadro legislativo incompleto e frammentato. Le criticità rinvenibili nel sistema sanitario nazionale hanno favorito un sempre maggior ricorso alla sanità privata che assume in molti casi un carattere concorrente e non integrativo rispetto a quella pubblica. Sottolinea che i fondi sanitari, da integrativi sono divenuti prevalentemente sostitutivi, permettendo all'intermediazione finanziaria e assicurativa di utilizzare detrazioni fiscali per incrementare i profitti. Sottolinea che il fondo sanitario dell'ENPAM è uno dei pochi in Italia che invece continua a mantenere un carattere pienamente integrativo. Rappresenta inoltre che, con la diffusione del *welfare* aziendale con cui i datori di lavoro offrono anche servizi sanitari a dipendenti e loro familiari, le imprese, beneficiando di agevolazioni fiscali, contribuiscono indirettamente ad alimentare il giro d'affari delle compagnie che assicurano e gestiscono i fondi sanitari. Ricorda i tre pilastri dell'assistenza sanitaria: sanità pubblica, che eroga le prestazioni base nel rispetto dei principi dei livelli essenziali di assistenza (LEA), sanità collettiva integrativa privata, che integra le prestazioni di base, e sanità individuale che tramite polizze assicurative risponde al principio della copertura individuale. Rappresenta che, attualmente il sistema dei fondi sanitari è caratterizzato dalla distinzione tra «fondi integrativi», che sono 9 ed «enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale» che sono circa 300. Rileva specifiche criticità che caratterizzano il settore della sanità integrativa: in primo luogo la scarsa trasparenza, in quanto l'anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita presso il Ministero della Salute non è pubblicamente accessibile. Vi è inoltre carenza di sistemi di controllo, in quanto non esiste controllo per le sovrapposizioni tra prestazioni coperte dai fondi e incluse nei LEA, né regime sanzionatorio. Ricorda che il comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 502 del 1992 prevedeva un regolamento per disciplinare l'ordinamento dei fondi integrativi che non risulta emanato. Sottolinea che non c'è un'autorità responsabile della vigilanza sui fondi sanitari mentre il settore è in espansione anche per via dei rilevanti incentivi fiscali connessi. Rappresenta quindi come l'intermediazione finanziaria e assicurativa, spinta dalle necessità di un mercato di prestazioni sanitarie messo in crisi dalla riduzione del finanziamento pubblico, porti avanti una martellante campagna mediatica basata

sulla «paura» indotta dalla riduzione del finanziamento pubblico, aumento della spesa individuale, difficoltà di accesso ai servizi sanitari e rinuncia alle cure. Sottolinea che i principali nodi irrisolti riguardano la confusione tra il regime di prestazioni integrative o sostitutive, la frammentazione ed eterogeneità dell'offerta, la scarsa attenzione all'appropriatezza, la diffusa trascuratezza nei riguardi della cronicità e dell'autosufficienza e la ragionevolezza delle agevolazioni fiscali. Conclude quindi suggerendo di definire in modo chiaro le prestazioni che, con riferimento ai LEA, possono o meno essere coperte dai fondi sanitari integrativi, di ridurre significativamente la quota di prestazioni LEA che possono essere erogate dai fondi integrativi, riconoscendo in ogni caso le agevolazioni fiscali per le sole prestazioni che eccedono tali livelli essenziali, di adottare delle regole per disciplinare i rapporti tra fondi sanitari integrativi e compagnie assicurative, quelli tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, nonché per evitare la diffusione di messaggi consumistici. Risponde infine alla domanda su Assodire specificando che si tratta di un'iniziativa aperta, alla quale potranno associarsi altre Casse, avviata da tre enti caratterizzati da una quota pari al 55 per cento dell'attivo totale del settore, per garantire un migliore esercizio dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione alle società quotate in borsa.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la documentazione fornita da ADEPP non fornisca molti dei dati richiesti con il fine di capire in quale modo rivalutare le agevolazioni fiscali di cui è destinatario il settore. Ritiene, quindi, che il Presidente ADEPP si debba fare carico di fornire una semplice tabella per tutte le Casse che riporti almeno i seguenti elementi conoscitivi: numero complessivo di contributi incassati a vario titolo per l'assistenza sanitaria integrativa (premi assicurativi, eccetera); quali sgravi fiscali (agevolazioni e deduzioni) siano stati generati da tali contributi, se siano essi in capo ai singoli aderenti oppure in capo alla Cassa; quali sinistri extra LEA siano stati effettivamente pagati per ogni singola annualità in ossequio al basilare principio: «dove li prendo, dove li metto, cosa ne faccio».

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il presidente Oliveti per la presentazione. Non concorda con la parola «populismo» utilizzata nella terza slide con riferimento ai fattori legati alla crisi economica. Quanto alle aspettative del progetto W.I.S.E. citato nelle *slide* del Presidente, fa presente che uno dei quattro punti citati è legato all'Europa e ritiene che, in seguito alla Brexit, non sia possibile riporre speranze in un sistema previdenziale sostenuto dall'Europa. Ritiene, anzi, che ogni Paese debba gestirlo autonomamente. Chiede in base a quali criteri vengano scelte le compagnie assicurative che forniscono l'assicurazione integrativa agli iscritti delle singole Casse. Quanto all'Enpaf, vorrebbe un chiarimento in merito a quanto viene liquidato dall'Ente rispetto ai 6-6,5 milioni di costo. Vorrebbe conoscere i costi di liquidazione dei sinistri di Enpaf ed Enpam. Con riferimento ad Epap, vorrebbe conoscere il criterio di valuta-

zione e sapere se l'aggregazione tramite consorzio riesce a garantire un'economia di scala tale da creare un sistema efficiente. Quanto a Inarcassa, ritiene che la sua polizza base potrebbe offrire dei rimborsi inferiori rispetto alle altre casse in esame e vorrebbe capirne il perché.

Il presidente OLIVETI recepisce le critiche sull'opacità e prende l'impegno a muoversi come associazione per chiedere ad ogni Cassa di fornirgli i dati per rispondere all'impostazione che condivide in pieno del «dove li prendo, dove li metto, cosa ne faccio». Ribadisce che, al momento, non è in grado di fornire una risposta e propone di stabilire insieme una griglia da sottoporre alle casse.

Con riferimento alla parola «populismo», chiede di interpretarla come rischio di dare risposte banali a problemi complessi, senza configurazione di collegamento a forze politiche. Per quanto riguarda il riferimento all'Europa specifica che ad oggi siamo contributori netti dell'Unione europea e abbiamo necessità di utilizzare al massimo i fondi che l'Europa ci mette a disposizione. Quindi, nel progetto W.I.S.E., l'attenzione all'Europa riguarda la possibilità di migliorare la nostra capacità di usare al meglio i fondi europei. Verso l'Europa ricorda che l'associazione ha indirizzato anche le proprie istanze affinché la liberalizzazione delle professioni non comporti una dequalificazione dell'offerta. Infine, rispetto alle richieste specifiche riferite a singole casse, fa presente che fornirà risposta scritta sulla base delle informazioni che gli saranno fornite dai presidenti dei relativi enti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,02.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 4 febbraio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Cinzia Zincone

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Cinzia Zincone, accompagnata dall'ingegner Volpe, che ringrazia per la presenza.

Cinzia ZINCONI, *Provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valerio VOLPE, Provveditorato alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (*Misto*), i deputati Tullio PATASSINI (*Lega*), Silvia BENEDETTI (*Misto*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Cinzia ZINCONI, *Provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valerio VOLPE, Provvedito-*

rato alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 11,25 alle ore 11,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 4 febbraio 2020

Plenaria
39ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 10,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Esame della relazione sull'attività della Commissione
(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE illustra il contenuto della relazione sull'attività finora svolta dalla Commissione di inchiesta.

Si apre il dibattito, nel quale prendono la parola le senatrici MAIORINO (M5S) e RIZZOTTI (FIBP-UDC).

Dopo una precisazione da parte della PRESIDENTE, prende nuovamente la parola, per brevi considerazioni, la senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC).

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,10.